CODICE
DI
PROCEDURA PENALE
NORVEGESE

(1° Luglio 1887)

con le successive modificazioni.

Traduzione, note e ragionamento

DEL

Prof. E. BRUSA

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

MILANO	ROMA	FIRENZE
Corso Vittorio Em., 21.	Via del Corso, 216-217.	(F. Lumachi succ.).

1900

INDICE

RAGIONAMENTO

sul codice di procedura penale norvegese

1° luglio 1887.

Mai come ai dì nostri si è sentito così vivo il bisogno di ritemprare l'opera legislativa nazionale nelle fonti del diritto positivo dei popoli, coi quali esista comunanza di principii tradizionali, o almeno comunanza di intenti nell'attuazione delle nozioni elementari di giustizia. Talora la norma nel diritto straniero incoraggia a fare l'esperimento di una consimile adattata alle peculiari condizioni nazionali; tal'altra dalla profonda differenza che si riscontra fra queste condizioni e le straniere, si trae ragione per dettare norma diversa da quella. In una disamina di sì delicata e circospetta natura giova sempre varcare le frontiere sì dei piccoli che dei grandi stati. La celebrità cui sono salite certe legislazioni, è dovuta anche a circostanze estrinseche, e quella della iniziativa può avervi contribuito più dell'altre.

Ma per quanto nei principii direttivi niente sia più desiderabile di quello che le riforme attendano di essere provocate da lente e profonde mutazioni nelle relazioni di fatto, feconda materia di riforme minori se ne appresta pur tuttavia ogni giorno. Perchè la buona applicazione di quei principii richiede un lavoro assiduo di affinamento, un lavoro agile e minuto, che si valga con sicura penetrazione di ogni consiglio offerto dall'esperienza legislativa degli altri paesi, anche dei piccoli. Non sempre questi arrivano tardi nell'opera dell'incivilimento, chè anzi accade non di rado il contrario, ed è noto che di certe esperienze ben essi possono, a preferenza dei grandi, somigliare al crogiuolo dello sperimentatore.

Sotto questo aspetto il codice di procedura penale della Norvegia merita particolarmente di formare oggetto di studio in Italia, dove ora si sta preparando quello da gran tempo desiderato, auspicato quale compimento della unificazione legislativa del nuovo regno.

Di pochi anni preceduto dai codici austriaco (1873) e germanico (1877), rappresentanti lodevoli sforzi di progresso nella via destinata a condurre al vero principio d'accusa, il codice norvegiano sanzionato il 1º luglio 1887, andato in vigore il 1º gennaio del 1890, li avanza entrambi nella medesima via. Esso offre inoltre un esempio per più rispetti notevole del modo col quale si possa fare tesoro di qualche istituzione straniera, anche se non sia ammirata, il cui segreto pratico è parso sfuggire ad altri legislatori.

Come ricorda il professore Hagerup dell'Università di Cristiania in una sua succinta e pregevole notizia sul codice norvegiano, inserita nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, vol. IX (1), dapprima la Norvegia era governata dalla legge del 1866, la quale attuava un procedimento penale inquisitorio nella prima fase, accusatorio nella seconda. Senza giurì, i giudici sentenziavano con la libertà del convincimento, e l'istruzione preliminare si faceva senza l'oralità e senza l'esame immediato delle prove. Meglio che misto, era un processo di giustaposizione dei due principii, e la prima fase a forma inquisitoria vi serviva di base alla seconda di carattere accusatorio.

L'istruzione preliminare era però scritta, e fatta con un esame indiretto da giudici locali ben di spesso diversi di quello nelle cui mani la medesima si accentrava; ma ciò non già per un omaggio al principio inquisitorio, sibbene in causa delle condizioni geografiche del paese. Essendo la popolazione norvegiana distribuita su di una vasta superficie con mezzi scarsi di comunicazione, bisognava bene esimere testimoni e giudici, specialmente i testimoni, dagli obblighi e pesi gravosi inerenti a lunghi viaggi per recarsi presso il giudice dell'istruzione. Pretendere che le deposizioni orali si rac-

---

(1) Al prof. Hagerup e al procuratore di stato Smedal, entramhi di Cristiania, rendo qui pubbliche grazie dei lumi che mi hanno con molta liberalità forniti per questa traduzione. — Nel detto vol. IX della stessa *Zeitschrift* è apparsa anche una traduzione tedesca del codice norvegiano, della quale si è giovata anche la presente italiana, per opera diligente del prof. Teichmann di Basilea, dotto e noto conoscitore delle legislazioni e pubblicazioni giuridiche dei vari paesi.

cogliessero sempre da questo giudice direttamente, sarebbe stato lo stesso che porre nella gran maggioranza dei casi i testimoni nella tentazione o nella necessità di trasgredire l'obbligo di comparire in giudizio, laddove anche la renitenza di un solo testimonio può rendere inevitabile il rinvio di tutta la discussione. In tali circostanze di fatto la forma scritta serviva meglio della orale a semplificare il procedimento e ad accelerarlo, scemando altresì gli oneri personali e le spese dell'erario.

In un governo dispotico e assoluto la forma scritta dell'istruzione può facilmente generare sospetti e diffidenze, donde poi la disistima degli atti della magistratura. Non così accadde in Norvegia, perchè il principio inquisitorio col giudice governativo non vi fu spinto oltre un certo segno, e però la popolazione non ebbe un motivo sufficiente di levarglisi contro. L'istruzione preliminare inquisitoria seguìta dal dibattimento orale sulle prove scritte, fu dunque il metodo processuale che durò in Norvegia sino all'avvento del nuovo codice.

Il governo libero che nel 1814 s'inaugurò in Norvegia con la separazione della monarchia danese, produsse realmente i suoi benefici effetti anche nel procedimento penale. La nuova costituzione prometteva al popolo il giurì; ma il popolo non aveva ancora simpatia per questo istituto, e non fu introdotto. Più tardi però, nel 1840, cominciarono a rendersi manifeste le preferenze nazionali per il *selfgovernement* e le istituzioni popolari, mentre nè il giudice nè l'amministratore governativi godevano più della stessa affezione pubblica. Si fu per tal modo che si potè poi iniziare quel movimento riformatore del processo penale che, al seguito di varie vicende di progetti legislativi, terminò con l'approvazione del codice odierno. La difficoltà maggiore sorgeva rispetto alla scelta del giudice popolare, per esaminare la quale una apposita commissione parlamentare era stata istituita dallo *Storthing* stesso; difficoltà aggravata dal conflitto politico in tema di modificazioni costituzionali, cui il governo sosteneva potersi opporre il veto regio. Alla fine, nel 1881 il governo, pur senza desistere dal negare al parlamento la potestà di creare da sè commissioni legislative, in un savio intento di conciliazione ha pensato di comporre un progetto di codice di procedura penale informato al principio di accusa e sulla base della oralità. Il progetto fu opera del ministro O. A. Bachke e del prof. Getz. Esso, al dire di Hagerup, contiene molte cose interessanti, ma il

tribunale penale doveva comporsi di giudici e scabini insieme. Quel ministero però cadde nel 1884, prima che il progetto fosse presentato al parlamento.

Intanto la commissione parlamentare del giurì compieva il suo importante lavoro, nel quale furono messi a profitto i precedenti nazionali e stranieri, e specialmente il citato progetto Bachke e Getz e quello danese del 1875-77 (del quale è uscita testè una seconda edizione con motivi più estesi), nonchè i codici austriaco e germanico. Questo lavoro fu sottoposto a una critica molto giudiziosa del prof. Getz, nella quale però si riconoscevano pure i miglioramenti fatti in confronto del progetto parlamentare del 1862. Nel 1886 il nuovo ministro di giustizia istituì un'altra commissione di giuristi, presieduta da Getz stesso (1), col mandato di rivedere il progetto della commissione del giurì. Da questa revisione, scaturì, per merito precipuamente del Getz, quel testo che poi, con lievi modificazioni del governo e del parlamento, venne da quest'ultimo approvato nonostante l'accanita opposizione del partito conservatore. I conservatori combattevano il nuovo ordinamento come non rispondente alle condizioni di fatto, come in pratica estremamente costoso e anche vessatorio, senza essere sufficiente, e in fine perchè dei due istituti giudiciali, il giurì e lo scabinato che pur non sembravano, a loro avviso, preferibili ai giudici permanenti governativi, presceglieva il giurì, che oramai avrebbe perduto l'antico favore degl'intelligenti anche negli altri paesi. La felice esperienza che del nuovo codice ha fatto la Norvegia durante un periodo di quasi due lustri, dimostra nel miglior modo che quelle obiezioni e quelle paure non erano fondate.

Il procedimento penale norvegiano è certamente informato a un sano principio accusatorio. I caratteri di questo, alle condizioni e nei limiti determinati dalle necessità pratiche, spiccano abbastanza nettamente agli occhi del lettore senza bisogno di additarglieli. Le funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio sono tenute ben distinte, sì nelle persone cui le medesime sono affidate, sì ancora

---

(1) Getz è il celebre legislatore della Norvegia, che fu *magna pars* anche nell'importantissimo progetto di codice penale del 1896 (tradotto in tedesco negli [illegible] *dell'Unione Internazionale di diritto penale*, Berlino, Guttentag, [illegible] e che, divenuto poi procuratore generale del regno, è ora incaricato col prof. Hagerup di preparare quello di procedura civile.

negli atti che queste compiono. Mai, neppure quando la levità del reato e la formalità della prova costituita di rapporti o verbali di ufficiali di polizia concorrano insieme a scemare i pericoli di una procedura iniziata dallo stesso giudice, mai non viene meno la garanzia dell'iniziativa della parte accusatrice e responsabile (§ 83). La disposizione del § 269, lungi dall'essere una vera eccezione, conferma il principio; perchè applica al caso degli atti urgenti o improrogabili il principio più alto e universale, secondo cui nello stato di necessità verun'altra legge non può sovrapporsi alla necessità stessa. Non si tratta invero della potestà data al tribunale di accusare, cioè di mettere in moto l'azione penale perchè questa abbia il suo corso; ma sibbene unicamente della facoltà di fare *quegli atti* che non si possono senza danno differire, nonchè quant'altro possa essere opportuno in connessione agli altri atti giudiciali che suppongono l'iniziativa dell'accusatore. L'alinea secondo del § 269 ribadendo questo concetto, lo determina vigorosamente con precisione, poichè afferma che la competenza del tribunale non va, del rimanente, al di là di ciò che siasi richiesto, e anzi si ferma quando la richiesta venga ritirata.

L'accusa è obbligatoria, e la facoltà di ometterla in casi speciali deriva solamente dalla legge: casi veramente plausibili, del resto, quale la inesistenza di un pubblico interesse alla punizione, in particolare se dopo il fatto sia decorso un tempo abbastanza lungo e la prescrizione sia prossima o imminente, o se esistano circostanze specialmente attenuanti (§ 85 al. ult.). Il diritto di querela è indivisibile: la querela diretta contro un partecipe al reato può ritirarsi, se non la si voglia estendere agli altri partecipi; ma il ritiro non può mai farsi dopo che sia già promossa l'accusa formale (§ 84). L'ordinamento gerarchico dei funzionari dell'accusa è logico. Conseguentemente contro il libello di accusa del pubblico ministero non si ammettono che ricorsi amministrativi, e non ricorsi giudiziari (§ 91); e in conformità l'accusa si può bensì estendere oltre i limiti originari del libello, ma ciò soltanto col consenso simultaneo del tribunale e dell'accusato; a tale consenso equivale la confessione piena e sincera; è riservata inoltre la facoltà di chiedere una proroga ove occorra per la controprova e la difesa (§ 291), non senza ammettersi altresì tutte le sospensioni che ragion vuole siano ammesse a tutela dei diritti delle parti (§§ 86 e 87). Solo per i reati commessi da funzionari in tale qualità, la decisione se debba farsi o

no il processo dipende dal governo stesso, e non dal procuratore generale o dai procuratori di stato (§ 88). Così, senza che siasi fatto del pubblico ministero un rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, esso si ritrae di là dove l'iniziativa implica la responsabilità *diretta* del governo. Ma non appena questa responsabilità manchi, nemmeno il carattere politico del reato non vale a giustificare una deroga a quel principio della legge, in forza del quale l'iniziativa dell'accusa ha carattere non esecutivo, ma giudiziario, e senza dubbio è il più importante di tutti gli atti che precedono la sentenza. Per il riguardo dovuto alla natura politica del reato, come pure alla gravità della pena dell'estremo supplizio o della reclusione a vita, ha bastato l'aver deferito la decisione sull'iniziativa dell'accusa, al procuratore generale del regno (§ 89). È poi inerente a questo sistema la facoltà attribuita alla polizia di fare investigazioni (meri atti destinati a chiarire se si debba iniziare una istruzione giudiciale preliminare o elevare un'accusa, § 264) in tutte le cause, di chiedere, nei casi urgenti, l'istruzione penale, e nelle cause di polizia, di promuovere l'accusa e deliberare che si ometta o si abbandoni un procedimento (§ 90).

L'accusa privata, ammessa non meno in via principale che in via sussidiaria, appartiene soltanto alla persona offesa o, se predefunta, ai suoi (§§ 92-94 e capit. 31): esclusivismo tradizionale, che però il progresso dei costumi civici dovrà eliminare, riservando tutt'al più alla parte lesa qualche naturale preferenza nei casi di persecuzione subordinata alla querela privata. Se indivisibile è il diritto di querela rispetto agl'imputati, divisibile è invece il diritto degli offesi di muovere l'accusa privata, e gli offesi che non accusarono, sol possono accedere più tardi alla causa nello stato in cui è, e ogni decisione favorevole all'imputato spiega il suo effetto anche per gli aventi diritto all'accusa che non abbiano preso parte alla causa (§ 92, id. § 415 germanico). Un sol fatto può comprendere reati soggetti in parte ad accusa pubblica e in parte ad accusa privata; in tal caso la parte lesa può ottenere dal pubblico ministero di procedere per ambedue i reati (§ 95); e similmente, nel caso di concorso dell'azione civile con la penale, essa parte può affidare allo stesso pubblico ministero l'incarico di sostenere le proprie ragioni civili (§ 440, id. § 46 ult. al. austriaco): con che si attua fra poveri e ricchi quella uguaglianza davanti all'istituto della parte

civile, il difetto della quale, sì giustamente sentito e anche lamentato, dà a questo istituto un'impronta aristocratica e inconciliabile con lo spirito del diritto odierno.

Nello svolgimento processuale i diritti dell' accusa privata sono moderati con molta prudenza, e ciò tanto in riguardo alla formazione speciale di prove e altri atti preliminari (§ 425), quanto col divieto di chiedere un' istruzione formale preliminare nelle cause scabinali e di esimersene nelle cause di assise (§ 426), come ancora perchè il rimedio della nuova discussione dinanzi al tribunale superiore (che è un istituto caratteristico del nuovo processo norvegiano, capit. 28) non può aver effetto senza l'autorizzazione della sezione dei ricorsi, autorizzazione che nei casi di accusa pubblica è richiesta soltanto per le cause di polizia e per quelle in cui la pena non può superare l' ammenda (§ 432 al. 4 e 436 al. 1. comb. col § 94, cfr. § 400 al. 2).

Il pubblico ministero, che il codice norvegiano intende nel suo senso veramente più elevato, può interporre appello o chiedere una nuova discussione a favore dell'accusato anche dopo la morte del medesimo (§§ 379 al. ult., 400 al. ult.), appello a favore che non è vincolato da alcun termine, nè è impedito dall'acquiescenza alla sentenza (§ 382 al. 3). Inoltre il pubblico ministero non può ritirare l' appello senza il consenso dell' accusato (§ 391), il quale ultimo deve anzi per la compilazione e motivazione dell' appello essere assistito, nonchè dal difensore, dallo stesso pubblico ministero o dal giudice inferiore o dal direttore del carcere, cui avesse presentata la dichiarazione di appello (§ 386 al. 2 comb. col § 383 al. 2). Parimenti può sempre a favore della parte citata dall'accusatore privato produrre appello o chiedere una nuova discussione al tribunale superiore (§ 436 al. ult.).

La giurisdizione dei tribunali penali si può estendere alle azioni civili contro un imputato nascenti da reato (§ 3 e capit. 32); ma la parte civile mai non esorbita, e sempre rimane semplicemente adesa e subordinata alla parte pubblica e all'interesse dell'azione e del giudizio penale. Proteggere in modo speciale la parte offesa o danneggiata dal reato nell'esercizio della sua azione civile, è al tempo stesso riconoscere l'indole speciale della causa inscindibilmente di danno pubblico e privato che ne è la genesi, e retribuire il servizio pubblico che il privato rende con le prove e gli schiarimenti

da lui addotti a dimostrazione del fatto costituente il reato e della responsabilità dell'imputato. Ma appunto per ciò l'intento di favorire l'interesse particolare e subordinato in armonia con l'interesse generale e supremo, trae seco effetti degni di menzione. Da un canto esso vale a dar ragione: 1° della qualità di parte in giudizio concessa all'offeso; 2° dell'obbligo che il tribunale ha d'interrogare fin da principio la parte lesa se essa chieda, e in qual misura, l'indennizzo associandosi al procedimento penale (§ 439); 3° della potestà attribuita al pubblico ministero e, in caso di confessione, al tribunale stesso, di consentire e persino senza istanza dell'offeso (sempre però senza particolare disagio) a far valere esso medesimo le ragioni civili (§ 440, cfr. § 448 al. 2, proposiz. 2ª); 4° della facoltà data all'offeso di ritirarsi con riserva dal processo penale fino a chiusura del dibattimento (§ 441 al. 2 e 446 comb. col § 440 al. 2); e infine 5° della stessa potestà, del tribunale, di far valutare dai periti la quantità dell'indennizzo e dal giurì (che in tal caso diventa una specie di giurì civile) quella del danno (§ 443), compresa del resto l'applicabilità delle norme di procedura civile in caso di domanda riconvenzionale (§ 444) ed estesa l'adesione della parte civile anche nelle istanze di nuova discussione e di appello (§§ 447, 448, 449). D'altro canto poi codesto intento di conciliazione dei due interessi privato e pubblico conduce impreteribilmente a investire il tribunale, giudice unico di tutte le convenienze e disconvenienze derivanti dal cumulo delle due azioni, della potestà essenzialissima " di rifiutare in ogni tempo l'esercizio delle ragioni civili unitamente alla causa penale, ognorachè giudichi che il medesimo non sia possibile senza essenziali molestie " (§ 441 al. 1, analogo il § 366 al. 2 austriaco). Egualmente spetta al tribunale il vedere se le ragioni civili siano abbastanza dilucidate prima e dopo l'assoluzione o la condanna, perchè in caso contrario egli non procede a giudizio sulle medesime (§ 442). Quale diritto di parte adesa, naturalmente non può, più che l'accusatore, opporsi al verdetto dei giurati affermante o negante una circostanza che interessi la domanda d'indennizzo (§ 449 al. 2).

Non è certamente con altrettanta coerenza ai principii razionali che si svolge la parte civile nel processo francese, nell' italiano e negli altri imitatori. Qui i legislatori accarezzano la parte civile. Questa, tosto che sia ospite regolare nel processo penale, vi sta da padrona, perchè mai per veruna ragione al mondo, nemmeno per

la manifesta insufficienza degli elementi di prova, ne può essere licenziata da quel tribunale che pur deve giudicare sulle prove e sulle questioni di diritto sostanziale e formale: questioni che, grazie a tale intervento, s'intrecciano e s'accumulano con le prove e le questioni direttamente interessanti la causa penale. Che dire poi dei maggiori privilegi onde oggi la nuova politica criminale propone si ricolmi la vittima del delitto con temerario e ingiusto sacrifizio delle ragioni della penalità? Ma queste ragioni e le ragioni del giudizio penale si possono fraintendere, dimenticare, conculcare persino, e non per questo esse si potranno far ammutolire. Fuori della oralità della prova, fuori dell'esame immediato degli elementi sui quali deve formarsi la convinzione del giudice, sarebbe vano cercare un motivo *assoluto* di giustificazione per le forme *speciali* del procedimento penale. E se in questo si trova opportuno che le domande civili della vittima del reato possano essere fatte valere, ciò sia ammesso alla immancabile condizione che il principio speciale della prova e della formazione del convincimento in materia penale abbia a essere pienamente rispettato e applicato. Ora le ingerenze civilistiche insieme alle eventuali passioni di parte offesa non di rado possono turbare il corso regolare della formazione della prova e del convincimento sull' oggetto essenziale della causa, che è il reato e la colpabilità dell'imputato.

L'attenzione del giudice e del giurato si volge sopra circostanze fuggevoli, in mille guise connesse e dissociate, concordanti e cozzanti fra di loro, e tutte già richiedenti prontezza di percezione e di esame, concentrazione della mente, assenza insomma di ogni causa di distrazione e di debolezza dell'attenzione. Non vi ha, nè vi può essere, allora, interesse prevalente nè dell'accusa, nè tanto meno del danneggiato costituitosi parte civile, a che egli rimanga attivo nel processo penale anche a scapito di quello dell'attenzione al movimento delle prove orali e del dramma del dibattimento. Questo hanno compreso bene fin da loro tempo gli antichi Romani, questo hanno compreso pure i legislatori moderni che non seguirono pedestremente il francese. Ma essi, meno intenti a comporre un sistema formale apparentemente uniforme, di quello che a far servire la forma di garanzia alla sostanza del diritto, con passo franco sono andati incontro senza titubanze a quella possibilità di *contradizioni apparenti* fra giudicato penale e giudicato civile, che forma la costante preoccupazione e il tormento dei legislatori formalisti.

Se le due prove, la civile e la penale, fossero riducibili, e sempre, a un comun denominatore, fossero due quantità di natura omogenea da potersi comparare sempre fra di loro, ben a torto si permetterebbe dal legislatore che con una sentenza fondata sulla prova penale si affermasse o negasse ciò che fosse contenuto nella sentenza fondata sulla prova civile, e viceversa. Ma così non è; e non è perchè la natura delle cose fa necessariamente diverse le due specie di prova, sia che si considerino nella loro origine di fatto e nella formazione loro, sia che si risguardino nel momento delle valutazioni loro per parte dei giudicanti. L'argomento non ha bisogno di essere dimostrato in questo luogo: basta qui tenerlo chiaro nella mente e coordinarlo alla questione della eventuale incompatibilità del concorso dell'azione civile per l'indennizzo con la penale. Se vi sono casi nei quali la coscienza universale imperiosamente vuole che *differenza di giudizi* non si produca, tali casi non sono designati da alcuna straordinaria o speciale abilità tecnica di procedurista o di giurista, perchè la differenza, il contrasto si riscontrerà di certo in giudizi eretti sulla base di materiali identici, sì di fatto che di diritto, identici non solamente nel punto o nei punti di questione giuridica, ma prima ancora, e negli *elementi* di prova e nelle *forme*, con cui gli elementi stessi si presentano all'esame, sono esaminati e giudicati. La indipendenza delle due giurisdizioni, civile e penale, se può dirsi davvero assoluta in qualche rispetto, assoluta essa è per fermo non là solo dove dell'obietto del giudizio si tratta, ma altresì dove occorre la detta differenza essenziale negli elementi e nelle forme di estimazione della prova: in questo secondo aspetto è forse anzi più manifesto il carattere assoluto della indipendenza; perchè la prova penale resta sempre orale e di percezione immediata, mentre la civile può nel concorso delle due azioni rinunziare alle proprie forme e accettare quelle della prova penale.

Il processo norvegiano si distingue dal franco-italiano anche in tema di questioni pregiudiciali. La indipendenza delle giurisdizioni come non poteva interpretarsi quale motivo per escludere interamente il concorso dell'azione civile con la penale (a tanto giunge invece il processo anglo-americano e quasi a tanto giungono, tuttavia con norme affatto differenti fra di loro, il processo germanico e l'olandese), così parimenti non parve buona ragione per negare al giudice penale la potestà di risolvere le questioni pregiudiciali di

qualunque natura esse sieno. Tali questioni sono istruite e giudicate nella causa penale, riservata del resto al tribunale la facoltà di sospendere la causa penale, fino a tanto che il tribunale civile non le abbia risolute esso, senza che peraltro la sua decisione vincoli la soluzione della questione penale (§ 4, id. § 261 germanico e § 5 progetto danese del 1875). Non è chi non veda la dignità in tal modo meritamente conferita al giudice a vantaggio della giustizia penale: dignità accresciuta dal potere di dichiarare, su proposta del pubblico ministero, invalido il matrimonio, dalla cui invalidità appunto dipenda la causa penale (§ 445, contr. al. 3 del § 5 austriaco). Ed è nello stesso senso che va spiegata la facoltà di sentire come testimonio persino l'accusatore privato (facoltà che pur parrebbe incompatibile rispetto a una parte *principale* qual è l'accusatore privato), nonchè la regola per cui anche la parte lesa, benchè aderente al processo penale, ammessa come testimonio (§§ 437, 450).

Come in tema di azione civile derivante dal fatto delittuoso, così anche in tema di questioni pregiudiciali civili, l'indipendenza delle giurisdizioni non è un mero principio astratto, ma è una conseguenza logica e pratica della differenza delle forme e dei criteri probatoriali nei due processi, differenza determinata da quella degli obietti. Il processo civile è di ragione privata. Elevando oltre questa ragione la forza del giudicato civile che pone termine al medesimo nei casi di questioni pregiudiciali rinviate dal magistrato penale, ognorachè siavi accusa di ufficio senza concorso della parte civile si recherebbero ai terzi un danno o un vantaggio egualmente ingiustificabili. Che se vi sia parte civile con accusa subordinata alla querela, e se quindi alla eventuale giurisdizione civile la parte lesa abbia già rinunziato, l'unicità di giurisdizione (la penale) è allora implicita e sottratta senz'altro a ogni contestazione. La stessa possibilità che la questione della validità del matrimonio venga risoluta diversamente nella sede civile, dove a tale riguardo possono essere in vigore regole speciali, non è buona ragione di estendere la forza del giudicato civile. Bene osservano i motivi del processo danese: che il principio secondo cui nessuno possa essere condannato a pena senza la prova della sua colpabilità, vieta di riconoscere alla precedente sentenza civile un valore diverso di quello di un semplice *mezzo di prova* che può servire a dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico in questione, mezzo di prova il cui peso si determina dal tribunale penale con libertà di convin-

cimento ai termini delle regole generali sulla prova; che inoltre ciò avrà anche per effetto di prevenire la temuta contradizione dei giudicati, contradizione che se può avverarsi nella speciale ipotesi che nell'intervallo fossero venute fuori nuove prove, sarebbe giustificata in causa di queste stesse prove, le quali poi d'ordinario provocherebbero appunto un giudizio civile di rivocazione. Del resto, nonostante il silenzio del legislatore, è chiaro che contradirebbe alla logica del principio il rendere obbligatoria in un successivo processo civile la decisione della questione civile presa in sede penale.

Mentre l'accusa ha sì grande importanza da bastare a definire la natura del processo, alla sua volta la difesa, quale mezzo necessario di attuazione del contradittorio formale, supplito dall'implicito soltanto nei casi minimi e con serie cautele, mostra la sua eccellenza, e in tema di libertà personale dell'imputato, e in tutto il corso della istruzione di ciò che in senso rigoroso chiamasi prova, e che per tale motivo si fa esclusivamente al cospetto e sotto l'immediata vigilanza del giudice. Alla difesa quindi si ricollega anzitutto, e qui più strettamente che in altri rapporti, la responsabilità dei funzionari e dei difensori. Il codice della Norvegia non s'arresta al dolo come il diritto franco-italiano, ma colpisce anche la semplice trascuranza o condotta sconveniente, nè limitasi a minacciare la pena, sì obbliga ancora all'indennizzo (§ 466). Della indennità dovuta dall'erario alla persona assolta dopo aver scontato una pena, o a quella assolta o il cui procedimento fu sospeso dopo una carcerazione preventiva (§§ 469 sgg.), non occorre di fare qui una menzione speciale. Giova piuttosto avvertire, che alla stessa guisa che si è creduto di ammettere l'arresto per timore di collusione (§ 228, 3°), fu esclusa la indennità per colui che sofferse ingiustamente la detenzione preventiva, quando dai suoi atti si debba inferire l'intenzione di subornare testimoni al falso o a non deporre (§ 479). Non senza ragione l'arresto per collusione è oggi da molti reputato un avanzo del principio inquisitorio. L'inquirente è troppo interessato a prendere come verità ciò che il suo concetto direttivo dell'istruzione gli fa presupporre, onde saprà difficilmente discernere il caso di serio tentativo o pericolo di collusione da quello in cui l'imputato altro non fa che adoperarsi per la propria legittima difesa. Ma oltrechè la formula usata per il rifiuto della indennità è più cauta di quella per l'arresto, ognuno sente che la nota di biasimo andrebbe

riservata al solo arresto per collusione, che intacca il principio accusatorio, — nota che però la costante difesa assicurata all'imputato in un'istruttoria generalmente pubblica mitiga di molto, — laddove il rifiuto d'indennità priva soltanto di un bene senza addurre poi un male positivo.

In quale conto sia tenuta la difesa nella istruzione delle prove, lo si scorge subito alla semplice lettura del capitolo decimo. Basta questa lettura perchè sorga spontanea la domanda, se ci sia un'altra legislazione che usi altrettanta larghezza verso l'imputato per la sua difesa. Dal momento che un uomo sia imputato, cioè sottoposto a processo penale, dal momento che contro di lui siasi fatto qualche atto di sequestro, perquisizione, arresto o altro simile (§ 97), egli ha diritto di farsi assistere da un difensore, e anche da due dinanzi alle assise, in qualunque stadio del procedimento (§ 99). Inoltre, salvo per fare prove speciali al dibattimento quando l'imputato sia attendibilmente confesso (§ 373), salvo quando si proceda per ingiunzione penale e in generale nelle cause di polizia (§ 377), (ma anche in questi casi il difensore dev'esserci al dibattimento se la causa si tratti in sede di nuova discussione, § 404), salvo ancora quando il pubblico ministero appelli dinanzi al tribunale supremo in favore del condannato (§ 389 al. 2), e in fine quando siavi accusa esclusivamente privata, nel qual caso non si nomina d'ufficio il difensore perchè il privato deve avere già un avvocato (§ 432), salvo ciò, in tutti gli altri casi l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria: 1° nel dibattimento, negli esami testimoniali e nelle perscrutazioni fatte fuori e in anticipazione del dibattimento per la difficoltà o impossibilità o non necessità di farle al dibattimento (§ 296), o per il pericolo in mora o la rinuncia del pubblico ministero a farla, o per la facoltà di testimoni di non comparire al dibattimento; 2° negli esami testimoniali e nelle perscrutazioni di cui si ritenga di giovarsi poi come prova nel dibattimento; 3° nelle udienze tenute senza avvertire l'imputato o, se questo sia detenuto, senza essere egli comparso; 4° nelle udienze dalle quali siasi escluso l'imputato per evitare che la sua presenza frustrasse o ponesse in pericolo il fine del processo (§ 278 ul. al.). Di più, allora può anche delegarsi un difensore d'ufficio a rafforzare la difesa elettiva (§ 101); inoltre, anche fuori dei detti casi di difesa obbligatoria, sempre che sia necessario per la speciale qualità del caso, un difensore d'ufficio è deputato all'imputato impotente a provvedersi di uno elettivo (§ 102): e in

fine a tutela degl' interessi dell' imputato il tribunale può persino consentire che a lato del suo difensore si presentino altre persone (§ 112).

Recentemente si è discussa a fondo la questione dell'istituto della difesa. L'idea che all'accusa governativa dovesse corrispondere una difesa ufficiale o pubblica, un tribunato della difesa, come disse il Carrara, sembra attendere che si rafforzi la valorosa, ma ancor troppo scarsa schiera de' suoi propugnatori convinti e caldi, quale da ultimo l'ungherese E. Balogh, consigliere d'appello a Budapest (1). L'ufficio dell'avvocatura dei poveri, soppresso in Italia nel 1865 per un gretto motivo finanziario, avrebbe potuto, sussistendo, facilmente trasformarsi, elevarsi a difesa pubblica per tutti gl'imputati di qualunque condizione sociale. Così, penetrando nei primi e spesso più importanti movimenti dell'informazione e della istruttoria, avrebbe risoluto una buona volta, e davvero, il più grave problema della procedura penale tutta quanta, cioè quello di una buona istruzione delle prove nell'interesse obiettivo della verità materiale, il solo interesse veramente degno di essere curato da una società civilmente progredita in tema di diritto *individuale pubblico* della difesa penale. Naturalmente ciò che si deve volere, non può essere un cumulo di funzioni, che oggi si deplora già nel giudice istruttore, e che riprodotto nel pubblico accusatore, sarebbe di gran lunga anche peggiorato. Nessuno si lascerebbe facilmente persuadere, che la custodia degl'interessi pubblici della difesa abbia ad essere affidata al pubblico ministero quale rappresentante di tutti gl'interessi pubblici senza distinzione. L'imputato ha diritti suoi propri da difendere: sono diritti pubblici, perchè si fanno valere in confronto del pubblico potere dello stato che lo perseguita in giudizio; ma diritti subiettivi di lui. Riassunti nella pubblica accusa, essi si trasmuterebbero senz'altro in potestà, perchè solo in forza di un potere pubblico si potrebbe concepire un accusatore obbligato a curarsi della difesa subiettiva dell'accusato; laddove invece nessun principio giuridico si oppone a che questa difesa venga dallo stato stesso, non solamente assicurata come ora in via di regola generale, ma altresì ordinata in un ufficio pubblico permanente, analogo e

(1) *Bulletin de l'Union internationale de droit pénal*, VIII vol., pag. 109-130. I precursori, citati dallo stesso E. Balogh in questo suo stringente *Rapport* sulla *instruction contradictoire*, sono: Carrara, Hugo Meyer, Otto Friedmann, Hermann Ortloff, Eynard-Duvernois.

correlativo a quello dell'accusa. Chi mai potrebbe di ciò dubitare, oggi che lo stato si mostra già d'un tratto così sollecito nel provvedere, persino mediante le assicurazioni obbligatorie, alla protezione degli operai negl'infortuni sul lavoro? Protezione nobilissima di certo, questa, ma che, al confronto della difesa penale, pur tuttavia apparisce tanto meno strettamente, o solo mediatamente connessa con la missione originaria dello stato. Nè l'accusato difende solo la propria libertà, mentre non è affatto possibile tracciare una linea netta di separazione fra l'interesse della sua libertà individuale e l'interesse della libertà generale, in quanto dalla protezione della prima dipenda anche la protezione della seconda.

In tale stato di cose a maggior ragione si approva l'istituto della difesa obbligatoria, onde lo stato deve, deputando difensori d'ufficio, provvedervi ove occorra, ogni qual volta cioè la necessità ne sia resa manifesta dal pericolo cui sono esposti i beni attaccati dal processo. Se, elettivo o delegato d'ufficio, il difensore non giunga mai a guadagnarsi la stima d'imparziale che gode il giudice, neanche il pubblico accusatore può vantare eguale stima d'imparzialità. Dove c'è controversia, non possono mancare le parti, e queste per quanto onestamente si sforzino di attenersi scrupolosamente alla serena ricerca del vero, sempre, e in ogni caso almeno rispetto all'opinione che il vero sia scoperto, si debbono riconoscere subordinate al giudice.

L'assistenza obbligatoria del difensore va essa estesa all'interrogatorio dell'imputato nell'istruzione preliminare? Il legislatore norvegiano non lo ha creduto. L'interrogatorio è insieme un mezzo di istruzione e un mezzo di difesa; laonde, salva la piena libertà dell'imputato di rispondere o no come creda, sarebbe difficile escluderlo affatto. Nel primo senso, dall'interrogatorio non si può ricavare una vera prova obiettiva; l'indizio o gl'indizi che se ne traggono, non altrimenti acquistano un valore, e veramente non di rado notevole, se non per il concorso di altri indizi e prove. Ma allora l'interrogatorio non è più semplice, allora è complesso, perchè l'imputato assiste ad altre prove e l'interrogatorio diventa un vero costituto obiettivo. Se nel primo caso l'assistenza del difensore riuscirebbe un impaccio superfluo e fors'anco pericoloso, non così nel secondo. Là si cerca solo di ottenere una schietta e spontanea risposta, e però " non è permesso all'imputato di consigliarsi col suo difensore

circa le risposte che deve dare immediatamente alle questioni a lui rivolte „ (§ 259 al. 1). Qua invece si penetra già nella formazione e discussione di ciò che può diventare prova obiettiva, e quindi il carattere formale della prova non può più mancargli. A questo punto l'istruzione preliminare contiene già gli elementi di un attacco; il sindacato, la difesa è dunque di diritto; e questo diritto non è solamente subiettivo, ma anche pubblico. Nè più nè meno, del resto, che il diritto stesso dell'accusa; il quale non essendo autoritativo perchè non rappresenta l'imperio, che è proprio soltanto della legge, è esso pure subiettivo, quale necessariamente ogni diritto di parte. L'accusa rappresenta lo stato come parte che prende l'iniziativa e ne ha la responsabilità; la difesa rappresenta pur essa lo stato, ma solo a motivo della libertà individuale minacciata da quella iniziativa, libertà che va tutelata per un principio d'interesse generale.

All'infuori però di un interrogatorio obiettivo, l'assistenza del difensore, oltrechè precoce, sarebbe praticamente impossibile nella quasi totalità dei casi. Se, nonostante lo sforzo fatto dalla legge francese dell'8 dicembre 1897, gli inconvenienti si mostrano inevitabili anche dove non si tratti del semplice interrogatorio piano, e in generale del primo interrogatorio, ma si estendono a quelli obiettivi che gli tengono dietro, ciò dipende unicamente dalle difficoltà pratiche, e queste si possono eliminare con savie disposizioni, senza bisogno di escludere la difesa nel momento in cui si forma o acquista la vera prova, o la si discute in presenza del giudice istruttore. Al quale proposito sembra doversi applaudire alla prudenza del legislatore austriaco e del norvegese, i quali, a differenza del germanico, non credettero superfluo l'istituto dei due testimoni giudiciali o istrumentali nelle udienze dell'istruzione preliminare, perchè i medesimi rafforzano il freno che può trovarsi nel cancelliere, senza che, semplici testimoni che essi sono, abbiano mai nè il diritto nè le cognizioni e le attitudini necessarie e proprie del difensore per protestare o fare proposte nel *merito* stesso degli atti. Non è il timore della parzialità volontaria che s'invoca qui, ma quello dell' inesattezza o trascuranza involontaria. Il giudice nel dibattimento è dalle parti e dal pubblico aiutato a sorvegliarsi da sè; nell'istruttoria preliminare egli dev'essere contento di codesto benefico aiuto prestatogli da una legge che ad ogni cautela utile offre la sua ospitalità.

Ma l'istruzione preliminare non basta disciplinarla bene con le

dovute garanzie; bisogna prima ancora saperla circoscrivere ne' suoi limiti razionali. A questo riguardo potrà sembrare forse troppo ardito il sistema norvegese, non tanto perchè limita l'istruzione formale obbligatoria alle sole cause di assise, quanto piuttosto perchè in queste egli permette che se ne prescinda se vi sia il consenso dell'imputato (§ 271 al. 2), mentre poi, e giustamente, all'accusatore privato è tolta la facoltà di chiedere l'istruzione formale nelle cause scabinali, sempre obbligatoria per lui invece nelle cause di assise (§ 426).

Il sistema va considerato in relazione al principio accusatorio con la oralità e l'esame immediato. In tale relazione esso è logico e pratico al tempo stesso. Non si creda indifferente l'istruzione formale rispetto al giudizio definitivo. Se in un senso essa prepara gli elementi probatorii dell'accusa e questa avvalora in modo da attribuirle tutta la forza legale di cui abbisogna per determinare il giudizio definitivo, d'altra parte essa si risolve, di fronte a questo, anche in *una specie* di giudizio di primo grado. Si chiuda con un formale giudizio di invio a dibattimento, oppure senza di esso e per semplice atto di accusa che il pubblico ministero fondi sulle risultanze dell'istruttoria, l'istruzione giudiciale è operazione autoritativa. Il giudice che la compie, rappresenta la legge, non fa opera di parte, e tale non può essere nè il perquisire e fare visite domiciliari, nè ordinare sequestro, arresto, carcerazione, scarcerazione, o libertà provvisoria e cauzione, nè l'esaminare testimoni o periti col vincolo del giuramento, vincolo che unisce il momento dell'istruzione preliminare al giudizio.

Lo stato ha interesse che l'istruttoria riesca atta davvero a suffragare l'accusa formale, se ve ne sia ragione. Si dice, che dal complesso delle prove raccolte ed esaminate in questa fase del processo, scaturisca una probabilità seria, sì dell'esistenza del fatto reo, che della reità dell'incolpato. Ma il più ovvio e semplice modo di persuadersi che tale probabilità esistesse, si è quello di confrontarla con l'esito del giudizio definitivo. Così accade infatti che della bontà delle istruttorie si giudichi sulla base del rapporto numerico tra le accuse o gl'invii a dibattimento e le condanne in seguito proferite.

Veramente questo criterio, per ciò che è insufficiente, non sarebbe il più esatto, sì per le differenze *formali* fra istruttoria e dibattimento, sì ancora per quelle *sostanziali* derivanti dalla forza delle prove fatte nella fase definitiva. Ma in pratica esso suole prevalere,

e non solamente presso i profani, sibbene ancora presso gli esperti della materia. Intanto, a ragione o a torto, così è, e la fiducia popolare nel retto andamento delle istruttorie di regola non si misura che sulla base del confronto col numero delle condanne, ciò che conduce ben di sovente a gettare lo scredito sulla giustizia penale.

Bisogna riconoscere che qui due sono le cose importanti: anzitutto risparmiare quanto più si possa l'occasione di simili confronti riducendo nei limiti dello stretto necessario i casi di istruzione formale obbligatoria; e poi in questa istruzione ammettere tutta quella pubblicità per le parti, o meglio tutta quell'attività difensiva rispondente all'offensiva, che sia compatibile con le rigorose necessità della scoperta del vero e dell'effettiva applicazione della pena a colui che fosse dichiarato colpevole. Sono due cose che si legano strettamente fra di loro. Nè l'avere assicurato all'imputato l'esercizio del suo diritto di difesa durante l'istruzione, esime dal dovere di scemare l'attività istruttoria della prima fase. Senza tener conto delle ragioni ben note e ricordate che inducono a un giudizio alacre, esemplare, immediato del fatto che ne forma oggetto, o prossimo alle fresche fonti della prova, l'interesse non meno alto di evitare possibilmente la formazione di un dualismo fra l'esito dell'istruttoria e quello del dibattimento, basta a giustificare il legislatore norvegese. Non diverso è d'altronde l'interesse che *di regola* si oppone a una seconda istanza sulle questioni della prova del fatto.

Sol chi non teme di favorire le trascuranze nel giudizio penale sul fatto, può aprire con facilità le porte al rimedio dell'appello. Similmente il legislatore che alla fiducia delle parti direttamente interessate sostituisce la propria subordinata a certe regole archetipe di formalità, non sa persuadersi che i casi di vera necessità di una istruzione formale li possano sovente riconoscere meglio le parti stesse. Così si mostra una scarsa cura della stima che devono sempre godere gli atti compiuti dal giudice per istruire le prove. Se fossero compiuti dall'accusatore e dalla polizia posta a'suoi ordini, non sarebbero protetti da tanta presunzione d'imparzialità da potersi nel dibattimento contrapporre o confrontare al giudizio che lo definisce. Invece qui il giudice si limita a un servizio istruttorio per l'accusa, e non già per il giudizio stesso definitivo. Ma, quale che si voglia il motivo di questo incarico, sia che lo si creda intrinsecamente proprio della funzione imparziale del giudice, sia che lo si consideri una semplice ma praticamente opportuna delegazione di

un ufficio proprio dell'accusatore, dal momento che opera di giudice sia ormai istruire le prove, per nesso psicologico fatale essa apparisce realmente come atto d'imperio, come giurisdizione. Eppure, all'infuori delle deliberazioni concernenti gli episodi dell'istruttoria (perquisizione, sequestro, arresto, ecc.), e salvo quelle necessarie per risolvere le controversie fra le parti (o fra parte e giudice istruttore), il giudice dell'istruzione non avrebbe da emettere giudizio ulteriore, come a torto vogliono invece i processi misti, che lo investono del potere di ordinare l'invio dell'imputato a dibattimento, cioè del potere di accusare, che è proprio *esclusivamente* della parte accusatrice responsabile.

In Norvegia si è tagliato corto a queste ingerenze inqusitorie col creare un solo magistrato per l'istruzione, cioè il giudice istruttore, affidando del resto al tribunale stesso la chiusura dell'istruttoria e le deliberazioni di carattere contenzioso (capit. 22). Parve colà che la separazione più importante di funzioni qui fosse quella tra l'istruttoria e l'accusa, rinunziando, probabilmente per motivi di pratica opportunità, a una separazione rigorosa e costante del contenzioso istruttorio dalla direzione e chiusura dell'istruzione formale. Nè si può dire che il legislatore sia poco tenero delle ragioni fondamentali su cui riposano le incompatibilità giudiziarie. Tanto egli ne è tenero, da ammettere che, a istanza di parte, il giudice abbia facoltà di riconoscerle esistenti anche dove si riscontrino " circostanze speciali atte a diminuire la fiducia nella imparzialità di un giudice o scabino o di un cancelliere „ (§ 68), cicostanze pertanto non designate nella legge, ma desunte solo dal criterio giudiciale applicato alle relazioni di fatto. Tanto ne è tenero, che anche gli avvocati esercenti egli esclude dall'ufficio di giurato (§ 37 n. 8).

Si avverta che l'ordinamento norvegiano attribuisce all'imputato e al difensore, non meno che al pubblico ministero, il diritto di assistere alle udienze giudiciali istruttorie, e il diritto di presentare, anco in caso di espulsione per un contegno turbativo e sconveniente od offensivo della dignità del tribunale (§ 119 al. 2), e parimenti in caso di allontanamento per evitare che un imputato oda ciò che si dica da un altro (§ 259 al. 2), le osservazioni e le proposte che stimino di dover fare. Ciò, ben inteso, non esclude l'ordine di ritirarsi durante l'esame di un testimonio che in tale presenza non farebbe una deposizione sincera, e neppure esclude che " in circostanze speciali „ si ordini il totale allontanamento, impugnabile però

con ricorso, dell'imputato e del suo difensore elettivo, per la necessità di evitare che venga altrimenti frustrato o esposto a pericolo il fine del processo (§ 278). In un cotale ordinamento la pubblicità dell'istruttoria, pubblicità di regola estesa a chiunque, e non limitata solo alle parti, le quali godono quindi altresì del diritto di prendere, sotto le suaccennate riserve, cognizione del verbale di udienza e degli atti della causa (§ 280 al. 2 e 3), e persino di chiedere, se esse sieno concordi, la chiusura dell'istruttoria (§ 281 al. 2), bene supplisce al difetto di quella rigorosa e costante separazione di atti o funzioni istruttorie, per la quale altre legislazioni si dànno molto pensiero. Oltre a un certo punto la logica delle distinzioni formali non deve andare; un'altra logica ne piglia allora il posto, quella cioè della efficacia inerente al principio direttivo. Nell'istruttoria questo principio, quando non sia addirittura il desiderato istituto della difesa pubblica, è la pubblicità per le parti con un contradittorio temperato, ma sufficiente, intero. Gli altri ripari più di sovente formano nel processo un ingombro di forme o vane o feconde di controversie molteplici, di procedure incidenti, di nullità di rado tutelari, nocive sempre alla rapidità e all'esemplarità del giudizio.

Fedele al proprio metodo che guarda sempre, nelle forme, alla protezione reale, effettiva, dei diritti delle parti, il legislatore della Norvegia non ha fatto buon viso a quella creazione ingegnosa del legislatore francese, che è la polizia giudiziaria. Istituto intrinsecamente contradittorio e imbarazzante, non può essere corretto senza escluderne gli elementi prettamente giudiziari, cioè il giudice istruttore e il pretore (in Francia il *juge de paix*), la cui indipendenza, minacciata dall'influenza che vi esercita il pubblico ministero qual capo di essa polizia giudiziaria in rappresentanza del potere esecutivo, sarebbe invece per l'appunto la condizione della fiducia nella imparzialità assoluta degli atti compiuti a mezzo della medesima. E venga pure sciolto il pubblico ministero dal vincolo che lo pone alla dipendenza del potere politico; ma basterà? La polizia giudiziaria si distingue dalla polizia amministrativa o politica, perchè ha per ufficio, non di prevenire i reati, ma di scoprirli e di raccoglierne le prove. Si lasci qui da parte l'ulteriore e controverso ufficio che insieme con questi si suole da molti attribuire alla polizia giudiziaria stessa, di deliberare cioè l'invio dell'imputato a dibattimento.

È però sempre ardua cosa spezzare una catena di atti che spontaneamente si succedono gli uni a occasione degli altri, come accade precisamente di quelli che fa il funzionario di polizia amministrativa per prevenire i reati, mentre, non prevenuti, questi si debbono però scoprire cercando di acquistarne le prove.

Questo stato di cose non sembra avere giovato alla formazione di una polizia veramente degna di essere chiamata giudiziaria, distinta cioè per quella capacità, unità e coesione, per la dipendenza diretta dal pubblico ministero, che è quanto di più necessario, urgente per la sua riforma. Intanto i legislatori in grande maggioranza poco o nulla di meglio seppero fare, che limitarsi a porre a servizio della procedura giudiziaria quegli stessi funzionari amministrativi e politici che sono chiamati alla prevenzione dei reati. Già, se non si voglia moltiplicare gli ufficiali di polizia, converrà bene giovarsi della maggior parte almeno dei medesimi per ambe le specie di funzioni, preventrice e giudiziaria, e così avviene in realtà dovunque le due polizie esistono. Ma poi l'ufficio di raccogliere le prove e di indicare i reati da scoprire e le persone da perseguitarsi, è troppo delicato perchè possa essere affidato, in una minuta e paziente investigazione formale, ai soli funzionari di polizia amministrativa. La direzione di un giudice può dunque credersi necessaria, o almeno molto opportuna; come necessaria sarebbe del pari la direzione o l'opera stessa del pubblico ministero, quando intervenga nella speciale istruttoria di prove flagranti. Ma se nel secondo caso non tanto si cerca l'imparzialità e autenticità dell'atto istruttorio, quanto la flagranza, nel primo invece son quelle appunto le precipue ragioni dell'ufficio conferito al giudice; ed è il giudice solo che può assicurare la imparzialità e l'autenticità, non davvero i funzionari di polizia, ancorchè questa si chiamasse giudiziaria anzichè preventiva: il nome non muta l'ufficio.

A che pro dunque codesta combinazione dei due elementi, e sia pure assumendo il politico col vincolo dello speciale giuramento di esercitare funzione d'istruttoria giudiciale, mentre in realtà la fiducia resta sempre spontanea, e quella valutata, se non imposta, dalla legge si ricollega essenzialmente alle qualità e condizioni possedute dal giudice? I rapporti, i verbali provenienti dalla polizia ispirano la fiducia che è giustificata dall'abilità, dalla rettitudine dei loro autori, e dalla dignità della loro condizione come funzionari o ufficiali pubblici. Elevare, come fa il codice francese, il valore pro-

batorio di tali atti in giudizio sino ad aver forza di prova oppugnabile soltanto con un processo formale di falso (contr. § 129 norvegese), non pare che sia opportuno, neppur quando a tal fine si richiedessero condizioni di rigore simili a quelle richieste dal detto codice. La teoria della prova legale ha fatto il suo tempo, tanto nell'istruttoria, quanto nel giudizio. Ciò che per contro rimane e deve rimanere, si è la distinzione fra l'atto costituente vera prova giudiciale, e quello che tale non sia, si chiami semplice informazione o altrimenti. La distinzione fra l'atto giudiciale propriamente detto, che è atto necessariamente di diritto obiettivo e non di semplice diritto subiettivo pubblico, e l'atto politico o amministrativo in servizio dell'istruttoria giudiciale o del giudizio, è una distinzione dedotta dalla natura stessa delle cose e costante perciò. In virtù di essa il pubblico ministero è escluso, salvo le speciali facoltà nei casi di flagranza, dal diritto di fare interrogatorii, esami testimoniali con giuramento, perquisizioni, visite domiciliari, sequestri, ordinare perizie con giuramento, la detenzione preventiva, la cauzione per i liberati dalla medesima, ecc. In virtù di essa il giudice istruttore non è mai ufficiale di polizia (la si denomini pure giudiziaria) come lo farebbero credere i Francesi; è giudice inquirente, ma è giudice, non un semplice ufficiale; e investito qual è di giurisdizione, decide e ordina, perchè agisce quale rappresentante della legge, del diritto obiettivo applicabile al caso concreto. E voglia il cielo che in un avvenire non lontano l'attività sua si riduca a ciò solo che dev'essere l'ufficio puro e semplice di giudice, e che si spogli quindi del dono dell'inquisizione, dono inevitabile ora, ma sempre infausto. Allora della istruttoria tutta saranno investite le parti medesime secondo la natura dei rispettivi interessi; e ciò perchè la difesa sarà elevata, non meno dell'accusa, a funzione pubblica e ufficiale, onde ben potranno entrambe ammettersi a tutti senza eccezione quegli atti della ricerca, che giustizia richiede ai fini dell'una e dell'altra del pari.

La prova, questo centro di gravità di ogni atto del processo, si prepara e si fa secondo norme piene di senso pratico e di prudenza. Alla confessione spontanea, sincera e corroborata per modo che della sua esattezza non si abbia ragione di dubitare, il legislatore accorda un'attenzione speciale, ma unicamente al fine di semplificare la procedura, e non mai per derogare al principio della libertà di con-

vincimento del giudice. E si noti che nei casi in cui il codice ammette il procedimento per ingiunzione penale (vedi più innanzi) perchè sieno applicabili soltanto l'ammenda o la confisca o la pena sia di preferenza (in caso di alternativa con altra) pecuniaria e non possa superare il carcere, e nelle cause di polizia in generale (§§ 287 comb. col § 377), nonchè nelle cause incondizionatamente subordinate all'accusa privata (§ 430), " la contumacia potrà essere considerata come una confessione " (§ 253 in fine). Col consenso dell'imputato, la confessione elimina l'atto di accusa e gli scabini assessori nel giudizio di competenza scabinale (§§ 23 e 283). Poi, come altri modi specialmente indicati, così essa pure attribuisce al pubblico ministero la facoltà di estendere l'accusa oltre l'ambito dell'atto di accusa, senza che però ne venga aggravio di pena (§ 291 n. 2). Essa ha l'effetto inoltre di abbassare alla competenza inferiore le cause di assise (§ 21) o scabinali (§ 23 combin. col § 283). Infine la confessione circoscrive tanto le produzioni probatoriali nei limiti del bisogno quale lo stimi il giudice stesso (§§ 302, 331, al. 1), quanto l'intervento obbligatorio del difensore e del pubblico ministero (§ 373).

È lecito chiedere se tali influenze puramente formali, esercitate o dall'adesione dell'imputato alla ingiunzione penale, o dalla sua confessione giudiciale, siano veramente così gravi, da doversi respingere, come sono respinte nella gran maggioranza delle legislazioni continentali. Notevole eccezione fanno in parte quelle di non pochi cantoni svizzeri. Si parla della purità del principio di accusa; ma rispetto al fine pratico della giustizia nelle condizioni concrete, questo principio è un mezzo che va coordinato al fine. È vero che il giudizio sulla sincerità, spontaneità e forza probante della confessione apparisce precoce, e quindi potrebbe anche essere pericoloso, perchè spetta solo al giudice di merito, come a lui solo, del resto, va riservata la valutazione delle circostanze modificative che possono scemare la pena fino a comprenderla nella competenza dei magistrati inferiori. E questo argomento sembrerebbe decisivo specialmente per escludere ogni sottrazione di materia alla competenza del magistrato popolare.

Ma se in principio le competenze devono essere fisse, se può in pratica accadere, per esempio, che la confessione dell'imputato ricopra, sotto le più serie apparenze, un falso per procurarsi una prova dell'alibi in un reato più grave realmente commesso nel me-

desimo giorno in cui avvenne quello per il quale pende l'accusa, e se la confessione può per la natura delle cose esser fatta forse troppo più facilmente nell'istruttoria che non nel dibattimento, ciò nullameno in tutti i casi le garanzie della giustizia possono con le debite cautele conservarsi ancora intatte. Chi dubita, per esempio, che un fatto nuovo emerso al dibattimento basti a giustificare un'altra accusa, e che alle modificazioni aggravatrici del fatto provvedano in generale i quesiti al giurì, ove l'accusa venga formulata con prudenza? Il fatto, perchè nuovo, non poteva essere stato obiettato prima, e quindi neppure essere stato confessato. Gli aggravamenti scoperti solo durante il dibattimento, non possono essere che rare eccezioni, perchè nell'atto di prendere in esame orale la confessione, il magistrato esperto saprà, coadiuvato dal pubblico accusatore, scorgere gl'indizi della reticenza o del falso; e ciò basterà perchè alla confessione manchi la virtù di modificare la competenza e similmente. Per maggiore lealtà poi dovrebb'essere obbligo del magistrato di avvertire l'imputato dell'effetto che avrà la sua confessione, onde l'effetto sarebbe da lui stesso consentito o voluto. Che se, ciò nonostante, la condanna sia fondata in parte o interamente nell'errore, possono il pubblico ministero e l'imputato chiedere una nuova discussione dinanzi al tribunale di assise (§ 400).

Nè la fissità della competenza è tal principio rigoroso nelle sue applicazioni *legislative*, che nulla si possa ammettervi di facoltativo in favore delle parti. Anche qui la forma non va pregiata per se stessa, ma per il servizio di garanzia che rende al diritto in concreto. Messe da parte le cause che credonsi di natura specialmente appropriata alla competenza del giudice popolare, come quelle di carattere politico, le sottrazioni che a questo magistrato si facciano per volontà delle parti quando la confessione ha già di per sè scemata la solennità del giudizio, sembrano più fondate di quelle che di propria iniziativa operasse il giudice, anche contro la volontà delle parti, per motivi dedotti dalla entità del fatto in concreto e dalla natura della prova. Già nell'istruzione preliminare si vede la flagranza, e la stessa confessione, esercitare una influenza assai grave, perchè per esse si viene a sostituire il pubblico ministero nella più parte delle funzioni giudiziarie, senza che l'imputato abbia nemmeno il diritto di opporsi a questa forma di istruzione e di processo sommarissimo. Orbene il legislatore norvegese non fece altro che applicare questo concetto alla competenza, e attribuì alla confessione la

virtù di trasferire la causa al giudice inferiore, purchè o il reato non sia punibile con pena maggiore della reclusione di terzo grado, cioè fino a nove anni (§ 21), o concorra il consenso della parte interessata (§§ 23 e 283). Nel che nulla vi ha di arbitrario.

Tutti i rimedi alle sentenze, il cui uso dipenda dalla volontà delle parti, in ultima analisi implicano anch'essi spostamenti di competenze, benchè in generale gli spostamenti rafforzino la giurisdizione cui è devoluto il giudizio di superiore istanza. La confessione fatta in circostanze e modi che tolgano il dubbio sulla sua veracità, produce l'effetto che lo spostamento si operi in senso inverso; e ciò è ben naturale, dappoichè le parti vi acconsentono. È il medesimo pensiero dal quale fu ispirato il legislatore, quando, sulla originaria e geniale proposta di Getz, nell'intento pratico di estendere la competenza del tribunale scabinale e di comporlo tuttavia di un piccolo numero di membri (il giudice inferiore ordinario e due scabini, § 15), egli ha introdotto una singolare specie di appello detto " nuova discussione dinanzi al tribunale superiore ", cioè dinanzi al tribunale di assise (capit. 28). La nuova discussione si fonda solo su una contestazione di ciò che fu adottato nella sentenza del tribunale scabinale (medio) o d'istruzione (inferiore) rispetto alla questione di colpabilità, e non si può appoggiare esclusivamente alla ingiusta applicazione della legge (§ 401 al. 1). Essa può chiedersi tanto dal pubblico ministero quanto dall'imputato; ma per evitare abusi, è prescritto che nelle cause di polizia o in cui non si possa irrogare pena maggiore dell'ammenda e similmente, la nuova discussione debba essere autorizzata dalla sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo (§ 400, al. 2, cfr. § 403). Svolgendo ancor più codesto pensiero di convenienza pratica favorita dalla volontà delle parti interessate, è inoltre ammesso, in via di eccezione, che le cause di competenza scabinale o del tribunale d'istruzione possano senz'altro essere direttamente deferite dal pubblico ministero alle assise, nel caso che " per motivi speciali esso riconosca ciò opportuno, oppure ciò sia domandato dall' imputato " (§ 22 al. 2, cfr. § 337 al. 3). Ed è pure da aggiungere che tale domanda non può essere respinta, quando l'accusa concerna un reato di una certa natura e la pena sia della reclusione o del carcere (§ 22 al. 3).

L'interrogatorio dell'imputato, l'esame dei testimoni, la perizia, il sequestro, la perquisizione, la visita domiciliare, sono tutti regolati

con cautele molto savie, non poche delle quali meriterebbero di essere qui sottolineate. Obbligato bensì a comparire (§ 251, cfr. §§ 254 e 309), l'imputato ha però di regola, come s'è visto, il diritto di essere udito nell'istruttoria preliminare e di comparirvi (§ 177, cfr. § 251), mentre poi non ha l'obbligo di confessare per agevolare all'accusa la prova (§ 255, cfr. § 260). Il suo diritto di essere interrogato è assoluto per ogni forma di processo, con o senza istruzione preliminare (§ 255, cfr. § 261), e gli devono essere indicati i motivi su cui fonda il sospetto contro di lui (§ 257), e inoltre nell'interrogarlo il giudice gli deve parlare con calma e dignità e senza fargli carico di ciò che non abbia confessato, senza " ricorrere a promesse, false allegazioni, minacce o mezzi coercitivi „ (§ 256). L'imputato è avvertito che può non rispondere all'interrogatorio, però il suo silenzio su cose che sa, può essere interpretato contro di lui (§§ 259, 260, cfr. 329). Questa clausola, dettata dal sentimento di lealtà, è prudentissima; perchè d'ordinario l'imputato sarebbe in buona fede tratto a credere che il suo rifiuto di rispondere a quello che si ha motivo di ritenere che egli sappia, mai e punto gli possa nuocere. Invece è proprio della natura stessa delle cose che nell'animo del giudice, come di qualunque persona ragionevole, quel rifiuto possa essere spiegato in senso sfavorevole all'interrogato. Mentre nel dibattimento egli risponde a voce, nell'istruttoria può a sua scelta rispondere a voce o per iscritto (§ 256 al. 3); ciò che conferma, che l'unico fine dell'istruttoria si è di assodare l'accusa dove ce ne sia il modo, e quello dell'interrogatorio si è di porgere all'imputato l'occasione di spiegarsi e difendersi (specialmente § 261).

Le importanti disposizioni che qui si veggono introdotte a tutela dei diritti dell'imputato nell'istruttoria preliminare, completate dalle altre già ricordate intorno alla difesa, hanno forse occasione anche dalla preesistente procedura di semplice informativa, cui ora è sostituita l'istruzione formale sotto la direzione del tribunale. Ed ecco subito esultarne i fautori del processo misto, che non dubitano un istante della assoluta razionalità e praticità del medesimo. Ma non sarebbe superfluo cercare di mettersi prima una buona volta d'accordo su ciò che sia o debba essere in pratica un vero processo accusatorio, e ciò che lo faccia degenerare.

Se nella istruttoria la regola fosse, che le parti stesse facessero

liberamente da sè la prova senza l'opera o con l'opera subordinata del giudice, e non viceversa il giudice vi provvedesse di regola tanto sulla indicazione delle parti quanto direttamente di ufficio, e " in particolare per la protezione dell' imputato „ come bene ha osservato Getz (1), si potrebbe associarsi a quella esultanza e prenderne argomento per ischierarsi addirittura coi detti fautori del processo misto. Per buona sorte ciò non è.

Nell'istruzione giudiciale preliminare si possono seguire due metodi diversi: O limitare l'opera del giudice a dirigere e moderare soltanto le discussioni delle parti, vietandogli di regola di fare da sè e di propria iniziativa atti d'istruzione sì a favore che contro l'imputato; oppure, come preferiscono le legislazioni continentali, assegnare alla persona del giudice il posto principale e in modo incondizionato. Il maggior grado d'imparzialità sarebbe offerto dal primo metodo, ma forse più in apparenza che in realtà, perchè avrebbe per presupposto condizioni che in realtà non esistono. Forse la purità astratta dèl principio di accusa richiede che l'imputato assista di preferenza muto, come in Inghilterra, al suo giudizio, non altrimenti che, secondo i primi demolitori della promiscuità nel carcere, l'isolamento assoluto del condannato, anche dai contatti sociali sani e necessari per sostenerne lo spirito, doveva essere il mezzo ideale della riforma penitenziaria. Ma è arbitrario nobilitare tali metodi col nome di ideali. Se c'è un ideale, questo si trova, non in mezzi disadatti al fine pratico, ma in quelli davvero idonei a conseguirlo e, se vuolsi, nella graduale riduzione delle cause donde sono fatalmente germinati e germinano i reati e, con questi, i procedimenti giudiciali per arrestarli e per sottoporre i colpevoli alle pene meritate.

Anche ridotto al solo ufficio direttivo e moderatore, il giudice sarà sempre una necessità giuridica fin che vi saranno cause istruite in via preliminare per decidere nel conflitto se debbasi elevare accusa formale. Ora, perchè mai si rifiuterebbe a lui la fiducia che si accorda al giudice definitivo? Si riparano gli errori e le ingiustizie del primo non meno che quelli del secondo, e se sono eccezionali questi, eccezionali del pari sono quelli. La pubblicità giova, nel dibattimento, alla difesa forse più che all'accusa, perciò il diritto con-

---

(1) *Om en forandret Rettergangsmade i Straffesager med sarligt Hensyn paar Jurykommissionens Lovndkast.* Kristiania 1885, pag. 115 segg.

suetudinario in Inghilterra la estese alla istruttoria preliminare. Però là essa rimedia in parte al difettoso ordinamento sì dell'accusa abbandonata di regola ai privati che della istruttoria medesima, mentre altrove nè è tanto facile introdurre tale pubblicità anche coi riguardi che la circondano in Norvegia (§ 133 al. 2), nè ciò sarebbe forse per ora abbastanza prudente. Sarebbe poi davvero un progresso? La stessa Inghilterra par dubitarne co' suoi progetti di codificazione del 1879 e del 1883 opportunamente richiamati da Getz nella sua stringente difesa del giudice istruttore quale ricercatore imparziale della verità con particolare riguardo ai bisogni eventuali della difesa, e senza che a tal fine si snaturi il proprio ufficio mutandolo in quello di difensore per disputare e contendere con l'accusatore. Non si potrebbe, del resto, volere questa superfetazione senza aumento di personale e di spese. Sinora dunque il giudice non ci starebbe di troppo nella istruttoria; non ci starebbe di troppo, però a una condizione: che cioè egli non sia un accessorio delle parti, le quali sole gli forniscano i materiali della prova, senza mai poter egli stesso nè ricercarne nè raccoglierne. Bisogna ch'egli pure sia attivo, e per ciò la forza impulsiva deve risiedere anche in lui, e non in esse sole. Se nella fase definitiva coarterebbe la coscienza del giudice quell'assoluto divieto che a lui fosse imposto di provocare qualsiasi nuova informazione o prova di cui gli fosse dimostrata l'eccezionale necessità, a ben maggiore ragione si reputerebbe singolare un analogo divieto al giudice nella fase propriamente istruttoria. In questa fase preliminare un tale divieto non si giustificherebbe nemmeno con un ordinamento che la difesa avesse elevato a funzione pubblica e ufficiale con tutte le facoltà sue istruttorie che ne fossero la legittima conseguenza. In ogni ordinamento della istruzione formale preparatoria basta che, come in Norvegia, all'accusa sia riservata la iniziativa dell'istruttoria egualmente che di tutta la causa (§ 83), e che la istruttoria sia rattenuta nella cerchia delle persone imputate e dei fatti denunziati (§§ 272 e 273, cfr. § 266). Nel rimanente, in pratica e, dopo tutto, il meglio si è appunto che la precipua direzione dell'istruttoria preliminare sia stata affidata al tribunale (§§ 275 e 276, cfr. § 284).

Il contradittorio delle parti nell'istruzione preliminare voluto da alcuni a forma civilistica, intoppa nella inevitabile enorme disuguaglianza di mezzi d'investigazione e di prova, derivante dall' essere l'imputato privo di una polizia giudiziaria sua propria, e privo del

diritto di opposizione, perchè ancora il giudice non c'è nè ci deve essere, mentre però esiste bene la necessità di combattere, specialmente di promuovere le ricerche utili a chiarire che, per es., il colpevole sia un altro. Ma questo non è tutto. Un tale contradittorio eccede persino il bisogno cui s'intende di provvedere. Qui basta infatti garantire seriamente la difesa, come fa il legislatore norvegiano; basta cioè che alle armi apprestate dall'accusa possa la difesa contrapporre nel dibattimento, e anche prima occorrendo per isventarlo, tutte quante le proprie che, avendo essa *a tempo* conosciuto quelle, saranno allora studiosamente preparate, onde insomma sarà prevenuto qualsiasi pericolo seriamente temibile di sorpresa o insidia. Nè le investigazioni sottili, agili, rapide, astute, segrete della polizia giudiziaria si hanno da reputare incompatibili con l'intervento del giudice istruttore. Esse possono e debbono bene continuare senza che perciò il giudice ritorni a far parte della polizia medesima: basterà che questa metta a sua disposizione tutto ciò che abbia trovato di poi. Quanto al timore che la sua imparzialità scemi in proporzione degli atti istruttorii che compie, sembra davvero che sia un timore vano o almeno esagerato. Oramai a quegli atti egli non procederebbe più da solo, ma col concorso e con l'approvazione implicita delle parti. Se, ciò nondimeno, l'animo suo inclini più a favore della tesi di una delle parti che non dell'altra, si è questa una conseguenza naturale e inevitabile della impressionabilità dell'animo umano. Ove fosse vero che all' imparzialità del giudice dell'istruzione fosse assegnato un più alto grado di perfezione, non solamente sarebbe giusto diffidare di lui quando istruisca le prove, sì generiche come specifiche; ma pur quando apra o chiuda l'istruttoria, e più ancora quando decreti mezzi coercitivi. A questa stregua si verrebbe a mettere in dubbio anche la imparzialità del giudice di merito, specialmente quando condanni, perchè di tutti i mezzi coercitivi la condanna è certamente il più grave.

La questione della informativa di carattere politico, e della istruttoria di carattere giudiciale, se guardata sotto il suo più scabroso e intricato aspetto, è dunque una questione essenzialmente psicologica. Il legislatore dell'avvenire che l'avrà compresa bene per tale, erudito dall'esperienza degli sforzi costantemente dimostrati fallaci in una enorme quantità di procedure inviate senza esito agli archivi o definite senza condanne o con attenuazioni profonde dei titoli dell' accusa, sforzi del resto fatti in piena buona fede anche

col metodo della pubblicità per le parti nella istruttoria (o con quello stesso del contradittorio a forma civilistica), prenderà risolutamente la via nuova della difesa pubblica mediante la creazione del magistrato della difesa. Non per questo l'imputato sarebbe privo della facoltà di aggiungervi una propria difesa elettiva e di particolare fiducia, da contenersi, ben inteso, nei limiti compatibili con l'interesse supremo della giustizia. Allora la difesa comincerà fin dal primo momento, non appena il bisogno se ne faccia sentire; e potrà cominciare da quel momento, perchè nessun timore ispirerebbe più, essendone investita una magistratura non meno rispettabile di quella cui è ora commessa l'accusa.

Se nella istruzione preliminare il posto principale spetta al giudice, nel dibattimento, di assise o scabinale, spetta invece alle parti. Le più importanti disposizioni dei capitoli 24, sulla preparazione dei dibattimenti di assise, e 25, su questi stessi dibattimenti, capitoli estesi ai giudici scabinali in forza del § 366, lo dimostrano. Al tribunale però è serbato l'ufficio di vegliare sulle discussioni, non solo, ma anche di esaminare esso stesso direttamente i testimoni, e persino quello di aggiungere nuove prove, sospendendo a tal fine il dibattimento (v. §§ 331 ult. al., 334 e 339 al. 2). Pur qui si crederà di cogliere in fallo il processo norvegese per avere confuso funzioni diverse nelle mani del giudice; ma si cadrebbe di bel nuovo in un errore. Inutile dire che la vigilanza e moderazione da esercitarsi sull'attività delle parti, è insita all'essenza stessa d'ogni procedimento giudiziario, fosse pure un procedimento per domande di diritto privato. L'ordine della discussione e dell'udienza è di sua natura un interesse esteriore da affidarsi all'autorità del magistrato imparziale. Quanto poi all'interesse interiore che la materia del giudizio giunga tutta intera, cioè in sufficiente misura, alla cognizione del magistrato, chi può negare che codesto sia l'interesse della verità, della giustizia e della libertà di coscienza del giudice stesso? Si potrà forse dissentire circa il modo di darvi sodisfazione, non però sulla necessità impreteribile che sia sodisfatto in realtà. Ma anche il modo non può razionalmente essere che quell'uno che fu adottato. Le parti sono forse in piena buona fede, quando si mostrano convinte di aver addotte tutte quante le prove utili esistenti a loro disposizione. Ma i dibattimenti provocano dubbi e indicano fonti di luce nuova per chiarirli, dubbi che forse nessuna delle

parti divide col giudice, se pure sulla base di un'istruzione monca non abbiano anch'esse tenuto una condotta trascurata nel preparare e fissare il materiale importante per la discussione. In tale frangente la sola via di uscita si è codesta iniziativa apparente del giudice. Iniziativa *apparente* soltanto, non vera, perchè allora il giudice opera come *manus ministra* della necessità, non è libero di scegliere tra l'inerzia e l'attività: chi opera allora è la forza naturale delle cose, e volere il fine è necessariamente volere anche i mezzi che soli rimangono a disposizione per conseguirlo. Intendere per altro verso la cosa non è possibile, senza rendere necessario che vie più si allarghi l'adito ai rimedi dell'appello, della nuova discussione e della revisione, ciò che si risolverebbe in un male di gran lunga maggiore.

Nella prova per testimoni meritano menzione: la facoltà del tribunale di togliere agli adottivi e agli adottanti dell'imputato la loro esenzione dall'obbligo di deporre, ancorchè la deposizione possa loro tornare di nocumento (§ 177 al. 2, comb. col § 176 ult. al.); la facoltà dei parenti di omettere tutta la deposizione o solo il giuramento (§ 176 al. 2); lo scioglimento dal vincolo del segreto professionale, non solo quando le persone al medesimo soggette vi consentano, ma altresì nel caso che la loro testimonianza fosse necessaria per salvare un innocente (§ 178 ult. al.); la facoltà del tribunale di vietare il giuramento a quei parenti (§ 176), dai quali siavi ragione di attendere una “ deposizione particolarmente poco rassicurante „ (§ 187); la necessità di un espresso richiamo affinchè il presidente, oltre alle generalità, possa interrogare i testimoni sulle loro relazioni con l'imputato, la parte lesa, ecc., le quali relazioni chiarirebbero il grado di credibilità dei testimoni stessi (§ 182 al. 2): la facoltà delle parti di produrre quante prove stimino nel proprio interesse, purchè non sieno prive d'importanza e sieno pertinenti, affidato del resto al tribunale il vegliare d'ufficio a che la causa sia pienamente chiarita e a tal fine ordinare nuove prove e rinviare il dibattimento, senza che estemporaneamente possa esso supplire al difetto col mezzo di un potere discrezionale, che a buona ragione il legislatore non ha punto voluto ammettere (§ 331).

Ma più di tutto notevoli nell'esame testimoniale sono le disposizioni che lo affidano, sotto la vigilanza del presidente, alle parti

stesse che hanno prodotto i testimoni. L'esame incrociato ha fatto e fa ancora paura ad alcuni legislatori; ma dove sia disciplinato con cura. esso fa buona prova. Si è precipuamente nei giudizi dinanzi al giurì che la virtù di questo metodo, come si è riconosciuto in Norvegia (§ 330), si manifesta pienamente in relazione al requisito dell'oralità, poichè qui a tale requisito verrebbe meno il modo di interrogare i testimoni che, sebbene inconsciamente, si risentisse in qualche grado dell'influenza che abbia prodotto nell'animo dell'interrogante la lettura degli atti scritti. Nei giudizi deferiti ai giudici permanenti (e per la facile preponderanza del giudice sugli assessori che votano con lui in tutte le questioni, ciò è vero anche dei tribunali scabinali), l'oralità ha sempre minore importanza, e quindi i medesimi possono, sempre che ne veggano i motivi, e fare direttamente l'esame dei testimoni (§ 374 al. 2), e supplire ai difetti di quello fatto dalle parti (§ 336). Dinanzi al solenne tribunale del giurì fa d'uopo peraltro che il presidente tenga costantemente la sua elevata posizione d'imparziale, mezzo infallibile e unico per guadagnarsi la maggiore autorità e fiducia presso le parti e il pubblico. Egli ha già anche troppo da fare per dirigere la discussione e moderarla, ha già da riassumere in breve la causa e le prove, ha da porgere ai giurati le istruzioni giuridiche delle quali abbisognano (§ 347), istruzioni che poi non debbono prestare il fianco alla censura dell'appello (§ 380). Nè va dimenticata la dignità del difensore, nonchè dell'accusatore, dignità dalla quale spontaneamente deriva poi la condotta elevata non meno del primo che del secondo, e alla quale più di molte altre facoltà defensionali contribuisce la diretta formazione della prova nell'interesse dell'imputato. A tutto questo non basta a provvedere, checchè abbia pensato Kries in Germania, la sola, e pur già tanto giustificabile soppressione degli atti scritti dal tavolo presidenziale, su cui del resto il principio della oralità e dell'esame immediato non consente che si trovi più che l'atto di accusa indicante fatti, imputati e prove esibite.

Intanto giudice della pertinenza della prova e della convenienza del modo di farla, rimane pur sempre il magistrato moderatore della discussione, il quale con la sua autorità accresciuta ben potrà facilmente prevenire e reprimere gli abusi. Ond'è invece da considerarsi metodo imbarazzante, bugiardo e vano quello del codice germanico, che al giudizio imparziale, sereno e penetrante del magistrato sostituisce l'accordo delle parti, cioè un arbitrio sfrenato di quella

di esse che col proprio rifiuto toglie all'altra, forse per futili o riprovevoli motivi, l'esercizio di una facoltà processuale conforme al principio dell'esame diretto. La Germania stessa ha con la pratica fatto giustizia di codesto metodo, dimostrando che esso si risolve in una ironia, poichè infatti d'ordinario non se ne fa uso o quasi mai, e non solamente per difetto di accordo fra le parti, ma altresì perchè esse non amano di dare al presidente un voto di sfiducia col proporre l'esame incrociato. L'opinione del belga Speyer (*Les vices de notre procédure en cour d'assises*, Bruxelles, 1898, p. 235), che l'interrogatorio diretto sia la regola, e l'indiretto l'eccezione, se vera di fronte al testo legislativo germanico, di fronte a quella pratica sarebbe invece errata.

La questione non è tanto di forme esteriori, sempre di per se sole insufficienti, quanto di persone. La legge deve professare tutta la stima necessaria alla dignità della difesa, e deve al tempo stesso nulla trascurare perchè alla direzione dei dibattimenti vengano posti giudici degni e autorevoli. Allora non sarà più serio il temere che la difesa si getti nel processo come un malfattore cercando di intimidire i testimoni o i periti, di svelare qualche lor piccola magagna, di avvolgerli in istudiati labirinti, nei quali essi abbiano a cadere in contradizioni inestricabili, abbiano a parere poco o punto credibili. La stessa pratica italiana incoraggia i fautori dell'esame incrociato, perchè nella medesima, pur conservando il pubblico ministero quell'impronta di superiorità che gli è data dal suo carattere di funzionario e dalla sua facoltà di ricorrere alla corte suprema nell'interesse della legge, si sogliono distinguere le prove di accusa da quelle di difesa. Il costume è poi così inveterato, da non potersi mutare facilmente, e a ogni modo a mutarlo non servirebbe di certo il metodo dell' esame fatto dal presidente, sotto a cui appunto la pratica è sorta e fiorisce da tanto tempo. Di più, già ora per legge all' imputato e al difensore è dato di chiedere che s' interroghino testimoni e periti (cod. proc. pen. it., art. 305), e il presidente può anche concedere d'interrogarli direttamente, mentre poi il pubblico ministero e i giudici, ottenutane la facoltà, li interrogano direttamente, e i giurati, ottenuta la parola, possono chiedere schiarimenti ai testimoni, ai periti e all'accusato (art. 492).

L'interrogatorio indiretto, a mezzo del presidente, rende inevitabili gli attriti che si vedono non infrequenti sorgere fra lui e le parti, senza che si eliminino con ciò quelle lunghe inchieste accessorie, cui

sono forzate le parti per chiarire la credibilità dei testimoni, il modo col quale si sono fatte le perizie, e va dicendo. Invece nel sistema dell'esame incrociato con la spontaneità delle risposte e senza quello sminuzzamento delle domande che trasmuti *fin da principio* gli esami in una specie di disputa viva e fastidiosa, talora in veri battibecchi, basta il contro-esame perchè fatti e circostanze interessanti vengano posti in luce. Alle parti non resta allora che far notare le relazioni di parentela dei testimoni con l'imputato, le condanne o i processi che i medesimi avessero subìti, e gli altri fatti che similmente possono reputarsi capaci d'infirmare nell'animo del giudice la credibilità di codeste fonti personali della prova.

Non meno dell' esame incrociato meritano speciale nota le discipline introdotte per rattenere appunto l' esame della prova nei suoi confini veramente razionali. A tale intento il modo e il limite delle prove per infirmare la credibilità di un testimonio sono determinati dal tribunale, cui spetta inoltre il dovere di respingere queste prove, quando gli schiarimenti attesi gli sembrino privi d'importanza (§ 336). E guai se in virtù di un supposto ideale accusatorio non fosse così! Quanto alla difficile questione della prova dei precedenti dell' imputato, si è saviamente provveduto (§ 337) col togliere al pubblico ministero l'iniziativa delle prove della cattiva condotta, solo allora potendo egli presentarle, quando la difesa abbia già addotto prove della buona condotta. Oltrecciò è vietato di provare il nome o la fama, buoni o cattivi, dell'imputato, col mezzo di testimonianze scritte. Così nè le pericolose note della polizia, spesso immeritevoli della fiducia che in esse si ripone, nè parimenti i certificati compiacenti di buona condotta, non trovano accesso nel dibattimento norvegiano. Chi volesse fare qualche riserva, forse non inutile a questo proposito, potrebbe accogliere la prudente proposta di Speyer (op. cit., p. 248), che la lettura di simili atti non si acconsenta se non alle condizioni medesime alle quali è ammessa la lettura delle dichiarazioni giurate. Decide del resto ancora il tribunale, se e in quale misura la controprova possa essere addotta a carico dell'imputato; e la controprova deve anzi riferirsi ad atti determinati commessi dall'imputato medesimo. Naturalmente queste precauzioni non occorrono per la prova di precedenti condanne. Oltrecchè i certificati legali, impugnabili soltanto con un processo di falso, ne attestano, è pur vero che le condanne, almeno le più gravi o implicanti la

grave immoralità del condannato (però la legge norvegiana non distingue) fissano e precisano abbastanza, in generale, la natura e gravità della precedente condotta in esse significata. In applicazione di questo savio sistema, anche della questione della recidiva, che è questione di pretto diritto ed estranea alla competenza dei giurati, il giurì è chiamato soltanto a decidere sul tempo in cui fu commesso il fatto incriminato, per accertare se siasi incorsa, o no, la prescrizione dell'aggravante per recidiva (§ 165).

È noto quanto in Italia e altrove si usi e abusi, non solamente dei testimoni cosidetti di moralità, ma altresì di quelli indiretti, che hanno soltanto udito dire ciò ch'essi attestano. L'abitudine che si è formata su questa base, non potrebb'essere più nociva al retto giudizio delle cause penali. Giudici e giurati sono indotti a dissipare sopra mille minuti particolari privi di ogni diretta relazione con l'oggetto dell'accusa, un'attenzione che, grazie anche alla frequenza degl'incidenti legali sollevati durante il dibattimento, spesso è già molto difficile a sostenersi in un grado sufficiente. Qual meraviglia se le sentenze dei giudici, e specialmente i verdetti dei giurati, non incontrino allora l'approvazione degli uomini imparziali e intelligenti? Se si vuole davvero che il giurì possa seriamente servire la giustizia, è di necessità suprema che legge e giurisprudenza pratica si diano la mano nell'opera della vigile, inesorabile custodia che mai non deve mancare al salutare principio dell'oralità e dell'esame immediato dei fonti della prova. Tale è il principio, infatti, che insieme con l'iniziativa e responsabilità dell'accusa e col correlativo contradittorio della difesa ad armi giuridicamente uguali, costituisce l'anima, l'essenza stessa del procedimento penale richiesto dalla civiltà del tempo nostro.

La legge è di per se sola impotente a disciplinare tutta questa delicata materia, sì perchè libero deve rimanere il convincimento del giudice nella estimazione dei mezzi di prova, sì perchè il valore degli atti e delle forme non è mai assoluto, ma relativo. Fino a un certo segno il valore degli atti e delle forme non può nè deve mancare al bisogno d'infondere nei consociati la persuasione che la sentenza giudiciale è veramente quale ha da essere, è giusta; ma al di là di quel segno è un valore che si determina soltanto in relazione alle circostanze concrete dei singoli casi. Dal momento che la legge abbia determinate in principio le eccezioni alla regola dell'e-

same immediato e orale, essa è pur costretta a riporre nella prudenza del giudice la fiducia necessaria perchè tenga libero conto delle *circostanze speciali* che possono giustificare altre eccezioni analoghe. L'esame orale può talora cagionare " una molestia e un dispendio sproporzionati " all'entità della prova da farsi, mentre poi la lettura della deposizione scritta venga reputata " scevra d'inconvenienti " (§ 332 al. 4 punto 2); e del pari la lettura di deposizioni giudiciali non giurate può reputarsi anch'essa " scevra d'inconvenienti " e perciò ammettersi pure; e la lettura delle deposizioni o spiegazioni stragiudiciali doversi invece escludere sempre, fino a tanto almeno che " si creda indubitabile che sieno per contribuire alla retta dilucidazione della causa " (§ 322 al. 5). Talora " circostanze speciali ", che il giudice solo può estimare, formano un vero impedimento all' esame orale, sicchè allora nemmeno l'importanza del testimonio ha virtù di rendere obbligatoria in modo assoluto l'oralità (§ 332 al. 2).

Anche il potere discrezionale del presidente di assise (che in Norvegia non esiste) apparisce arbitrario e sconfinato, quando per esso si acquistino al dibattimento mezzi di prova ignoti alle parti e senza offrire a queste l'opportunità di combatterli con altri. Ove questi mezzi siano veramente necessari a chiarire pienamente la causa, la discussione vuol essere rinviata per raccoglierli e presentarli regolarmente in giudizio (§ 331 ult. al.). È una ipocrisia, laddove specialmente le cause durino più giorni, come suol accadere nelle assise italiane, l'invocare qui il principio della continuità del dibattimento (vedi su di essa il § 325 al. 2 norvegiano) a sostegno di codesta enormezza del potere discrezionale. Nè la distinzione fra vere testimonianze e meri schiarimenti, alla quale si ricorre per mascherare cotale violazione del principio accusatorio, è così salda sulla sua base, da potersi far valere in questo o altro qualsiasi rapporto. Checchè si dica o si faccia, essa è figlia di quel sistema aprioristico e fallace della prova legale, che l'odierno processo ha ripudiato per sempre, e che esso tollererebbe ancora meno nelle cause attribuite ai giudici popolari. Se si debbano conservare, o (come Speyer vorrebbe) abolire le testimonianze non giurate, è questione grossa, della quale non è qui il luogo di discorrere, ma la cui stretta parentela con la distinzione fra testimonianze e schiarimenti si presenta troppo manifesta perchè non abbia a sembrare senz'altro che la soluzione di entrambe possa essere la medesima.

Dei periti, del loro collegio e dei periti speciali fissi (capit. 16) il codice norvegiano parla con sobrietà e a un dipresso come le migliori legislazioni più recenti. Notevole è il diritto dell' imputato di far cooperare alle ricerche un perito da lui scelto, e il diritto di far esaminare da un tale perito una parte dell'oggetto dato in esame al perito ufficiale (§ 207 al. 2 e 3). E la tutela del pudore femminile nelle perquisizioni dei periti (§ 192 al. 3), come pure nelle altre (§ 226 al. 2), fu anch'essa una provvida imitazione di esempi stranieri. Lodevole è inoltre il riguardo usato in caso di sequestro, esimendo da questo provvedimento se sia data formale promessa o sicurtà per la esibizione dell'oggetto a richiesta, quando il sequestro “ esponga alla perdita dell'oggetto per parte di persona non imputata „ (§ 220 al. 2). Ed è un diritto del perquisito di avere un certificato che attesti, non essersi nella sua casa trovato nulla di sospetto (§ 226 al. 3).

In aggiunta a ciò che si è osservato, a occasione del sistema adottato per la difesa, intorno alla protezione della libertà personale possono notarsi alcuni punti. Così, oltre le garanzie, di che nel § 242, contro gli abusi della segregazione e delle punizioni nel carcere, con la espressa esclusione di quelle corporali, il § 243 provvidamente vieta di valersi di impiegati o di altre persone per iscrutare l'animo del detenuto. Già in tal senso l'art. 262 del codice romagnosiano del 1806 per il primo regno italico chiariva il divieto, aggiungendo “ nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico „. Così ancora l'al. 3 del § 244 è una disposizione che merita di essere imitata nelle legislazioni dei popoli liberi: “ nelle cause ad accusa privata e in quelle di poca importanza „ essa fa cessare senz'altro la detenzione, “ quando il tribunale stimi che la causa non avanzi con sufficiente celerità „. Così pure l'arrestato che non potè essere presentato entro un giorno al giudice designato nel decreto od ordine di arresto, ha diritto di essere presentato intanto, nell'interesse della propria difesa, al giudice di istruzione più vicino, e se ciò sia impossibile, al più vicino pubblico ministero (§ 235). Inoltre il legislatore norvegiano non si appaga di prendere esempio dal germanico nella materia della sicurtà e della mallevadoria a favore del detenuto; ma attribuisce, di suo, al mallevadore un potere sulla persona stessa dell'imputato che fuggirebbe (§ 245 al. ult). È però vero che in Norvegia si fa poco uso dell'istituto della sicurtà come mezzo di evitare la carcerazione processuale.

Anche sotto un altro punto di vista la libertà personale è bene protetta, come si scorge, per esempio, nella proclamazione del divieto della *reformatio in peius* sì in appello che nella istanza di nuova discussione (v. § 402): e ciò non solamente quando la inosservanza o la erronea applicazione cada nelle norme di procedura sancite esclusivamente per la protezione dell'imputato (§ 394), ma altresì nel caso che siasi applicata erroneamente la legge sulla pena, e in quello ancora che esista una manifesta sproporzione fra reato e pena (§ 395). Oltre che l'appello può interporsi anche dai prossimi congiunti dell'accusato predefunto e dal pubblico ministero in suo favore (§ 379 al. 2 e 3), oltre che il pubblico ministero non ha vincolo di termine e non è impedito dall'acquiescenza alla sentenza quando appella o provoca la nuova discussione (v. § 402) in favore dell'accusato vivente (§ 382 al. 2), l'accusato può appellare anche contro la sentenza per ottenere la dichiarazione positiva della propria innocenza (§ 379 al. 1). Nè va passato sotto silenzio, che il tribunale supremo in sede di appello può conoscere, indipendentemente dai motivi del gravame, anche dell'applicazione della legge penale in generale, e valersi dell'applicazione ingiusta, nonchè della trascuranza di norme essenziali protettrici dell'imputato donde consegua il dubbio sulla giustizia della condanna, sì per invalidare questa, come per correggere la sentenza, nel qual ultimo caso esso deve però avere invitato prima le parti a dichiararsi (§ 392). In fondo è il sistema tedesco odierno, che guadagna sempre più proseliti, perchè non è, come il francese, idolatra della forma, e però non teme di attribuire al magistrato supremo il potere di fare giustizia da sè nella causa, senza l'umiliante o non edificante palleggio della sentenza, quante volte al giudicare così da sè non faccia ostacolo la natura stessa delle cose conosciute dal magistrato medesimo.

La retta o esatta applicazione della legge si vuole da tutti, nel sistema tedesco non meno che nel francese. Dove però in questo secondo il magistrato supremo, quale custode della esatta applicazione della legge, ha già compiuto la propria missione con l'annullamento della sentenza che avesse fatto un'applicazione erronea, nel sistema tedesco invece la causa in discussione passa intera nelle mani di questo secondo magistrato come era in quelle del primo. Anzichè formare, per il magistrato supremo, una semplice *occasione* di emettere un giudizio (se generico o specifico, non importa) sulla lettera e lo spirito della legge rispetto al caso concreto, la causa

non cessa un istante di essere la *sola ed esclusiva ragione* mercè cui si giustifica l'esercizio della potestà giudiziaria da parte dell'uno egualmente che dell'altro magistrato. Le stesse costruzioni formali intorno a cui gl'ingegni i più acuti da tanto tempo con sì scarsi frutti si affaticano per trovare criteri fissi e razionali di separazione fra questioni di fatto e questioni di diritto, dovrebbero alla fine persuadere che anche l'ufficio del magistrato supremo è complesso. In verità esso risolve insieme alle questioni di diritto, anche una certa parte di quelle che, denominate o no, sono questioni di fatto: come ad esempio, per citarne solo qualcuna del numero sterminato di esse, la prevocazione dell'ira e dell'intenso dolore, e i gradi della medesima, la causa e la concausa, la causa determinante, la causa volontaria e le loro contrarie, la necessità coercitrice alla difesa, e via dicendo. Per le quali cose tutte le stesse decisioni che nel cosidetto interesse della legge vengono emanate dal magistrato supremo, quando pure non giovassero in concreto a nessuna delle due parti del processo, si debbono riguardare non altrimenti che quali semplici guide nella interpretazione della legge, destinate a completare il benefico istituto consuetudinario dello *stylus curiæ*.

Un savio provvedimento, richiesto dall'urgenza, è l'arresto ordinato nei reati perseguibili solo a querela di parte, senza che la querela fosse presentata. Tale arresto è legittimo, quando siavi motivo di temere che il ritardo ne frustri il fine e sia molto probabile che l'accusa verrà richiesta. In tal caso, avvertita senza ritardo la parte lesa, se questa non presenti la querela, " l'arrestato deve subito, con quella sollecitudine che le circostanze permettono, essere posto in libertà „ (§ 230 al. 1). Alle quali disposizioni si coordina la facoltà attribuita al pubblico ministero, di procedere alle urgenti investigazioni (che possono determinare un'istruzione giudiciale preliminare o un'accusa, § 264) anche prima che la querela sia presentata, se la sua presentazione può credersi mancata unicamente per ciò che colui il quale avrebbe il diritto di querela, ignori il fatto lesivo (§ 265 al. 2). In sostanza, salvo il motivo, che non è più l'urgenza ma la tutela degli incapaci, si tratta di cosa analoga all'autorizzazione data da alcune legislazioni al pubblico ministero, di iniziare il procedimento e promuovere la costituzione di una rappresentanza speciale dei minorenni e degl'incapaci che ne sieno privi, nei reati parimenti perseguibili solo a querela di parte e commessi in loro danno.

La necessità del contradittorio per le sentenze di condanna può dirsi assoluta nel processo norvegese (1). Dopo aver provveduto con cura ad assicurare per quanto sia possibile la notificazione personale della citazione all'imputato (§§ 148 sgg.), tenendo altresì a tal fine responsabili l'assente (§ 168 al. 3) e coloro che si rifiutino o trascurino di consegnare l'atto (§ 151), il codice assicura anche la comparsa dell'imputato (§ 253) e la richiede nei dibattimenti di assise (§ 309) e di tribunale scabinale (§ 366), sol permettendo la loro prosecuzione, se l'imputato abbandoni la sede del tribunale senza permesso, " purchè la sua presenza non si riconosca necessaria per chiarire la causa " (§ 309), per esempio per l'evidenza delle prove e la previsione che la sentenza sarà assolutoria. Al tribunale è pur data la facoltà di decidere se sia necessaria tale presenza per chiarire la causa, quando si tratti di reato non grave: anche allora la discussione può farsi nonostante l'assenza dell'imputato, purchè egli vi abbia acconsentito o, non essendo comparso, non si abbia motivo per ritenere che sia stato legittimamente impedito (§ 310, cfr. § 374 al. 1). Che se egli fosse domiciliato in paese straniero, oppure la notificazione della citazione siasi dovuta fare per bando (§§ 153 e 154), la discussione sarebbe illegale senza il suo consenso, o quando la pena da lui incorsa superi l'ammenda (§ 310 in fine). Il consenso espresso o il consenso implicito nella volontaria non comparsa (è data facoltà di chiedere la riapertura del processo dimostrando di essere stato impedito o di non avere ricevuto notizia della citazione, § 422), unitamente all'entità non grave del reato, o da sola la lieve qualità della pena (ammenda), autorizzano un giudizio definitivo in assenza dell'imputato, come l'autorizza del pari (§ 311) la fuga di lui " dopo che gli fu notificato l'atto d'accusa, se il tribunale non riconosca necessaria la sua presenza per chiarire la causa ". Conformemente a questo concetto veramente pratico di ciò che in concreto possa essere il requisito del contradittorio, è con molta opportunità stabilito, che " in qualunque caso si possa proferire sentenza assolutoria di un contumace, e proseguire o fare una discussione anche in assenza dell'accusato, quando apparisca indubitable che menerà ad una assoluzione " (§ 311 al. 2).

Con questo sistema ha poi la più stretta attinenza l'istituto tra-

(1) V. mia Nota all'Accademia reale delle scienze di Torino *Intorno alla contumacia dell'imputato. (Atti dell'Accad.,* 1898).

dizionale nel diritto norvegese, sotto il nome di esibizione spedita o pronta *(udfærdige Forelæg)*, corrispondente suppergiù a ciò che chiamasi mandato o ingiunzione penale nei codici austriaco e germanico, che può facilmente essere ricollegato all'istituto italiano della oblazione volontaria (cod. pen. art. 101). Nelle cause di giustizia in cui la pena sia soltanto l'ammenda o la confisca, oppure sia di preferenza pecuniaria (v. la nota al § 19), o la scelta fra il carcere e la pena pecuniaria sia data in cause di polizia (così il § 287 norvegiano), prima di deliberare l'accusa il pubblico ministero deve spedire una ingiunzione penale; allora, se l'imputato vi aderisca, " quando non vi sia ragione di dubitare della sua colpabilità ", si esclude il giudizio in contradittorio (cfr. § 377), e non è richiesto l'intervento del difensore e del pubblico ministero: in tal caso la stessa assenza dell' imputato senza impedimento o il suo rifiuto a dare spiegazioni si ha per confessione (ivi).

Il principio accusatorio alla stregua di un certo purismo astratto condannerebbe di certo anche questo semplice istituto pratico. Ma a qual pro volere che migliaia e migliaia molte di cause spicce, specialmente contravvenzionali, figurino ogni anno nell'albo pretorio per la solenne discussione, quando nè di solennità nè di discussione esse abbisognino? Lusso costoso e indecoroso anche per la serietà della giustizia nei tribunali penali, lusso che va a detrimento dell'attività giudiciale veramente necessaria.

Nella composizione dei tribunali, nella giurisdizione e nella competenza, il processo norvegese apparisce particolarmente ispirato dalle condizioni del paese e dal bisogno di semplificare le forme. Ripartita la direzione e decisione dei dibattimenti fra il tribunale di assise con tre magistrati e dieci giurati (in caso di sovraggiunto impedimento, respettiv. due e nove, § 8), il tribunale di scabini (composto dei giudici inferiori o di un magistrato presidente con due scabini. § 15), e solo per eccezione e facoltativamente, quando siavi confessione schietta e corroborata o il delitto sia punibile con la reclusione non maggiore di nove anni (§ 23, cfr. §§ 21 e 283), anche il tribunale d'istruzione (composto dei giudici inferiori, § 16), alle assise competono i delitti minacciati con pena maggiore di tre anni di reclusione o per i quali la pena ordinaria sia reclusione o interdizione dall'ufficio (§ 19), restando al tribunale scabinale soltanto gli altri reati; anzi le cause stesse degli scabini e dei tribunali di

istruzione possono per eccezione, come si è visto, essere immediatamente deferite dal pubblico ministero al giurì, quando per esse sia ammessa nuova discussione (§ 22).

La questione del giudice penale nei paesi in cui il giurì è un'istituzione importata, si agita e si agiterà ancora per lungo tempo, fino a che, se nei medesimi si saprà acconciarsi con paziente perseveranza a farne l'esperimento con le modificazioni suggerite dalla pratica, il giurì non vi si sia definitivamente acclimatato. Intanto anche l'esempio norvegese, come pure il più recente dato dall'Ungheria, deve aggiungere forza a questa fede; ciò che è di suprema utilità nel periodo transitorio presente, periodo reso critico specialmente dal dualismo della giustizia penale a mezzo dei giudici professionali permanenti e al tempo stesso a mezzo dei giudici popolari. Troppo facile è la propensione umana a esagerare le eccezionali occasioni di dubbio o di biasimo sulle sentenze dei giurati, quando contemporanea sia l'occasione di fiducia e di lode su quelle dei giudici giurisperiti. La coscienza popolare lascia di preferenza il passato dietro le spalle, e ne scorda anche le tristi vicende e le nequizie che l'hanno funestato, ove appena si mostri infastidita dell'ordine presente, del quale vivamente si deplori in atto qualche mala applicazione o difetto. Ma la libera estimazione delle prove, segnatamente nelle frequenti cause indiziarie, si conviene di gran lunga più a un collegio numeroso di giurati che non ai giudici abitudinari, la cui responsabilità, come fu osservato da un legislatore, il compianto Cornaz, nei motivi del nuovo codice di procedura penale di Neuchâtel, troppo grave per intelletti più o meno formalistici, si scaricava sulla tortura al seguito del dibattito fra giudice ed inquisito. I tempi nuovi non sembrano più adattarsi a una giustizia applicata esclusivamente da giudici permanenti. Lo scabinato non è che un tentativo di conciliazione fra elementi di lor natura diversi e naturalmente irriducibili. La conciliazione, l'armonia, se ha da cercarsi, si deve trovare piuttosto nella spontaneità del concorso del giudizio popolare con quello giuristico, come più di ogni altro lo dimostra il giurì inglese.

Sono notevoli la forma e il modo con cui in Norvegia si fa l'elezione degli scabini e dei giurati. Questa non ha per base la capacità, e si incardina nel voto mobile, e non sempre spassionato, della rappresentanza comunale. Meglio ha provveduto il legislatore svizzero di Neuchâtel col sostituire alla cieca sorte la elezione dei

giurati, fatta bensì direttamente dal popolo, ma su liste presentate in ogni collegio elettorale da una commissione composta sotto la presidenza del prefetto distrettuale, di deputati al gran consiglio, e di magistrati giudiziari e amministrativi, cantonali e comunali. Ma in questo delicatissimo argomento è in primo luogo decisiva l'influenza delle condizioni speciali del paese.

Quali istanze superiori, oltre il tribunale supremo, vanno annoverate la sezione dei ricorsi presso il tribunale medesimo e, nei casi di nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, il tribunale di assise (§ 400). Spetta ad essi conoscere in via di rimedio legale alle sentenze di primo grado. I rimedi sono: l'appello dinanzi al tribunale supremo e, per eccezione, dinanzi alla sezione dei ricorsi; la nuova discussione dinanzi al giurì nelle cause decise dal tribunale scabinale o d'istruzione (capit. 28); il ricorso alla sezione omonima (cap. 29) contro decisioni puramente processuali e inappellabili; e la riapertura del processo (capit. 30) o revisione. Il ricorso " manifestamente infondato „ può, a giudizio della sezione dei ricorsi e secondo le circostanze, punirsi con ammenda da 400 a 800 corone, oltre il rimborso totale o parziale delle spese che fossero derivate in caso di sospensione della causa (§ 412). Trattasi di censura alla temerità dell'avvocato, il quale per protrarre la definizione della causa, abusa della legge invocandola dov'essa apertamente non assiste il suo artificio.

Più segnalabili sono l'appello e la nuova discussione. Di questa seconda essendosi già parlato, basta un cenno del primo. Il quale non fu per verità disciplinato molto chiaramente nè con esattezza. Hagerup, riordinando perciò la materia, la espone nel modo seguente: — L'appello può fondarsi: 1. su *vizi processuali*, quando non siano rimasti esenti da influenza sul tenore della sentenza, sia poi che il vizio derivi da inesatta applicazione di una norma giuridica, oppure da ingiusta decisione sulle condizioni prestabilite del fatto (cfr. §§ 393 e 394); 2. su di un vizio nel *tenore* stesso della sentenza, purchè non concerna *pure questioni di applicazione* della legge (§ 380, cfr. § 401); tuttavia nelle cause per giurati il verdetto assolutorio del giurì non può essere impugnato, eccetto in quanto siasi data una istruzione giuridica ingiusta (§ 380 al. 1 e 2); 3. in una ingiusta risoluzione di quelle *questioni di fatto* che si decidono nelle assise dai magistrati permanenti e non dai giurati.

Per le decisioni degli scabini e dei tribunali d'istruzione, in questi casi è ammessa la sola rinnovazione del dibattimento dinanzi al tribunale superiore (§ 401). Onde l'appello comprende solo in parte ciò che sotto il nome di appello è indicato nell'altre legislazioni, ma in compenso è fiancheggiato dal rimedio della nuova discussione, il quale esclude appunto l'appello (§ 398 al. 1), e inoltre comprende anche il rimedio della cassazione.

Anche il legislatore della Norvegia ha stimato che in caso di presunto errore dei giurati sulla questione della colpabilità, al rimedio adottato in Inghilterra sia preferibile il rimedio escogitato in Francia e accolto in seguito nel rimanente di Europa, cioè la facoltà del magistrato permanente di rinviare d'ufficio, e senza che le parti sieno ammesse a dichiararsi, la causa ad altri giudici e ad altri giurati in una sessione ulteriore (§ 358). Ma il sistema norvegese non è artificioso, non istituisce il calcolo singolare dei voti disparati di tre magistrati permanenti unanimi sommati con i cinque della minoranza dei giurati per comporre una maggioranza favorevole all'annullamento del verdetto; chè anzi si rifiuta di subordinare a un numero qualsiasi di tali voti favorevoli per parte dei giurati un convincimento rispettabile, qual è e deve ritenersi quello pure di semplice maggioranza formatosi nel collegio dei tre detti magistrati. Se tre o due di questi, che assistettero a tutto il dibattimento, si sono dovuti convincere che le prove della colpabilità erano insufficienti, è forse arbitrario il sospendere il giudizio e sottoporre l'esame della questione a giudici e giurati diversi? Il dualismo degli elementi, popolare e togato, quale fu concepito in Francia, è un concetto erroneo non meno della famosa teoria della separazione e dell'equilibrio dei pubblici poteri. Invece di dualismo, è l'armonica cooperazione di codesti due elementi che la legge deve cercare di attuare; allora quella provvisoria prevalenza dell'elemento professionale non parrà più una sopraffazione. E dire provvisoria è ancora troppo, perchè l'efficacia di quell'annullamento può diventare definitiva, nei processi continentali, quando il nuovo verdetto dia ragione ai voti che decisero l'annullamento del primo, e, nel processo norvegese, anche quando nella nuova discussione il collegio dei tre magistrati permanenti si convinca “ all'unanimità „ che la prova sia rimasta insufficiente per la condanna: onde allora esso proferisce senz'altro sentenza di assoluzione, ancorchè il nuovo verdetto dichiari colpevole l'accusato, come proferisce pure, in base però a

risposta conforme dei giurati (§ 360), sentenza di condanna per reato minore di quello significato nel nuovo verdetto, se all'unanimità si convinca che l'accusato sia appunto colpevole del minore (§ 359 al. 1). Il divieto di riforma in peggio nel nuovo giudizio (§ 359 al. 2) vale solo per i casi in cui manchino le condizioni per la riapertura del processo; chè ove tali condizioni esistessero, il codice norvegese, sull'esempio dell'austriaco e del germanico, ammette la revisione anche delle sentenze assolutorie o reputate essenzialmente meno gravi di quanto derivasse indubitabilmente dalle circostanze nuove scoperte di poi (§ 415): esempio codesto, in verità, non preferibile a quello contrario dato dal diritto francese (1). Aggiungasi che per legge fondamentale dello stato in Norvegia (§ 90) le sentenze del tribunale supremo non sono suscettibili di revisione. La revisione *in favorabilibus* è però molto estesa, bastando a darle adito le circostanze che secondo le legislazioni più recenti la legittimano, e quind'anco le prove e i fatti scopertisi di poi, oltre i falsi e altri reati giudiciali (§ 414); e anzi facilita la prova per la revisione lo svincolo stesso da certe condizioni imposte di regola al giuramento dei testimoni (§ 417 al. 3 combin. col § 185).

Il rigore di certi istituti formali è moderato (e s'è già visto qua e là) dalla ragionevole fiducia riposta nel prudente arbitrio del magistrato a fine di evitare lungaggini, dibattiti incidentali, molestie e spese inutili. Ciò si riscontra ancora nella validità degli atti istruttorii e del dibattimento sancita in relazione a varie circostanze accuratamente prevedute come abili a giustificare la surrogazione di un foro locale a un altro (§§ 135 sgg., 143 e 144), tra le quali l'accordo fra pubblico ministero e tribunale, e persino, in via sussidiaria con l'arresto, anche il luogo "dov' è più facile istruire la causa" (§ 137). E si scorge dall'essersi investito il tribunale supremo del potere di derogare alle regole di tale competenza, ancorchè la causa sia già pendente (§ 139). Di più, con l'assenso del tribunale dinanzi al quale pende la causa, il pubblico ministero può deferirla a un tribunale altrimenti competente per territorio (§ 140). Anzi, col consenso della parte avversa si può sempre derogare alle regole sul foro locale; mentre poi al tribunale è vietato di esaminare

(1) V. miei scritti dal titolo: *Correzione straordinaria di condanne penali*, nel vol. II, *Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di Enrico Pessina*, Napoli, 1899, specialmente pag. 522 segg., e negli *Atti dell' Accademia reale delle scienze di Torino*, 1899.

d'ufficio se esista la propria competenza locale, quando sia comparso l'imputato (§ 141). La designazione del foro locale competente è agevolata altresì dall'aver ammesso per tale, nel caso di riunione di reati in una causa, qualunque luogo competente per uno di essi reati, senza distinzione di gravità e di numero (§ 138 al. 1), lasciando al tribunale tanto l'approvare la riunione o la separazione (§ 134), quanto il decidere, in caso di separazione, anche a dibattimento cominciato, qual parte debba da lui conservarsi, nonchè il dividere l'istruzione, quando sia già compiuta quella concernente l'uno dei coimputati o dei reati, come pure è lasciato anche all'accordo degli accusati il determinare la riunione delle cause per reiterazione o complicità (§ 133 al. 2). Trattandosi però, non più d'istruire il processo, ma di definirlo in pubblico dibattimento, il criterio della urgenza e della facilità, significato da ciò che risolvesi in una specie di prevenzione negli atti d'istruzione e dalla preferenza ammessa dal tribunale, cede necessariamente a quello del *locus delicti*; e se non se ne abbia la certezza, prevale “ il luogo dove si crede sia commesso „ il reato (§ 136 al. 1).

Sono pure provvedimenti atti ad agevolare l'opera della giustizia penale: la facoltà delle parti di accettare d'accordo il giurì quale aveva funzionato nella causa precedente senza comporne uno a posta (§ 319); la facoltà del giurì di rifare *interamente* il verdetto i cui vizi non sieno di pura forma (§ 355, id. § 310 e 311 germanici); la facoltà di cominciare l'esecuzione della pena anche durante le more dell'appello, purchè il condannato acconsenta e l'appello miri solo a riformare la pena senza mutarne la specie (§ 399). Ma ancor più è da notare in tal senso una singolarità nel tema della competenza per materia: competenza, che del resto è pur fissata invariabilmente, a un dipresso come nell'odierno diritto italiano, sulla base del reato, escludendo quindi la valutazione delle circostanze modificative, eccetto quella dell'età (§ 20), quando possa infliggersi pena inferiore alla reclusione.

Qui l'economia del giudizio, già affermata bene con l'ammettere in generale che la causa *possa* rimanere al tribunale superiore di assise nonostante che siasi dimostrata poi di competenza inferiore (§ 25 al. 1), giunge come per via di reciprocanza fino a *obbligare* il tribunale di scabini a tenersi la causa dimostrata poi di competenza di assise, “ purchè non sia necessario sospenderla „ (§ 25 al. 2). È una riserva che attesta una grande fiducia nel giudizio prudente

del magistrato, il quale sospenderà certamente la causa quando la gravità sua, la natura e quantità delle prove e altre circostanze rendano manifesta la necessità di sospenderla. Non è seriamente contestabile invece la indeclinabilità del foro, quando le assise avessero rinviata la causa al tribunale scabinale come causa di sua propria competenza (§ 25 al. 3), essendo tale rinvio un atto di giurisdizione superiore, cui unicamente per un esagerato culto della forma, che qui non si ha nemmeno dal codice italiano, a torto si potrebbe negare potestà in questo riguardo.

Prima di chiudere queste riflessioni e note sul codice norvegiano, non è soverchio additare qualche altro punto particolare pur degno di attenzione.

La pubblicità delle udienze giudiciali, che si estende anco a quelle istruttorie, non può escludersi per mero pericolo al buon ordine, sia pure cagionato dalla natura dei fatti (art. 208 capov. 1 del cod. proc. pen. italiano); ma piuttosto in considerazione delle relazioni dello stato con potenze straniere, onde in simili casi i testimoni non possono deporre senza l'autorizzazione del governo (§ 180); di più il pericolo per la morale, benchè formula vaga, elastica, e perciò estesa, forse non comprende precisamente, come invece si richiederebbe, il caso che l'imputato presente in giudizio sia " minore di diciotto anni ": vi provvede bene il § 113 al. 1 norvegese. In conformità, ai minori di diciotto anni, e così del pari alle persone la cui presenza sarebbe incompatibile con la dignità del tribunale o il buon ordine, può essere inibito l'accesso (§ 116). Le porte chiuse si possono del resto ordinare, ogni qualvolta la pubblica rappresentazione dei fatti nel dibattimento fosse per nuocere alla dilucidazione della causa o al giudizio: occorrendo, il segreto è imposto a tutti i presenti, e i difensori per la responsabilità penale della sua violazione vengono equiparati ai funzionari. In questa materia del segreto si è prevenuta la legge 5 aprile 1888, che modificò poi i §§ 173 a 176 e 195 dell'ordinamento giudiziario germanico; ma si è anche fatto meglio, e si è provveduto inoltre a prevenire pubblicità ostative alla rettitudine dei giudizi. Vi sarebbe da apprendere per emendare il testo legislativo italiano, nel quale si conserva invece l'istituto straordinario, e tuttavia non in tutto più acconcio, della remissione della causa per motivi di *sicurezza pubblica o di legittima sospezione* (art. 766).

I legislatori anglo-sassoni intendendo l'elemento popolare nei tribunali di assise come un necessario cooperatore armonico dell'elemento professionale, hanno tutti pregiato un intervento misurato e opportuno del giudice giureconsulto, che presiede e dirige la discussione, nella preparazione finale del giudizio dei giurati. La istruzione giuridica che essi fanno impartire dal presidente ai giurati, è un sussidio di cui un sano principio accusatorio con la giusta separazione delle funzioni non può tollerare che i giurati sieno privi. La parola del presidente è autorevole, ma dipende dalla buona educazione e dalla buona scelta di questo magistrato, che tale parola non venga abusata. Più egli sarà collocato nell'alta condizione e nell'alta estimazione che sono dovute al suo arduo e grave ufficio, e maggiore sarà la sicurezza che l'abuso venga evitato. In parecchi dei paesi latini il riassunto fu abolito, perchè con esso il presidente invadeva, anche senz'accorgersene, il campo riservato al giurì. E dove lo si è ridotto a riassumere brevemente la discussione e a spiegare le questioni notando le principali ragioni contro e in favore dell'accusato (art. 498, cod. proc. pen. italiano), non è simpatico a tutti, neanco in questi limiti. Si capisce.

Quelle spiegazioni dei quesiti sono inevitabili, checchè altrimenti si pensi da coloro che corrono dietro al miraggio di una certa separazione del fatto dal diritto, che in pratica non si attua. Esse sono vere istruzioni giuridiche: nelle quali pertanto la condotta del presidente che le porge ai giurati, dev'essere soggetta al sindacato del magistrato supremo (donde la necessità di trascriverle a verbale), e dar motivo a modificazioni di quesiti, nonchè essere condannata quante volte esorbitasse la cerchia di una semplice spiegazione dei quesiti e dei punti di diritto da porsi a base o da prendersi in considerazione per la formazione del verdetto, e quante volte ancora fosse manifesto che di tali spiegazioni neppure ci fosse bisogno (v. §§ 347 e 380 norveg., id. cod. austr., german., ecc.).

Se il presidente debba riassumere, come vuole la legge norvegese, oltre alla causa, anche le prove che la riguardano, è problema molto dubbio, la cui soluzione forse dipende precipuamente dalle circostanze di fatto in cui trovasi in un dato paese l'istituto del giurì. In Inghilterra il *law evidence* basta da solo a rendere obbligatoria questa importantissima parte della funzione che il presidente compie col suo discorso ai giurati; altrove la necessità potrebbe derivare dalle speciali dubbiezze e complicazioni, e dalla conseguente lunga durata

della causa; altrove ancora dalla scarsa capacità media del giurì, o dalla grande fiducia che ispiri la sapienza e imparzialità dei presidenti. In ogni caso pare giusto ed esattamente conforme al sistema di estimazione assolutamente libera delle prove, che il giuramento che i giurati prestano assumendo il loro ufficio, a differenza di ciò che è nel diritto inglese, non li vincoli alle istruzioni giuridiche del presidente (§ 327).

I quesiti, proposti dal pubblico ministero, sono però in modo definitivo formulati dal presidente dopo aver udito le osservazioni e proposte delle parti; a queste è lasciato il tempo necessario per esaminarli; sulle loro eccezioni delibera il tribunale (§ 341). Al tribunale è data persino la facoltà di ordinare le modificazioni o la rinnovazione, che si mostrassero necessarie, anche dopo la fissazione dei quesiti e fino a che non sia emanata la sentenza (§ 356). A tal grado di scrupolo, molto prudente in verità, non è giunto forse mai nessun altro legislatore.

Dei due sistemi di votazione in caso di divisione dei voti sulla questione della colpabilità, o il vincolo, o invece la libertà della minoranza nella seconda parte della deliberazione che concerne la questione della inflizione della pena, il § 166 norvegese ha preferito quello della libertà. E tale sistema è accolto pure nel § 351, al. 2 per la votazione dei giurati, dove è detto che coloro fra questi, i quali nel rispondere al quesito principale o a uno subalterno intorno a un motivo escludente la pena, abbiano votato a favore dell'accusato rimanendo in minoranza (per la condanna richiedonsi 7 voti), si ritiene che abbiano votato così anche sopra gli altri quesiti subalterni, sui quali perciò ai medesimi non si chiede alcuna risposta. Si è per tal modo consacrata la defraudazione di un voto esplicito, che potrebb'essere dato in favore della proposta più grave concernente la pena? Vi fu chi ha considerato che anche a codesto voto, che sarebbe puramente teoretico e astratto per i votanti rimasti in minoranza nell'affermare la non colpabilità, avrebbero un vero diritto gli altri formanti la maggioranza, e con essi e più di essi il pubblico ministero; ma è un'opinione evidentemente esagerata. Nella loro difficile, tormentosa condizione, i membri della minoranza darebbero sulla questione della pena un voto che sarebbe sospetto di prevenzione, se fosse in appoggio dell'opinione più mite. E attendersi che abbia invece a contribuire alla formazione di una maggioranza

favorevole all'opinione più severa, è per lo meno una singolarità. Dalla unità del principio psichico morale nell'uomo di mente sana, è giusto che sia difesa pertanto anche la coscienza del giudice. Nello stesso ordiue di idee si era dichiarato anche il legislatore toscano, il quale ammetteva infatti che i giudici dissenzienti firmassero la sentenza *per ossequio*.

Anzichè in ordine di anzianità di nomina o di età, il § 163 norvegese chiama i giudici a votare secondo l'ordine dato dalla sorte. Possono presentarsi casi in cui sia da evitarsi che nella sentenza si riproducano i motivi che l'hanno determinata? Quello stesso § 163 risponde affermativamente, perchè lascia al tribunale il decidere se per eccezione non si abbiano a riprodurre. In quali casi, certamente rarissimi, potrà approvarsi una sì grave eccezione? Forse in materia di segreti di stato?

La disposizione del § 475 al. 3 non è superflua. Il tempo di degenza del condannato come infermo in un ospizio, è giusto si computi nella pena; ma è parimenti giusto e prudente l'aggiungere " purchè egli non siasi procurata da sè la malattia o non l'abbia simulata per sottrarsi alla pena ".

La questione complicata del cumulo temperato di più pene concorrenti, che anche di fronte all'art. 76 del codice penale italiano rimane in parte insoluta ancora, trova nel § 478 un'opportuna soluzione in ciò, che al tribunale è imposto di riunire tutte le sentenze di condanne senza distinzione, per fissare una pena comune, ancorchè il precedente processo non si fosse discusso fra le stesse parti (v. nota al § 478).

Piace di terminare segnalando il coraggioso esempio che il legislatore norvegese porge nel suo § 1 a tutti o quasi tutti quelli degli altri paesi. Egli fa partecipi dei benefici della procedura giudiziaria normale tutte senza distinzione le cause penali, riguardino esse procedimenti regolati o non regolati per legge, riguardino borghesi o militari soggetti alla giurisdizione del tribunale di guerra, semplici cittadini o ministri o membri del parlamento accusati di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il principio dell'uguaglianza giuridica fa strada nel piccolo civilissimo paese settentrionale di Europa!

30 agosto 1899. E. Brusa.

CODICE DI PROCEDURA PENALE NORVEGESE

del 1° luglio 1887,

con le modificazioni successive.

CAPITOLO PRIMO.

Competenza del codice.

§ 1. — Tutte le cause penali che sono definite non in forza di legge, senza procedimento giudiziario o che sono di competenza dell'alta corte del regno (1) o del tribunale di guerra, si trattano secondo le norme stabilite in questa legge.

§ 2. — Secondo le norme di questa legge, si trattano inoltre:

1° le cause promosse dallo stato per trasgressioni alle leggi di polizia, anche quando non sia comminata una pena;

2° le cause promosse dallo stato per l'applicazione della confisca, ancorchè questa non debba considerarsi come pena;

---

(1) Il *Rigsret* è un vero tribunale politico, composto del tribunale supremo e della camera alta del parlamento *(Lagthing)*, e non conosce che dei delitti commessi dai ministri e dai membri del parlamento nell'esercizio delle pubbliche funzioni rispettive.

3° le cause concernenti l'applicazione dell'arresto per costringere a garantire la pace;

4° le cause nelle quali un'offesa all'onore si debba dichiarare nulla e non avvenuta (1).

§ 3. — Le azioni civili contro un imputato nascenti da reato, possono essere esercitate insieme alla causa penale in conformità delle norme contenute nel capitolo 32.

§ 4. — Quando la decisione intorno alla punibilità di un atto si fondi sulla circostanza, che al tempo in cui fu commesso esisteva un rapporto certo di diritto, la questione è istruita e giudicata nella causa penale.

Tuttavia il tribunale ha sempre facoltà di sospendere la causa penale fino a tanto che il tribunale civile non abbia risoluta la questione intorno alla esistenza del controverso rapporto di diritto. La decisione, che fosse così emanata, non vincola però la soluzione della questione penale.

§ 5. — Sono di competenza del tribunale di guerra (2):

1° i reati commessi da persone che fanno parte dell'esercito del regno o che ad esso appartengono in tempo di guerra o in una campagna navale o in un corpo d'esercito fuori del regno, o in relazione al servizio militare o a cose militari, o contro i doveri derivanti dalla loro condizione militare;

2° i reati dei prigionieri di guerra che sono sotto custodia militare;

3° lo spionaggio, le rivelazioni al nemico, gli approvvisionamenti al nemico di armi, di viveri o di altre cose necessarie in guerra, e altri atti che cagionino danno immediato alle forze militari o che sieno contrari a una disposizione emanata dal comandante competente per la sicurezza di imprese militari, commessi in tempo di guerra entro il territorio occupato dalla forza militare.

---

(1) Come in Danimarca secondo il § 218 del codice penale del 1866: il quale provvede a che tale dichiarazione venga pronunciata dal giudice dietro domanda della persona offesa, ognorachè le imputazioni ed espressioni oltraggiose risultino infondate.

(2) Cfr. la legge sui confini fra la giurisdizione civile e la militare del 3 agosto 1884.

CAPITOLO SECONDO.

Tribunali penali.

§ 6. — I tribunali per le cause contemplate nella presente legge sono:

il tribunale supremo (*Höiesteret*) (1),
la sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo (*Höiesterets Kjæremaalsudvalg*),
i tribunali di assise *(Lagmandsretterne)*,
i tribunali di scabini *(Meddomsretterne)* e
i tribunali d'istruzione *Forhörsretterne*) (2).

§ 7. — La sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo consta di tre membri stabili del tribunale medesimo, nominati dal Justitiarius per un mese alternativamente. Il giudice anziano ne tiene la presidenza. Qualora il tribunale supremo lo ritenga opportuno, si costituiscono contemporaneamente due sezioni. In tale caso il tribunale supremo emana provvedimenti generali circa la ripartizione delle cause fra le due sezioni. Per la convocazione delle sezioni dei ricorsi durante l'intervallo fra una sessione e un'altra del tribunale supremo, si osservano le stesse norme stabilite per il tribunale supremo (3).

§ 8. — Il tribunale di assise si compone di tre giudici (tribunale), e cioè di un Lagmand come presidente, di due altri giudici, e di dieci giurati (Lagretten) (4) chiamati a decidere sulla questione della colpabilità (5).

---

(1) Il tribunale supremo consta di un *Justitiarius* come presidente e di otto assessori ordinari, nonchè alcuni straordinari. Alle sedute partecipano sette membri almeno. Lo *Justitiarius* è anche il presidente della corte d'appello (civile soltanto, non ne esiste una penale) e dei tribunali inferiori di Cristiania e di Bergen.

(2) Ogni tribunale d'istruzione consta di un giudice istruttore. Vedi § 16.

(3) Quest'ultima proposizione aggiunta e la durata di un mese invece di tre, per l'ufficio dei membri della sezione dei ricorsi, sono stabilite dalla legge 4 aprile 1891.

(4) *Lagrettemænd.* Vedi § 494.

(5) Cfr. § 165.

Quando un giudice o giurato sia impedito o per altro motivo debba ritirarsi mentre si discute la causa, questa può essere proseguita senza che altri venga chiamato a surrogarlo. Però debbono sedere almeno due giudici, fra i quali il presidente o quegli che può farne le veci secondo il § 13, e nove giurati.

§ 9. — Il numero dei distretti di assise dev'essere almeno di quattro (1).

§ 10. — I presidenti debbono avere i requisiti prescritti dalla legge per i giudici del tribunale supremo.

§ 11. — Come membri del tribunale di assise sono nominati dal re (2), ogni anno per ogni distretto, due giudici non appartenenti al tribunale supremo. Ove per circostanze speciali sia desiderabile, la nomina può farsi ogni sei mesi (3).

§ 12. — A sostituire i giudici menzionati nel § 11, quando uno di essi presti servizio come presidente o non possa per qualche motivo sedere in tribunale, viene pure nominato per ogni distretto un numero sufficiente di giudici o di altre persone che abbiano i requisiti prescritti per i giudici.

Nelle cause specialmente lunghe ed importanti il presidente può disporre che uno di essi assista alle udienze per surrogarne alcuno in caso di impedimento.

§ 13. — Se il presidente sia impedito o per qualche causa non possa sedere in tribunale, il ministero competente designa la persona che debba prestare servizio come presidente.

Finchè non sia così provveduto, lo sostituisce il giudice primo nominato nella lista.

§ 14. — Per ogni tribunale di assise il re nomina un cancelliere. In caso d'impedimento, o quando per altra ragione esso non possa funzionare in una data causa, il presidente incarica altri di farne le veci.

§ 15. — Il tribunale di scabini si compone dei giudici

---

(1) Così modificate per legge 4 aprile 1891. Prima il codice stesso ne indicava i luoghi, riservando però al re la facoltà di mutarne la estensione.

(2) Sempre le funzioni che nella presente legge figurano proprie del re, si esercitano dal governo per mezzo di decreti reali.

(3) Quest'ultima proposizione fu aggiunta con legge 14 luglio 1894.

inferiori o, dove nei tribunali inferiori sieno più giudici, di uno di essi come presidente, e di due scabini.

§ 16. — Il tribunale d'istruzione è costituito di giudici inferiori (1) o, dove nei tribunali inferiori sieno più giudici, di uno di essi.

§ 17. — Le funzioni di cancelliere presso i tribunali di scabini e i tribunali d'istruzione sono esercitate dai cancellieri speciali di tribunali inferiori, dove esistano, o altrimenti dal giudice inferiore.

§ 18. — Eccetto nei casi menzionati nel § 37 della legge fondamentale (2), non possono essere istituite commissioni o tribunali straordinari per la trattazione delle cause penali sottoposte al presente codice.

Si possono però destinare giudici straordinari invece dei giudici inferiori ordinari in occasione delle grandi pesche laddove sia stabilita la vigilanza della polizia (3).

CAPITOLO TERZO.

Competenza dei tribunali per ragione di materia.

§ 19. — Dinanzi al tribunale di assise sono trattate le cause concernenti i reati punibili con una pena più severa della reclusione di quinto grado, o per i quali sia preferibile (4) l'applicazione della reclusione o della destitu-

---

(1) Corrispondono ai pretori mandamentali italiani, salva la competenza.

(2) Concerne i membri della famiglia reale.

(3) Per l'affluenza di una grande quantità di persone. V. §§ 161 al. 2, 267 al. 1, 370 al. 2.

(4) Le pene restrittive della libertà nel diritto comune norvegese sono due: la reclusione (il codice parla sempre di *lavori forzati,* i quali però sono in gran parte sostituiti dalla reclusione in un penitenziario, vedi nota 2 al § 20), perpetua o temporanea, e il carcere, quella più grave di questo. La reclusione temporanea dividesi in cinque gradi: 1° da più di dodici anni fino a quindici, 2° da più di nove fino a dodici anni, 3° da più di sei anni fino a nove, 4° da più di tre fino a sei anni, e 5° da sei mesi fino a tre anni. Il carcere è di tre specie, cioè arresto da 16 giorni a 240, prigione con vitto ordinario da 8 giorni a 120, e prigione a solo pane e acqua da 4 giorni a 30. Il progetto di nuovo codice penale norvegese pubblicato nel 1896 (v. buona traduzione tedesca in appendice agli *Atti dell'Unione internazionale di diritto penale.* Berlino, Guttentag, 1898) modifica assai questo sistema, che a sua volta

zione (1), come pure le cause concernenti tentativo o partecipazione in tali reati.

Non si tiene conto dell'inasprimento di pena per ragione di recidiva.

§ 20. — Nonostante ciò che è disposto nel § 19, le cause concernenti reati commessi da minori degli anni 18, non sono trattate dinanzi al tribunale di assise, fuorchè non possa essere inflitta una pena inferiore alla reclusione (2).

§ 21. — Se l'imputato abbia senza riserve confessato il reato dinanzi al tribunale, e la veracità di questa confessione sia avvalorata da altre informazioni esistenti, la causa, ove il reato non sia punibile con pena maggiore della reclusione di terzo grado (3), non si tratta dinanzi al tribunale di assise, quantunque fosse di competenza del medesimo secondo il § 19.

§ 22. — Dinanzi al tribunale di scabini sono trattate le cause che non competono al tribunale di assise o che sono decise dal tribunale di istruzione a norma del § 283.

---

già profondamente ha modificato quello originario del codice del 20 agosto 1842. Nel quale si indicano le pene stabilite alternativamente collocando in primo luogo quelle che il giudice deve *preferibilmente* applicare, se non trovi che vi siano motivi in contrario (cod. pen. norveg., cap. 6 § 4).

(1) Destituzione e perdita dell'impiego sono pene speciali per gli impiegati ufficiali (pubblici funzionari). Si distinguono *ufficiali (Embeds)* e *funzionari (Bestillingsmaend)*. I primi sono nominati dal re, e i secondi da altre autorità, mentre infine gli *incaricati* sono d'ordinario impiegati non stipendiati della locale amministrazione indipendente. Confr. *Nordisk Retsencyklopædi*, 7° fascicolo (1887), pag. 119 segg. e 5° fascicolo (profess. Goos), pag. 165. — La destituzione è la pena maggiore. — (Nota della traduz. tedesca di Teichmann, nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrectswissenschaft*, vol. IX).

(2) Così per legge 4 aprile 1891, nonchè per la legge 6 giugno 1896 riguardante i minorenni derelitti. La pena corporale delle verghe è soppressa. I delinquenti minori dei sedici anni sono sottratti alla giurisdizione penale e sottoposti invece ai provvedimenti educativi e preventivi di che nell'ultima legge ricordata, la quale è meritevole della più seria considerazione. La stessa pena dei lavori forzati può dirsi abolita anch'essa (v. note ai §§ 19 e 20), perchè per i delinquenti minori dei ventun anno è sempre sostituita dalla reclusione in un penitenziario, e del resto anche per i delinquenti maggiori dei ventun anno essa tende via via a sparire grazie alle eccezioni or già esistenti per la legge 23 giugno 1893 che modifica appunto la esecuzione della pena dei lavori forzati, e grazie ancora al pensiero espresso nel progetto di nuovo codice penale (nota 3 al § 19) che non nomina più questa pena. Per le quali ragioni alla originaria denominazione di lavori forzati *(Strafarbeider)* conservata tuttora nella legislazione norvegese, la presente traduzione, precorrendo un tantino un futuro psossimo, che è *in votis*, vi ha surrogato sempre quella di *reclusione*.

(3) Era di 4° grado. Così modificato per legge 4 aprile 1891. V. nota al § 19.

Le cause che a norma del § 400 possono senza l'autorizzazione della sezione dei ricorsi essere deferite al tribunale di assise per nuova discussione, possono tuttavia essere immediatamente deferite dal pubblico ministero al tribunale di assise, qualora per motivi speciali esso riconosca ciò opportuno, oppure ciò sia domandato dall'imputato.

Una tale domanda non può essere rigettata, quando il pubblico ministero chieda che si condanni alla reclusione o al carcere per un reato di che nei capitoli del codice penale sul falso giuramento, sul furto, sulla rapina o sulla truffa, oppure si tratti di un reato di stampa o di un reato preveduto nel capitolo 8 § 1 o nel capitolo 9 (eccetto il § 27) (1) del codice penale comune, o per reati commessi nell'esercizio di un pubblico ufficio.

§ 23. — Concorrendo le condizioni indicate nel § 283, le cause che altrimenti sarebbero di competenza del tribunale di scabini, possono essere giudicate dal tribunale di istruzione.

§ 24. — Le norme precedenti non impediscono che sieno portate riunite dinanzi al tribunale di assise quelle cause fra di loro connesse (2), delle quali alcune siano di competenza del tribunale di assise e altre del tribunale di scabini.

§ 25. — Quando una causa sia portata dinanzi al tribunale di assise, questo deve in generale proferire su di essa il suo giudizio, ancorchè per esattezza sarebbesi dovuto portare l'accusa dinanzi al tribunale di scabini.

Qualora nella trattazione di una causa che il pubblico ministero ha portato dinanzi al tribunale di scabini, si dimostri ch'essa riguardi un reato il quale avrebbe dovuto perseguirsi con accusa dinanzi al tribunale di assise, il tribunale di scabini deve in generale proseguirla fino al giudizio, purchè non sia necessario sospenderla.

Se una causa sia rinviata dal tribunale di assise come

---

(1) Il capitolo 8 § 1 riguarda il dileggio o vilipendio della santa parola divina o dei sacramenti, come pure il vilipendio della religione dello stato; il capitolo 9 concerne i reati contro lo stato (§ 27, istigazione, aiuto alla diserzione militare).

(2) V. §§ 133 e 134.

di competenza del tribunale di scabini, questo è tenuto a trattarla.

§ 26. — L'istruzione giudiciale preliminare, i testimoni giudiciali e gli altri singoli atti giudiciali sono compiuti dal tribunale d'istruzione (1).

CAPITOLO QUARTO.

Competenza dei tribunali per ragione di territorio; tempo e luogo per le udienze dei tribunali.

§ 27. — Ogni circoscrizione (2) forma in generale un distretto. Le deroghe possono essere decretate dal re dietro parere delle rispettive presidenze di distretto e delle rispettive amministrazioni comunali urbane.

§ 28. — Per ciascun distretto il re stabilisce una sede comune di tribunale, dove sono tenute in tempi determinati, di regola almeno quattro volte all'anno, le sedute dei tribunali di assise. Per le parti del distretto che si trovano distanti, può stabilirsi una speciale sede di tribunale, dove in generale si debbono trattare secondo la designazone del presidente le cause ad esse pertinenti.

§ 29. — Il re può concedere ai presidenti la facoltà di abbreviare il termine per la tenuta delle sessioni del tribunale di assise.

Qualora per motivi speciali il presidente lo creda opportuno, può nei casi singoli derogare alla disposizione che prescrive il tempo e il luogo delle sessioni del tribunale di assise. Può, parimenti per la trattazione di una o più cause singole, tenere una speciale sessione di tribunale di assise in luogo diverso del consueto.

---

(1) Vedi §§ 266 al. 1 secondo punto, 276, 296 e 297.

(2) *Lagsogn.* La Norvegia è divisa in 20 circoscrizioni o provincie, che corrispondono alle prefetture francesi. — Nota della traduzione tedesca di Teichmann.

§ 30. — Il tempo e il luogo per la sessione del tribunale di assise debbono essere in tempo debito annunciati dal presidente nella gazzetta delle notificazioni e in altri modi opportuni in conformità delle prescrizioni emanate in proposito dal re.

§ 31. — Per i tribunali di scabini e i tribunali di istruzione la giurisdizione è quella stessa del giudice inferiore.

§ 32. — Le udienze dei tribunali di scabini e dei tribunali di istruzione si tengono possibilmente nelle sessioni generali. Tuttavia il competente ministero può, se lo creda opportuno, stabilire che le udienze sieno tenute in giorni fissi della settimana o del mese.

Qualora sia necessario abbreviare un termine per la trattazione di una causa perchè l'imputato sia detenuto o per altri motivi, oppure quando per la dilucidazione della causa sia opportuno che l'udienza venga tenuta in luogo diverso del consueto, è tenuta un'udienza straordinaria.

§ 33. — L'orario di servizio giornaliero del tribunale di assise e del tribunale di scabini non deve in generale superare le otto ore.

CAPITOLO QUINTO.

Giurati e scabini.

§ 34. — I giurati e gli scabini sono eletti ogni due anni, prima della fine di novembre, per i due anni successivi (1).

§ 35. — Come giurato e scabino è eleggibile ogni norvegese che non sia incapace, a causa di infermità fisica o mentale o di insufficiente cognizione della lingua nazionale, di adempiere gli obblighi di giurato o di scabino, e che

1° sia elettore secondo la legge fondamentale o, in forza della legge del 4 agosto 1845 (2), sia eleggibile a una carica comunale, oppure

(1) Cfr. 491 alin. 2.

(2) Questa legge (sulle elezioni comunali) fu modificata da un'altra del 27 luglio 1896.

2° abbia compiuto 25 anni, sia da cinque anni domiciliato nel paese ed abbia pagato complessivamente per imposte dirette allo stato o al comune per l'ultimo anno decorso, nelle campagne e nelle borgate (1), quattro corone, e nelle città otto corone.

§ 36. — Non è eleggibile come giurato o scabino quegli che si trovi in uno dei casi menzionati nel § 52 della legge fondamentale (2), oppure che sia condannato a morte, alla reclusione, o alla destituzione, o per un reato contemplato nel capitolo 10 § 25, capit. 11, 12, 19, 20, 21, o nel § 14 del capit. 22 del codice penale (3).

Tuttavia una condanna non produce l'ineggibilità quando il condannato sia riabilitato, oppure quando la riabilitazione non sia necessaria secondo il § 6 della legge 9 giugno 1883 (4).

§ 37. — Non sono eleggibili come giurati e scabini:

1° i ministri segretari di stato:

2° i funzionari dei ministeri;

3° le persone rivestite di autorità e gli ufficiali mili-

---

(1) *Ladestederne* sono piccole città speciali aventi una popolazione che giunge fino a 2000 abitanti circa, cui non tutti i diritti delle città (nel senso stretto della parola, *Kiöbstœderne*) sono attribuiti: in Norvegia vi sono 36 di tali città e 22 delle altre.

(2) § 52: " Il diritto di voto è sospeso: *a)* (così modificato dalla legge del 6 giugno 1877) dall'azione penale per delitti che possono importare una delle pene enumerate nel § 53 (reclusione — in gran parte già sostituita ai lavori forzati, vedi note ai §§ 19 e 20—, o destituzione o carcere): *b)* dalla interdizione *(Umyndiggjörelse)*; *c)* (così modificato, legge testè citata) dalla insolvenza o dal fallimento, quando non derivi da incendio o da qualche altro evento giustificato di forza maggiore, insino a che il debitore non abbia di nuovo riacquistato la disposizione dei propri beni, sia col pagamento integrale dei suoi creditori, sia mediante concordato ".

(3) Questi reati sono: brogli elettorali, delitti contro la pubblica fede e contro la proprietà.

(4) Questa legge, tradotta per esteso nell' *Annuaire de législation étrangère*, (XIII, 669), al § 6 esimeva dalla perdita dei diritti civili e politici il condannato minore dei quindici anni, e anche i minori da quindici a diciotto anni, qualora la pena da essi incorsa non fosse più grave della carcere; conseguentemente dichiarava non esservi in tale ipotesi necessità di riabilitazione. Questa legge fu poscia sostituita con l'altra del 6 agosto 1897, tradotta a pag. 582 sg. dell'anno XXII della *Rivista di discipline carcerarie*. Il terzo alinea del § 3 della medesima riconosce di diritto la riabilitazione a colui che sia stato condannato prima di aver compiuto l'età di diciotto anni, bastando che egli abbia scontato la pena o questa si abbia per iscontata o sia estinta per prescrizione o rimessa per grazia.

tari superiori compresi i luogotenenti colonnelli e i capitani comandanti;

4° i funzionari di corte e i suoi pensionati;

5° i giudici e i cancellieri;

6° i funzionari del pubblico ministero e della polizia;

7° i ministri di culto della chiesa ufficiale o delle altre comunità religiose riconosciute;

8° gli avvocati esercenti.

§ 38. — Hanno diritto di esentarsi dalla elezione:

1° i medici esercenti;

2° i piloti di nomina stabile;

3° gli impiegati delle dogane, i pompieri, gli impiegati postali, telegrafici e di strade ferrate;

4° coloro che dimostrino o di non poter prestare servizio senza pericolo della salute o senza trascurare importanti affari privati o pubblici, oppure la probabilità di non poter sopportare i carichi inerenti a queste funzioni senza difficoltà;

5° le persone che hanno compiuto il 65° anno.

Le persone indicate al n. 5 possono avanzare, una volta per tutte, la domanda di esenzione. Altrimenti essa è valida soltanto per la prossima elezione.

§ 39. — Colui che in seguito a una elezione abbia prestato due volte servizio come giurato, può domandare la esenzione nella elezione successiva.

Si conta valido come servizio anche il fatto che un giurato sia comparso a prestar servizio in tribunale e vi sia rimasto fino all'ultimo sorteggio del giurì (1) per la causa in corso, oppure fino a che il tribunale non gli abbia permesso di abbandonare l'udienza.

§ 40. — Le esenzioni da qualche carica stabilite da altre leggi non esimono dall'ufficio di giurato o di scabino.

§ 41. — Dal Lensmand (2) per ogni giurisdizione rurale (3),

---

(1) *Lagrette*: è un norvegismo. Letteralmente: *corpo di assessori nel tribunale.*

(2) *Lensmand* è un funzionario inferiore rurale, incaricato di atti esecutivi, parte di polizia e parte di giustizia civile, che in ogni comune si trova (la Norvegia ne conta 422) alla dipendenza delle diverse autorità superiori a seconda dei diversi uffici ch'egli adempie, ed è nominato dal presidente della provincia. Nelle città *(stricto sensu)* tale funzionario non esiste.

(3) *Herred.*

o borgata (1) con amministrazione comunale propria, e dal cancelliere municipale per ogni città, è compilata una lista degli abitanti del comune che sieno eleggibili secondo il § 35, cfr. con i §§ 36 e 37.

§ 42. — Di regola in ogni distretto debbono esservi cinquanta volte tanti giurati quante sessioni di tribunale di assise sono fissate per l'anno, computando il numero delle sessioni che si ritiene abbiano ad essere tenute in sedi speciali secondo il § 28. Qualora il distretto non comprenda che una città, vi debbono essere sei volte tanti giurati quante si ritiene abbiano a essere le cause di tribunale di assise da trattarsi nel corso di un anno.

In conformità di ciò il presidente fissa il numero dei giurati e di quelli che ciascun comune del distretto debba fornire a seconda della popolazione. Ogni comune deve però avere almeno un giurato. Prima della fine del mese di agosto egli informa i consigli comunali della distribuzione fatta.

§ 43. — In ogni circoscrizione di tribunale di scabini vi debbono essere quattro volte tanti scabini quante si ritiene abbiano a essere le sessioni da tenersi nel corso di un anno. Avuto riguardo a ciò, il giudice inferiore fissa il numero degli scabini e di quelli che ciascun comune nella circoscrizione debba fornire a seconda della popolazione. Ogni comune deve però avere almeno tre scabini. Prima della fine del mese di agosto egli informa le giunte municipali della distribuzione fatta.

§ 44. — Nella seconda metà del mese di luglio si espone al pubblico per quattordici giorni la lista menzionata nel § 41. È in precedenza annunziato dove e quando essa sarà esposta, invitando insieme coloro che possano esimersi in conformità dei §§ 38 e 39, o altrimenti abbiano da fare osservazioni, ad avanzare le loro istanze od obiezioni. Decorso il termine, il compilatore della lista la manda al consiglio comunale insieme alle istanze ed obiezioni presentate, accompagnandole con le osservazioni che creda del caso.

---

(1) Vedi nota al § 35.

§ 45. — Prima della fine del mese di settembre, in un giorno fissato dal presidente, è tenuta una seduta del consiglio comunale, con i conciliatori (1) e, nelle campagne e nelle borgate, col Lensmand o con i Lensmand (2); nelle città col sindaco. In tale seduta si decide sulle istanze ed obiezioni presentate e si fa una proposta per l'elezione dei giurati e degli scabini.

Perchè possa prendersi una deliberazione, debbono essere presenti almeno due terzi dei membri, fra i quali il presidente o il vicepresidente, nonchè un conciliatore e un Lensmand o il sindaco. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

§ 46. — Le deliberazioni dell'adunanza sono esposte al pubblico per quattordici giorni, e in pari tempo è indetta prima della fine del mese di novembre una seduta di tutta l'amministrazione comunale. Dopo di che si pubblica un avviso, invitando tutti coloro che avessero osservazioni da fare, a rivolgersi alla giunta municipale al più tardi entro una settimana prima della seduta stabilita.

In questa seduta si decide sulle osservazioni presentate circa le deliberazioni di cui al § 45, in seguito di che si procede alla elezione di tante persone quanti sono i giurati e gli scabini. Fra queste si scelgono poi i giurati.

Alle sedute dell'adunanza devono prender parte il Lensmand del luogo o il sindaco. La loro assenza non impedisce però che le operazioni progrediscano.

§ 47. — Oltre la commissione generale debbono essere costituite, secondo le norme suddette, le seguenti commissioni speciali:

1° nelle città e nelle borgate come pure nelle giurisdizioni rurali, una parte delle quali sia sottoposta alle leggi generali edilizie, una lista di scabini che posseggono speciali cognizioni in cose edilizie;

2° nei comuni per i quali ciò sia stabilito dai rispettivi ministeri, una lista di giurati e di scabini versati nelle cose di marina e di navigazione.

(1) I *Forligelseskommissær* sono eletti dai comuni per la procedura di conciliazione nelle cause civili.
(2) Vedi nota al § 41.

Restano in vigore le prescrizioni riguardanti gli scabini per le cause che attualmente sono trattate nel tribunale dei probiviri.

§ 48. — Possono essere eletti giurati e scabini soltanto quelle persone, che per la loro onestà, capacità e indipendenza, sembrano specialmente degne e idonee all'ufficio.

§ 49. — Un elenco dei giurati e degli scabini eletti è compilato dai Lensmand in campagna e nelle borgate e dai cancellieri municipali nelle città, e pubblicato con affissione nelle sedi delle sessioni generali giudiciali (1). Una copia dell'elenco è rimessa rispettivamente al presidente del tribunale di assise o al giudice inferiore locale.

§ 50. — I giurati e gli scabini possono ricusarsi dal prestare servizio come testimoni giudiciali.

§ 51. — Qualora un giurato o uno scabino si trovi in uno dei casi menzionati al § 36, oppure in una condizione che secondo il § 37 è incompatibile con l'ufficio, o si scopra essersi eletta una persona ineleggibile, se ne deve senza indugio fare la cancellazione dall'elenco menzionato nel § 49.

Lo stesso deve farsi quando muoia un giurato o scabino, o abbandoni il distretto giudiziario, oppure in causa di infermità fisica o mentale sia divenuto permanentemente inabile a prestare servizio.

Se un giurato o scabino si trasferisca in un altro comune compreso nel distretto, deve essere iscritto nell'elenco di questo comune.

Sui richiami contro una ingiusta cancellazione o iscrizione, decide la giunta municipale.

§ 52. — Se sorga un motivo per il quale il giurato o lo scabino abbia diritto, secondo il § 38 n. 1 — 4, di esentarsi da una elezione, egli può chiedere alla giunta municipale di decidere se debba essere cancellato dall'elenco.

§ 53. — Delle modificazioni che subisce l'elenco dei giu-

---

(1) *Thing* è la sessione generale (v. § 32); *Thingsted* è il luogo dove si tiene la sessione. Qui si parla di sessione giudiciale o di tribunale. In Norvegia il giudice inferiore (come del resto anche i tribunali di assise) è ambulante, fissa egli le sessioni e le presiede.

rati o degli scabini si rende senza indugio informato il presidente del tribunale di assise o respettivamente il giudice inferiore.

Egli è parimenti informato se un giurato o scabino incorra in un procedimento d'ufficio per un reato che può essere punito con una pena più grave dell'ammenda (1).

CAPITOLO SESTO.

Giurati per le singole sessioni di tribunale di assise.

§ 54. — Prima di ogni sessione di tribunale di assise, il presidente del medesimo deve in tempo debito estrarre a sorte, in presenza di due testimoni giudiciali iscritti nella lista (§ 494), ventisei giurati e due supplenti.

Il re può dare disposizioni generali per ogni distretto intorno alla durata del servizio che i giurati estratti debbano prestare. Ove non sia stabilito altrimenti, essi debbono prestare servizio durante la intiera sessione, e in qualunque caso fino a che non sia terminata la causa incominciata.

Nel caso che i giurati non prestino servizio durante la intiera sessione, il presidente del tribunale di assise deve in tempo debito estrarre a sorte tanti giurati quanti sono necessari.

§ 55 (2). — Il sorteggio si fa fra tutti i giurati iscritti nelle liste generali del distretto, a eccezione di quelli che abbiano già prestato servizio come giurati (§ 39) dopo l'ultima elezione, oppure siano stati estratti per prestare servizio in una sessione non ancora tenuta.

Se non ne resti almeno il doppio di quanti si debbano estrarre, l'estrazione si fa fra tutti gli inscritti nelle liste.

I supplenti sono estratti a sorte, osservando le stesse norme, fra i giurati compresi nel comune dove è tenuta la sessione, o nei comuni più prossimi secondo che sia disposto dal ministero competente.

(1) Cfr. § 58.
(2) Così modificato per legge 4 aprile 1891.

Nelle cause concernenti reati contro le leggi marittime, qualora in tempo debito venga avanzata una domanda da una delle parti e il presidente del tribunale di assise la stimi fondata, dalle liste a parte menzionate nel § 47 n. 2 sono pure estratti a sorte in modo simile quattro giurati perchè prestino servizio. Nelle cause che sorgono però dai rapporti fra il capitano e l'equipaggio, non più di due periti di cose marittime debbono essere capitani.

§ 56 (1). — Se una parte del distretto situata distante abbia una sede giudiciale separata, si deve estrarre a sorte, per le sessioni alla medesima attribuite, una metà fra i giurati residenti in quella parte del distretto, e l'altra metà fra gli altri giurati del distretto.

§ 57. — Il sorteggio si compie nel seguente modo: il presidente del tribunale di assise depone in un'urna le schede chiuse contenenti tutti i singoli numeri dei giurati fra i quali deve farsi l'estrazione, e dopo mescolate le schede le estrae ad una ad una nel numero stabilito.

§ 58. — Ove la sorte cada su taluno che, secondo le norme del capitolo seguente (2), sia escluso dal prestare servizio in una causa, oppure per quello che se ne sa sia legittimamente impedito, o si trovi in uno dei casi indicati nel § 53 ultimo alinea, lo si deve saltare.

§ 59. — Il sorteggio e le disposizioni prese in conformità del precedente paragrafo, sono registrate in un libro a ciò destinato. L'esito del sorteggio è significato al procuratore di stato, il quale ha diritto di ricusare cinque dei giurati estratti. I primi ventuno giurati estratti non esclusi sono citati insieme ai supplenti a comparire nella sessione del tribunale di assise.

§ 60. — Il procuratore di stato manda senza indugio l'elenco dei giurati e dei supplenti da citarsi, ai rispettivi Lensmand (3) e cancellieri municipali, i quali debbano provvedere al più presto possibile alle citazîoni dandone avviso agli accusati o ai loro difensori. Per quanto è possibile

(1) Così modificato per legge 4 aprile 1891.
(2) Cfr. anche §§ 358 e 418.
(3) Vedi nota al § 41.

devesi concedere ai giurati un termine di tre giorni, se risiedano nella città dove è tenuta la sessione, altrimenti di una settimana (1).

§ 61 (2). — Qualora il Lensmand (2) o il cancelliere municipale sappia che un giurato, che egli deve citare, sia legittimamente impedito o si trovi in uno dei casi menzionati nel § 51 primo o secondo alinea o nel § 53 ultimo alinea, oppure quando il giurato all'atto della citazione dichiari che non può o non vuole comparire, deve in sua vece essere citato quello che gli stia immediatamente vicino nella lista dei giurati del comune, saltando però coloro che abbiano già prestato servizio dopo l'ultima elezione o che siano citati a prestare servizio in una sessione non ancora tenuta. Ove manchi un tale giurato, si procede nello stesso modo dal principio della lista. Se non esista in generale nessun giurato da potersi citare, si citano scabini secondo l'ordine della loro elezione.

Delle citazioni fatte e del modo come furono applicate le surriferite disposizioni, è dato avviso al presidente del tribunale di assise.

§ 62. — Al più tardi un giorno prima che cominci la sessione, si affigge nella sede del tribunale un elenco dei giurati che debbono prestare servizio.

Se l'accusato sia detenuto, l'elenco dev'essergli mostrato al più tardi nel giorno predetto.

§ 63. — Il giurato che senza legittimo impedimento si rifiuta di comparire, o non comparisce, oppure ricusa altrimenti di adempiere il suo ufficio, può essere condannato, durante la sessione o sopra speciale accusa, all' ammenda fino a quattrocento corone. Può inoltre essere tenuto a risarcire in tutto o in parte le spese causate dalla sua condotta.

Qualora sia stato legittimamente impedito, ma abbia trascurato di darne avviso al più presto possibile, può essere condannato, secondo le circostanze, a un'ammenda fino a cento corone e tenuto al risarcimento delle spese causate.

---

(1) Cfr. § 160.
(2) Così modificato per legge 4 aprile 1891. V. nota 2 al § 41.

Valgono come impedimento legittimo anche quelle circostanze per le quali il rispettivo giurato non avrebbe potuto presentarsi senza pericolo della salute, o prosperità o senza trascurare importanti e improrogabili affari o doveri.

Degli uffici pubblici sono considerati come impedimento soltanto la carica di membro del parlamento o dell'assemblea degli elettori o dell'assemblea provinciale, nonchè il servizio militare.

§ 64. — Qualora il numero dei giurati presenti alla sessione del tribunale di assise, che possono prestare servizio, sia, compresi i supplenti, inferiore a diciannove o, nel caso del § 321, inferiore a venti, senza che peraltro la lista dei giurati nella sua totalità sia invalida, il presidente del tribunale di assise chiama il numero necessario di giurati fra quelli che possono presentarsi al più presto, tralasciando possibilmente quelli che già prestarono servizio, e ciò per via di sorteggio in quanto sia possibile scegliere tra più. Tale chiamata può essere tralasciata, quando le parti rinunzino al loro diritto di eliminarne alcuni e restino ancora almeno dieci giurati, o rispettivamente undici, che possono prestare servizio.

§ 65. — Alla fine della sessione del tribunale di assise il presidente di questo fa compilare una lista dei giurati che hanno prestato servizio (§ 39). La lista è registrata in un libro conservato dal presidente stesso. Una copia è rimessa al rispettivo Lensmand (1) o cancelliere municipale.

CAPITOLO SETTIMO.

Incompatibilità dei membri del tribunale.

§ 66. — Non può sedere in tribunale come giudice o scabino (2), giurato o cancelliere:

1° la parte in causa o la parte lesa;

---

(1) Vedi nota 2 al § 41.

(2) Il testo dice: *Dommer*, cioè giudice, ma qui comprende tanto il giudice quanto lo scabino. Cfr. del resto §§ 358 e 418.

2° il parente dell'imputato o della parte lesa in linea discendente o in linea laterale fino al grado di cugino, oppure l'affine nello stesso grado, ancorchè non sussista più il matrimonio che ha cagionato l'affinità;

3° il coniuge o il fidanzato, il padrigno o il figliastro, il padre adottivo o il figlio adottivo dell'imputato o della parte lesa, o tali in passato, o che rispetto a uno dei medesimi abbia la qualità di tutore o curatore;

4° colui che ha servito come perito o deposto come testimonio nella causa, o è comparso per il pubblico ministero, la parte lesa o l'imputato;

5° colui che è imparentato in linea ascendente o discendente o in linea laterale fino al grado di fratello con alcuno che comparisca nella causa per il pubblico ministero, la parte lesa o l'imputato, od è affine in linea ascendente o discendente di una di tali persone, ancorchè non sussista più il matrimonio che ha cagionato l'affinità.

§ 67. — Nei gradi superiori d'istanza, inoltre, nessuno può sedere in tribunale:

1° se esso stesso o altri con cui egli si trovi in una delle relazioni indicate nel n. 5 del paragrafo precedente, abbia preso parte alla precedente definizione della causa;

2° se si trovi in una delle relazioni menzionate nei n. 2 e 3 dello stesso paragrafo, con una persona che è parte in causa. È considerato come parte chiunque abbia agito precedentemente nella causa, allorchè si cerchi di far valere una responsabilità in suo confronto.

§ 68. — Se del resto esistano circostanze speciali atte a diminuire la fiducia nell'imparzialità di un giudice o scabino (1) o di un cancelliere, e a tale riguardo sia fatta apposita domanda da quello di essi di cui si tratta o da una delle parti, il tribunale deve decretarne la esclusione.

§ 69. — Il tribunale può deliberare sulla esclusione di una persona prima che venga fissato il giorno per la discussione della causa di cui si tratta e senza aver sentito le parti. Le norme di cui al § 170 non si applicano a questo caso. All'infuori del tribunale supremo o della se-

(1) *Dommer.* Vedi nota al § 66.

zione dei ricorsi, la circostanza che la questione riguardi le persone di un giudice o membro del tribunale, non impedisce che questa possa personalmente giudicarne o prendere parte alla sua definizione.

Il decreto che obbliga uno dei membri del tribunale di assise ad astenersi non è oggetto di ricorso. Negli altri casi il ricorso contro un decreto che escluda taluno non può essere avanzato che dal pubblico ministero.

§ 70. — Qualora un giudice o scabino (1) debba astenersi, è tenuto a fare i passi necessari per il caso non appena gli venga fatta conoscere la circostanza che lo rende inidoneo. Peraltro l'istanza perchè taluno abbia da ritirarsi, è presentata all'inizio dell'udienza, oppure non appena ne sorga il motivo o questo sia noto all'interessato.

§ 71. — I giudici o scabini (1) e i cancellieri che si trovino in una delle condizioni indicate nei §§ 66 e 67, o riguardo ai quali sia decretata l'esclusione secondo il § 68, sono autorizzati a intraprendere quegli atti nella causa che non ammettono dilazione.

CAPITOLO OTTAVO.

Pubblico ministero di accusa.

§ 72. — Sono funzionari del pubblico ministero di accusa:

1° il procuratore generale del regno;

2° i procuratori di stato e

3° la polizia, cioè nelle città i direttori di polizia e i loro subalterni, e nelle campagne i podestà (2) e i Lensmand (3).

Dove il giudice inferiore sia contemporaneamente direttore di polizia (Foged), deve trasferire, dietro ulteriore disposizione del re, ad altro giudice inferiore le sue funzioni giudiziarie in cause penali, o incaricare delle sue funzioni

(1) *Dommer* sing., *Dommere* plur., giudici e scabini. V. nota al § 66, cfr. § 68.
(2) *Fogderne.* Ora questi funzionari sono sostituiti dai *Lensmand.*
(3) Vedi nota 2 al § 41.

di direttore di polizia un altro funzionario di polizia o un Lensmand (1).

§ 73. — Il procuratore generale del regno è nominato dal re. Egli deve possedere i requisiti prescritti dalla legge del 28 settembre 1857, § 2 lettere *a* — *d*, per la nomina di avvocato presso il tribunale supremo. Avuto riguardo a ciò che dispone il § 22 della legge fondamentale, egli è considerato come autorità superiore.

Il procuratore generale del regno ha l'alta direzione sulle autorità di accusa. Il re soltanto può emanare disposizioni generali e dare ordini di carattere obbligatorio per la gestione del loro ufficio.

§ 74. — I procuratori di stato sono nominati dal re. Essi debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per il procuratore generale del regno.

Il loro numero deve essere almeno di undici. Le loro giurisdizioni territoriali sono determinate dal re, e la sede del loro ufficio dal ministero competente.

I procuratori di stato esercitano il ministero di accusa sotto l'alta direzione del procuratore generale del regno. Essi debbono discutere personalmente le cause dinanzi al tribunale di assise.

§ 75. — I direttori di polizia e i podestà (2) sono subordinati, come autorità di accusa, al procuratore generale del regno e ai procuratori di stato del luogo. Di regola essi debbono discutere le cause di polizia personalmente o per mezzo di uno degli ufficiali dipendenti (3).

Gli ufficiali subalterni di polizia appartenenti al ministero di accusa non hanno alcuna indipendente autorità di accusa, salvo che questa sia stata loro conferita o non vi sia motivo di chiedere la disposizione del superiore. In nessun caso essi possono decretare l'accusa o interporre appello.

§ 76. — Il procuratore generale del regno e i procuratori di stato possono, quando ciò sembri desiderabile per

---

(1) Vedi nota 2 al § 41.
(2) Vedi note ai §§ 41 e 72. Qui il testo originario dice appunto *Fogderne*.
(3) § 377 al. 3, cfr. § 90.

investigare la colpabilità, rivolgere immediatamente i loro ordini ai subalterni ufficiali di polizia.

§ 77. — Il re ammette il numero necessario di persone aventi i requisiti prescritti per i procuratori legali affinchè, dietro ulteriore disposizione delle autorità di accusa, agiscano d'ufficio:

1° nella trattazione di cause giudiziarie dinanzi ai tribunali di scabini, come pure negli esami di testimoni giudiciali e negli atti d'istruzione che sono fatti a seconda dei §§ 296 e 297.

2° negli altri casi, dinanzi ai tribunali di scabini e dei tribunali d'istruzione, quando per eccezione ciò apparisca necessario per la qualità della causa.

Per discutere le cause dinanzi al tribunale supremo sono assunti avvocati addetti al medesimo.

§ 78. — Ove taluno che discute d'ufficio una causa dinanzi al tribunale sia impedito, il suo superiore immediato o il presidente del tribunale può assumere in sua vece un procuratore legale o altra persona idonea all'ufficio.

§ 79. — Il funzionario superiore può assumere egli stesso l'esercizio di funzioni che spettano ai subalterni, o far esercitare una singola funzione da un funzionario diverso di quello che dapprima vi era destinato.

§ 80. — Quando funzionari del ministero di accusa si trovino in uno dei casi indicati nei numeri 1 — 3 del § 66 o nel § 67, oppure abbiano già agito nella causa in altra qualità o abbiano deposto o debbano deporre come testimoni, o abbiano prestato o debbano prestare servizio nella causa come periti, ne debbono informare il superiore immediato affinchè disponga quanto giudichi necessario per il caso.

§ 81 (1). — Per discutere le cause pubbliche presso il tribunale superiore, il tribunale aggiudica a coloro che vi prestano servizio e che non percepiscono onorario fisso, un compenso conveniente per ogni singola causa da retribuirsi dall'erario.

Presso le altre istanze, qualora per la trattazione di cause

---

(1) Per legge 13 giugno 1894 l'alinea 2° è un'aggiunta, e l'alinea 1° è lievemente modificato nella forma.

pubbliche dinanzi ad esse non sia stabilito un onorario fisso, secondo ulteriori norme emanate dal re il tribunale aggiudica per ogni singola causa un compenso, il quale è parimenti retribuito dall'erario. L'aggiudicazione del tribunale circa la misura del compenso è soggetta a revisione e può essere modificata dal ministero competente.

§ 82. — Le ulteriori norme sull'ordinamento del ministero di accusa sono emanate dal re.

CAPITOLO NONO.

Accusa.

§ 83. — Nelle cause penali i tribunali non entrano in attività che in seguito a richiesta di persona autorizzata ad accusare, e la loro attività cessa quando la richiesta sia ritirata, purchè nella presente legge non sia ammessa una eccezione (1).

§ 84. — Per i reati soggetti ad accusa pubblica le autorità di accusa procedono d'ufficio. Tuttavia si richiede:

1° l'ordine o l'utorizzazione del re, ove ciò sia prescritto dalle leggi vigenti;

2° l'eccitamento della speciale autorità competente, ove dalle leggi vigenti sia deferito a lei il decidere se si debba promuovere accusa;

3° la istanza della parte lesa, quando a termini delle leggi vigenti il promuovere l'accusa pubblica dipenda da lei. Perchè tale istanza possa essere presa in considerazione, non deve escludere dal procedimento nessun partecipe nel reato. Il procedimento può estendersi a partecipi non esplicitamente esclusi, eccetto che la parte lesa, interpellata, preferisca di ritirare la sua istanza.

Si sospende il procedimento, se prima che sia emanata una sentenza o emesso un verdetto del giurì, vengano ritirati l'ordine, l'autorizzazione o l'eccitamento per l'accusa;

(1) Cfr. § 269.

avviene lo stesso quando la istanza della parte lesa venga ritirata prima che sia promossa l'accusa.

§ 85. — Senza riguardo allo stato della prova, l'accusa può omettersi:

1° nei casi in cui ne sia contenuta speciale autorizzazione nella legge;

2° nei casi di concorso di più reati, quando le norme per commisurare la pena conducano a escludere l'applicazione di ogni pena o ad applicare soltanto una pena insignificante (1).

Si può altresì omettere l'accusa, quando si ritenga che nessun pubblico interesse richieda che un reato venga punito, segnatamente quando sia trascorso un tempo abbastanza lungo dalla esecuzione del reato o esistano circostanze specialmente attenuanti.

§ 86. — Fino alla emanazione della sentenza o all'emissione del verdetto del giurì, un procedimento già incominciato può essere sospeso per gli stessi motivi per i quali sarebbesi potuto tralasciare di iniziarlo.

Se la causa venga abbandonata dopo iniziato il dibattimento, si proferisce sentenza assolutoria. Ove il procedimento iniziato venga altrimenti sospeso, ne è dato avviso in iscritto tanto all'imputato, quanto al querelante se taluno siasi presentato in tale qualità.

---

(1) Qui si suppone che l'imputato sia colpevole di più reati, e che solo dopo la condanna per uno di questi siano stati scoperti gli altri. Come anche nell'art. 29 del codice penale italiano, si prescrive il calcolo della pena successiva insieme con quella già decretata nella prima condanna. Il codice penale norvegese del 1842 nel capitolo VI ai §§ 11 — 17, che trattano del concorso di reati, ammette che in tali casi la pena minore si assorba nella maggiore, oppure si riduca ai minimi termini. È perciò data la facoltà di omettere l'accusa quante volte la pena dei reati posteriormente scoperti o sia assorbita in quella già applicata per i precedenti, ovvero sia minima. E quest'ultima facoltà si coordina esattamente all'altra di che nell'ultimo alinea del presente articolo.

Un terzo numero aggiungevasi nel testo originario del codice. Fu abrogato dalla legge 6 giugno 1896, la quale ha regolato secondo il nuovo indirizzo preventivo i reati dei minorenni, sottraendoli alla ordinaria persecuzione penale (cfr. nota al § 20). Il numero 3 suonava così:

3° nei casi in cui possono, in conformità del codice penale, collocarsi fanciulli in stabilimenti di educazione o in colonie, purchè sia dato affidamento che il fanciullo abbia a rimanervi, oppure in altro modo sia provveduto al suo emendamento.

§ 87. — Eccetto il caso menzionato nella prima parte del § 91, ove si sospenda un procedimento diretto contro un imputato, non lo si può riaprire che in conformità delle norme del § 415, oppure quando sia sospeso per deficienza di prove e in seguito si scoprano prove importanti.

Nei casi indicati al § 85, n. 2, un nuovo procedimento può essere riaperto, se l'imputato non sia incorso in una pena per il reato o i reati che formano oggetto dell'accusa.

§ 88. — L'accusa per reati commessi da funzionari in tale qualità, è decretata dal re.

Negli altri casi il procuratore generale del regno e i procuratori di stato hanno la potestà di deliberare se si debba procedere o no (1).

§ 89. — Il procuratore generale del regno deve personalmente risolvere la questione se si debba promuovere l'accusa, quando si tratti:

1° di reati per i quali può essere inflitta la pena di morte o la reclusione a vita (2);

2° di reati di cui al capitolo 8, §§ 1 — 3, al capitolo 9 (eccetto il § 27), al capitolo 10, §§ 9 — 13, al capitolo 11, § 1 e §§ 3 — 7 (in quanto il loro tenore può essere riferito al § 1), e al capitolo 12 del codice penale comune, nonchè di reati commessi col mezzo della stampa.

§ 90. — La polizia può fare investigazioni in tutte le cause e, in casi urgenti, chiedere che venga aperta una istruzione giudiciale preliminare. Nelle cause di polizia essa può promuovere l'accusa e decretare che si ometta un procedimento o lo si abbandoni (3).

§ 91. — La deliberazione presa da un'autorità subalterna

---

(1) Cfr. § 90.

(2) Nella revisione del codice penale del 1842, fatta con legge 29 giugno 1889, la pena di morte, la cui abolizione già era stata proposta allo Storthing nel 1863, fu bensì mantenuta, ma in principio a titolo alternativo soltanto con la reclusione (ovvero lavori forzati) a vita, così come era già ridotta dalla legge 3 giugno 1874. Vedi K. D'Olivecrona, *De la peine de mort*, 2me édit. traduct. par Beauchet, Paris 1895, pag. 282 seg. Il recente progetto di codice penale del 1893 (traduz. tedesca negli *Atti dell'Unione internazionale di diritto penale*, vol. VII, dove è pure in appendice il progetto di legge del 1894 sul vagabondaggio, la mendicità e ubriachezza, e le case di lavoro) esclude dal novero delle pene la pena di morte.

(3) Cfr. § 75 e § 377 al. 3.

sulla omissione o sull'abbandono di un procedimento, può essere riformata dal superiore, purchè ne sia dato avviso all'accusato entro due mesi al più tardi da che egli fu informato della prima decisione.

Quando un procuratore di stato risolva, in conformità del § 85 ultimo alinea, di omettere o di sospendere il procedimento per un reato, deve farne senza indugio una relazione motivata al procuratore generale del regno.

Quando il procuratore generale risolva nello stesso caso di omettere o di sospendere il procedimento per un reato per il quale, secondo il § 89, spetti a lui l'accusa, presenta in proposito senza indugio una relazione motivata al re, al quale spetta la decisione definitiva.

Un procedimento avviato da un'autorità subalterna può essere abbandonato dal superiore.

§ 92. — Per i reati per i quali la legge lascia l'accusa ai privati, colui che vi è autorizzato procede in conformità delle norme di cui al § 31.

Qualora sieno offese più persone, ognuna di esse può esercitare il suo diritto di accusa indipendentemente dalle altre. Se una sola promuova l'accusa, le altre hanno soltanto il diritto di accedere alla causa nello stato in cui questa si trovi. Ogni decisione presa dal tribunale nella causa spiega il suo effetto a favore dell'imputato, anche di fronte agli aventi diritto all'accusa che non abbiano preso parte alla causa.

§ 93. — La persecuzione privata per reati per i quali l'accusa pubblica è subordinata alla istanza della parte lesa, non può essere fatta che secondo le norme del § 94.

§ 94. — Qualora il pubblico ministero si sia rifiutato di promuovere l'accusa o, senza esservi autorizzato in virtù del § 85 n. 2 (1), abbia desistito da un'accusa promossa, oppure abbia accettato una sentenza di assoluzione totale o

---

(1) La legge 6 giugno 1896 ha corretto l'errore del testo originario, che richiamava qui anche il n. 1 del § 85, nel quale la desistenza del pubblico ministero è dalla legge stessa autorizzata, e ha tolto inoltre il richiamo del n. 3 di detto § 85 in conformità alla soppressione che di questo numero la legge stessa ha fatto. Cfr. nota al § 85.

parziale dell'accusato ovvero una sentenza di condanna del medesimo per un reato minore di quello proposto, colui che fu leso dal reato può continuare la causa, eccetto che abbia dichiarato di non chiedere l'accusa (§ 279) (1). Se egli sia defunto, possono farne le veci il coniuge, il parente in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle e gli eredi. In tal caso si applica la disposizione del § 92 secondo alinea.

Come parte lesa da un reato preveduto nel capitolo 18 § 27 del codice penale (2), è considerata ogni persona maggiorenne e incensurata che abiti nello stesso edificio ove fu commesso il reato o in una proprietà attigua.

§ 95. — Se un fatto comprenda reati soggetti in parte ad accusa pubblica e in parte ad accusa privata, il pubblico ministero può, a richiesta della parte lesa, procedere per ambedue i reati.

§ 96. — All'inizio dell'udienza il tribunale esamina se quegli che promuove la causa abbia diritto di accusare.

Quando siavi istanza di colui che ha diritto di accusare, l'imputato non può di fronte al pubblico ministero elevare obiezioni contro il procedimento adducendo che il reato sia soggetto unicamente ad accusa privata; all'incontro il tribunale respinge d'ufficio la causa, se riconosca che allorchè fu promossa accusa era già evidente che il funzionario di questa non aveva diritto di accusare.

CAPITOLO DECIMO.

Imputati e loro difesa.

§ 97. — Si considera come imputato colui che è sospetto di un reato (3), non appena il procedimento sia iniziato dinanzi al tribunale o sia preparato contro di lui con decreto

(1) Cfr. § 433 e al. 1 del § 436.
(2) Lenocinio propriamente detto e tenuta di casa di prostituzione.
(3) Il testo dice qui e altrove: *den Mistœnkte*, cioè semplicemente " colui che è sospetto ".

di sequestro, di perquisizione o di arresto, o con simili provvedimenti diretti contro di lui.

§ 98. — Se l'imputato non sia uscito dall'età minore (1), i suoi diritti di parte spettano anche al tutore.

Se sia infermo di mente (2), i suoi diritti di parte passano nel tutore.

§ 99. — L'imputato ha diritto di farsi assistere da un difensore in qualunque stadio del procedimento. Nel dibattimento dinanzi al tribunale di assise egli può farsi difendere da più di uno.

Se l'imputato sia minore di 15 anni, la scelta del difensore spetta al tutore.

§ 100 (3). — In tutte le cause per le quali in modo speciale non sia disposto diversamente (§§ 373, 377, 389, 404, 430 e 432), l'imputato deve avere un difensore:

1° nel dibattimento, negli esami testimoniali (4) e nelle perscrutazioni (5) fatte in conformità dei §§ 296 e 297;

2° negli esami di testimoni o nelle perscrutazioni quando si ritenga che l'atto si farà valere come prova nel dibattimento;

3° nelle udienze giudiciali tenute senza avvertire l'imputato o, se questo sia detenuto, senza essere egli comparso all'udienza;

4° nelle udienze giudiciali dalle quali l'imputato sia stato escluso, secondo il § 278 terzo alinea.

§ 101. — Nei casi menzionati nel § 100 si deve destinare un difensore d'ufficio, sia che l'imputato non abbia validamente eletto un difensore, o che nel suo interesse si reputi necessario deputargliene un altro allato a quello già nominato, oppure che il difensore eletto sia espulso dall'udienza in conformità del § 278 terzo alinea.

---

(1) Cioè, se non abbia compiuto i 18 anni.

(2) Cfr. § 285.

(3) Così modificato per legge 4 aprile 1891. Nel primo alinea fu aggiunto il richiamo dei §§ 389 e 443, e dall'ultimo alinea (n. 4), in fine, fu levata la frase: " oppure che (le udienze) sieno tenute a porte chiuse ".

(4) *Thingsvidner*, letteralmente *testimonianze giudiziarie*.

(5) *Granskninger*. Si tratta di quelle indagini minute e accurate di che nei §§ 197 al. 3, 200 e segg., le quali si fanno con le garanzie formali proprie delle vere *prove*, a differenza delle semplici *informazioni*.

§ 102. — Ove la nomina di un difensore d'ufficio non sia necessaria ai termini del § 101, ma la si reputi necessaria per la speciale qualità del caso, a domanda di un imputato impotente a provvedersi di un difensore a proprie spese, gli se ne deputa uno d'ufficio.

§ 103. — Come difensori presso il tribunale supremo sono destinati gli avvocati del medesimo. Presso gli altri tribunali può essere destinato qualunque procuratore legale o, dietro autorizzazione speciale del tribunale, un'altra persona incensurata e idonea all'ufficio.

Nessuno può essere impiegato come difensore, il quale dimori tanto lontano dalla sede del tribunale, da dover essere per tale motivo essenzialmente ritardata la discussione della causa.

§ 104. — Per prestare servizio come difensore d'ufficio il re assegna presso il tribunale supremo un numero sufficiente di avvocati del medesimo, e presso gli altri tribunali un numero sufficiente di procuratori legali o di altre persone idonee all'ufficio.

§ 105. — Per le singole cause o per le singole udienze giudiciali i difensori sono nominati dai presidenti dei tribunali; però per evitare ritardi il presidente del tribunale di assise può in propria vece delegare a un giudice inferiore la nomina di un difensore. Ove più difensori siano assegnati presso il medesimo tribunale e nella stessa circoscrizione giudiziaria, si deve curare che, se nulla si opponga, essi sieno nominati in ordine progressivo per assumere la difesa nel dibattimento.

§ 106. — Ove non sia il caso di nominare uno dei difensori assegnati secondo il § 104, il presidente del tribunale può nominarne un altro che si possa scegliere a tal fine secondo il § 103.

Vale lo stesso quando un difensore sia impedito o non si presenti, nei casi in cui sia prescritto o sia giudicato necessario valersi di un difensore (1).

§ 107. — Ove le circostanze non lo sconsiglino (2), il

(1) Cfr. § 308 al. 2.
(2) Cfr. §§ 109 e 110.

difensore scelto dall'imputato deve, a richiesta, essere nominato come difensore d'ufficio. Non ne devono peraltro derivare maggiori spese a carico dello stato.

S'egli appartenga al novero dei difensori assegnati presso le circoscrizioni giudiziarie ai termini del § 104, può prestare servizio come difensore d'ufficio senza nomina speciale, ad eccezione dei casi menzionati nel § 109.

§ 108. — Il difensore deputato d'ufficio si ritira, quando l'imputato ne abbia validamente scelto un altro e il presidente del tribunale non disponga altrimenti. Però la causa non deve subire ritardo per ciò che l'imputato, senza addurre motivi che si approvino dal presidente del tribunale, designi un nuovo difensore in cambio di quello deputatogli o di quello che dapprima si era scelto.

Il presidente del tribunale può nominare un altro difensore in cambio di quello originariamente deputato, quando ciò si reputi necessario per tutelare in modo rassicurante gl'interessi dell'imputato.

§ 109. — Non può essere nominato difensore colui che:

1° sia personalmente leso dal reato, o

2° sia parente o affine dell'imputato o del leso in linea ascendente o in linea laterale fino al grado di fratello, oppure sia o sia stato coniuge o fidanzato, padrigno o figliastro, padre adottivo o figlio adottivo dell'imputato o della parte lesa;

3° abbia già agito nella causa in altra qualità o comparisca nella causa come testimone o perito.

In grado superiore d'istanza non può, inoltre, essere nominato difensore colui che si trovi in una delle relazioni menzinate al n. 2, con una parte in causa (cfr. § 67, n 2, ultimo punto), l'interesse della quale sia in opposizione con quello dell'imputato.

§ 110. — Non può la stessa persona essere nella stessa causa difensore di più imputati i cui interessi sieno fra di loro in opposizione.

§ 111. — Nei casi di cui ai §§ 100 e 102 (1), ai difen-

---

(1) Cfr. § 210.

sori d'ufficio compete una indennità sull'erario, la quale è determinata secondo le norme del § 81 con la limitazione derivante dal § 107.

§ 112. — Il tribunale può consentire che a tutela degli interessi dell' imputato si presentino altre persone all'udienza giudiciale a lato del difensore proprio, senza che però le ulteriori disposizioni intorno ai difensori si applichino ad esse.

CAPITOLO UNDECIMO.

Udienze giudiciali e verbali.

§ 113 (1). — Le udienze giudiciali sono pubbliche in quanto la presente legge non disponga il contrario. Qualora però la pubblicità possa offendere il buon costume, oppure il segreto sia richiesto in considerazione delle relazioni dello stato con potenze straniere, o l'imputato sia minore dei diciotto anni e assista all'udienza, il tribunale può disporre con ordinanza, che l'udienza giudiciale sia tenuta tutta o in parte a porte chiuse.

Durante le investigazioni e l'istruzione giudiciale preliminare il tribunale può anche decretare la chiusura delle porte, quando scopra un motivo speciale di ritenere che la pubblicità potesse impedire la perfetta e sicura dilucidazione della causa, o quando l'imputato lo richieda adducendo motivi che il tribunale stimi sodisfacenti.

Si discute a porte chiuse in quale misura debbasi escludere la pubblicità.

§ 114. — Sebbene un'udienza giudiciale sia tenuta a porte chiuse, pure il tribunale, ove concorrano motivi spe-

---

(1) Così modificato per legge 14 luglio 1894, la quale, ai casi in cui può escludersi la pubblicità, nel 1° alinea ha aggiunto quello della presenza di un imputato minorenne, e coerentemente nel 2° alinea ha soppresso la clausola secondo cui, ove l'imputato fosse minore dei 15 anni, spettava al suo tutore la facoltà di chiedere la chiusura delle porte.

ciali, può concedere a singole persone non aventi rapporto con la causa, la facoltà di assistervi (1).

§ 115 (2). — Ove si abbia motivo di ritenere che la rappresentazione pubblica di dibattimenti possa influire in modo nocivo alla dilucidazione della causa o al giudizio, il tribunale può disporre con ordinanza, che tale rappresentazione o una parte di essa non si faccia prima che la sentenza sia proferita o il procedimento sia chiuso. L'ordinanza è revocata non appena si ritenga esserne cessati i motivi. La trasgressione è punita con ammenda.

Tenendosi un'udienza giudiciale a porte chiuse, se il tribunale giudichi che in generale la discussione debba per qualche motivo essere tenuta segreta, ne impone il segreto a tutti i presenti. Tale ordine è inserito a verbale. Per ciò che concerne le penalità, i difensori privati sono equiparati ai funzionari.

§ 116. — Nelle udienze giudiciali pubbliche può essere inibita l'entrata ai minori dei 18 anni, nonchè a chiunque si presenti in tale stato, da rendere la sua permanenza incompatibile con la dignità del tribunale o col buon ordine. Per evitare il soverchio affollamento nella sala, il presidente del tribunale può in ogni circostanza limitare il numero delle persone da ammettersi.

§ 117. — Quando il tribunale si compoga di un unico giudice, debbono essere chiamati due testimoni giudiciali in conformità delle prescrizioni vigenti. Sono all'occasione impiegate come tali nelle cause per reati preveduti dalla legge di navigazione, le persone versate nelle cose di marina e di navigazione.

§ 118. — Non può prestare servizio come testimonio giudiciale:

1° la parte lesa da un reato;

2° il coniuge dell'imputato o della parte lesa;

3° il parente o affine sino al grado di fratello di uno di questi, oppure del giudice, del cancelliere o di colui che

---

(1) L'inciso: " ove concorrano motivi speciali „ è aggiunto dalla legge 14 luglio 1894.

(2) Il primo alinea fu aggiunto per legge 14 luglio 1894.

comparisce nell'udienza per lo stato, per l'imputato o per la parte lesa;

4° quegli che è al servizio delle persone suddette.

§ 119. — Il presidente del tribunale invigila a che le discussioni procedano con ordine e dignità. Egli può interrompere e richiamare al dovere chiunque si permetta espressioni indecorose o aggressioni personali sconvenienti. Se una parte, vi persista nonostante il richiamo all'ordine, il tribunale può toglierle la parola.

Il tribunale può espellere le persone che con un contegno sconveniente turbino le discussioni od offendano la dignità del tribunale.

§ 120. — Per le trasgressioni verso il tribunale o verso una persona comparsa dinanzi al medesimo, e per un contegno a causa del quale sieno turbate le discussioni o sia offesa la sua dignità, oppure per inobbedienza agli ordini del tribunale o del suo presidente, il tribunale può con ordinanza, seduta stante, infliggere al colpevole un'ammenda da due fino a quaranta corone. Se taluno penetri nella sala dopo essere stato espulso o persista in altra maniera a turbare le discussioni, può mediante ordinanza essere messo in carcere di custodia fino a tanto che duri l'udienza giudiciale, non però oltre i tre giorni. Tale ammenda o carcerazione non impedisce che il fatto venga perseguito nella via ordinaria, ma di detta ammenda o carcerazione è tenuto conto nella commisurazione della pena.

Le disposizioni che precedono non derogano a ciò che è prescritto nei §§ 12 e 13 della legge sul tribunale supremo del 12 settembre 1818.

§ 121. — L'esame di persone che non posseggono la lingua norvegese, si fa per mezzo di interpreti giurati. Il verbale è tenuto in lingua norvegese. Il tribunale può ordinare che le dichiarazioni siano messe dall'interprete per iscritto in lingua straniera, e si sottopongano all'approvazione della persona interrogata.

Tranne che nel dibattimento, il giudice stesso può essere interprete, quando possegga la lingua straniera.

L'ufficio di interprete può essere unito a quello di cancelliere.

§ 122. — Al sordo che debba fare una dichiarazione, si pongono domande per iscritto; il muto è invitato a dare per iscritto le risposte. I sordomuti sono esaminati con domande e risposte per iscritto. Ove non possano essere esaminati in questo modo, l'esame si fa per mezzo di un interprete.

§ 123. — Per l'assunzione e il giuramento degli interpreti si procede secondo ciò che è disposto per i periti (1).

§ 124. — In ogni udienza giudiciale è steso un verbale contenente l'indicazione del tempo e luogo dell'udienza, i nomi dei giudici, dei giurati, dei testimoni giudiciali e del cancelliere, il numero e la designazione della causa in relazione all'accusa, i nomi delle parti e quelli delle persone comparse per esse. Dell'andamento delle discussioni si tiene nota via via a verbale, e segnatamente in guisa da potersi rilevare sino a qual punto sieno state osservate le formalità prescritte (2). I testimoni e periti sentiti vi sono menzionati, e del pari ciò che ad essi fu mostrato o letto. Le conclusioni, le domande e le eccezioni che non fossero contenute in iscritti consegnati al tribunale, sono trascritte per intiero. Parimenti tutte le ordinanze, le sentenze e i decreti del tribunale e del giurì.

§ 125. — Le confessioni e altre manifestazioni importanti dell'imputato, le dichiarazioni destinate a essere lette o che si ritiene possano essere lette al dibattimento (3), e le deposizioni dei testimoni e dei periti, quando sorga il sospetto che possano incorrere in responsabilità penale, sono sempre riprodotte per intiero e, per quanto possibile, con le stesse parole della persona in questione.

Delle altre dichiarazioni emesse dall'imputato, dai testimoni o dai periti fuori del dibattimento, si dà semplicemente il sunto, tralasciando ciò che sembri privo d'importanza per la causa. Fin dove una dichiarazione consuoni con altre già prima riprodotte nel verbale, è sufficiente il farne richiamo.

---

(1) §§ 192, 194 e 197.
(2) Cfr. § 129.
(3) Cfr. § 332.

Dopo finito il verbale concernente ciascuna singola persona in questione, se ne dà lettura per la conferma. Ove sieno richieste rettificazioni, queste debbono esservi inserite.

§ 126 (1). — A eccezione dei casi indicati nel primo alinea del § 125, le dichiarazioni dell'imputato, dei testimoni e dei periti, dinanzi ai tribunali di assise e ai tribunali di scabini, debbono solamente riprodursi per intiero, purchè ciò sia possibile senza interrompere l'andamento delle discussioni, e non sono lette per la conferma.

Il tribunale di scabini può tuttavia, ove lo reputi opportuno per evitare esami testimoniali in caso di nuova discussione, decretare che le dichiarazioni sieno firmate e lette per la conferma in conformità degli alinea secondo e terzo del § 125.

Si deve sempre prendere nota della circostanza, che una persona sentita in esame non abbia nulla da dichiarare intorno alla causa.

§ 127. — Dietro richiesta fatta in tempo da una delle parti che rimborsi le spese inerenti, il presidente del tribunale deve, se ve ne sia l'occasione, far stenografare le dichiarazioni da stenografi giurati. Il che si può fare anche in altri casi, quando il tribunale reputi che ciò sia richiesto dalle circostanze. I verbali debbono essere al più presto tradotti in scrittura comune e sottoposti al presidente del tribunale o al giudice da lui autorizzatovi e così pure al cancelliere per l'esame, e allegati al verbale postillandovi le osservazioni che avesse da fare.

§ 128. — Sino a tanto che appositi cancellieri non sieno nominati, per tenere i verbali degli esami dell'imputato o dei testimoni si debbono in generale impiegare scrivani (2).

§ 129. — Il verbale è sottoscritto dai giudici, dal cancelliere e dai testimoni giudiciali. Per ciò che riguarda le formalità da osservarsi secondo la legge, esso fornisce la prova di quanto avvenne durante gli atti del giudizio. Non è però esclusa la prova contraria.

---

(1) Gli alinea secondo e terzo sono aggiunti per legge 4 aprile 1891.
(2) *Protokolförer* norveg., *Protohollführer* ted.

§ 130. — I documenti presentati al tribunale sono postillati con le osservazioni fatte nell'esibirli.

I cancellieri custodiscono i documenti pertinenti a ciascuna causa. Dei documenti impiegati come prova e dei quali sia chiesta la restituzione, le copie autentiche debbono rimanere nell'archivio del tribunale, a eccezione degli estratti di verbali pubblici. Il presidente delibera se debbano prendersi copie di registri commerciali, di libri di contabilità o di altri consimili documenti di mole particolarmente considerevole.

§ 131. — All'infuori dei casi per i quali in questa legge s'incontrano disposizioni speciali (1), le parti e le altre persone che vi abbiano interesse, possono richiedere ai cancellieri di prendere dagli archivi del tribunale estratti dei verbali e dei documenti pertinenti a una causa penale.

Rifiutandosi il cancelliere di rilasciare un estratto o di consegnare documenti, la questione può essere sottoposta al tribunale per la decisione.

§ 132. — Le prescrizioni ulteriori sull'ordinamento dei verbali sono emanate dal re.

CAPITOLO DUODECIMO.

Riunione di cause penali, competenza, ecc.

§ 133. — I processi contro una stessa persona per più reati o contro più persone come partecipi a uno stesso reato, debbono essere riuniti in una sola causa, in quanto ciò si possa fare senza essenziale ritardo o difficoltà (2).

Detta riunione può farsi altresì, quando l'accusa concerna diverse persone concordi nel volere la riunione.

§ 134. — All'infuori dei casi menzionati al § 133, con l'approvazione del tribunale possono anche essere riuniti in una sola causa i processi riguardanti più reati, parimenti

(1) § 280 al. 3.
(2) Cfr. §§ 24 e 138.

più cause riunite possono essere separate per ordine o con la approvazione del tribunale.

§ 135. — Di regola agli atti giudiciali isolati (1) si procede nella giurisdizione nella quale ha domicilio o dimora la persona, o si trova o si ritiene che sia l' oggetto ad occasione del quale si fa l'atto.

L'istruzione giudiciale preliminare si apre nella giurisdizione dove è commesso il reato, oppure dove l'imputato è arrestato o ha domicilio o dimora, o dove si ritiene che si possa raccogliere il maggior numero di prove.

§ 136. — Il dibattimento si tiene nella giurisdizione dove è commesso il reato, oppure se ciò sia incerto, in quella delle giurisdizioni dove si crede sia commesso.

Qualora il reato sia commesso a bordo di nave norvegese in paese estero o in alto mare, il processo si fa nella giurisdizione cui la nave appartiene per origine o in quella del primo approdo, oppure dove si è dapprima eseguito qualche atto d' istruzione.

Ove una tale competenza territoriale manchi, o il valersene cagioni molestia essenziale per l'imputato o per i testimoni, il processo può farsi dove l'imputato ha domicilio o dove, essendo privo di domicilio, ha la dimora.

§ 137. — Ove non si riesca a designare nel regno, a norma del § 136, un fôro competente per territorio, o il processo dinanzi al medesimo arrechi grave molestia per l'imputato o per i testimoni, considerevole perdita di tempo o spese elevate, la causa può essere proseguita dove l'imputato fu arrestato o dove è più facile istruirla.

§ 138. — I reati la cui accusa può farsi in una sola causa (2), si possono riunire per il processo in una qualunque delle giurisdizioni dove si sarebbe potuto procedere per ogni singolo reato.

Qualora una causa venga divisa dopo iniziato il dibattimento, il tribunale determina in quale misura si debba sentenziare sulla parte della causa, che in conformità del presente paragrafo è portata da sola dinanzi al medesimo.

---

(1) V. richiami in nota al § 26.
(2) §§ 133 e 134, cfr. § 24.

§ 139. — Il tribunale supremo può permettere, se motivi speciali ve lo consiglino, che si deroghi alle regole sulla competenza per territorio, ancorchè la causa sia già pendente.

Se l'accusato avanzi a tal fine una domanda, il pubblico ministero la trasmette aggiungendovi la sua dichiarazione.

Se quando è chiamata la causa non diasi corso alla domanda, il tribunale statuisce se ciò nonostante possa tenersi il dibattimento.

§ 140. — Avuta l'approvazione del tribunale dinanzi al quale è portata la causa, il pubblico ministero può deferire il processo a un tribunale di altro luogo che abbia competenza territoriale per la causa.

§ 141. — Con l'assenso della parte avversa si può derogare alle regole sulla competenza per territorio.

Qualora l'imputato comparisca, il tribunale non esamina d'ufficio se la causa sia portata dinanzi al fôro competente per territorio.

§ 142. — Se siasi rinviata da un tribunale una causa perchè estranea alla sua competenza, questa decisione vincola soltanto gli altri tribunali dello stesso grado o di grado inferiore.

§ 143. — I singoli atti d'istruzione di un tribunale incompetente per territorio non sono invalidi per il solo motivo di tale incompetenza.

§ 144. — Il tribunale presso il quale è aperta l'istruzione preliminare giudiciale o il dibattimento, può anche procedere fuori della propria giurisdizione ad atti giudiciali pertinenti alla trattazione della causa, quando ciò sia desiderabile in considerazione della medesima o possa evitare ritardi o spese.

Se vi sia pericolo nel ritardo, ogni tribunale d'istruzione può procedere a codesti atti fuori della propria giurisdizione.

§ 145. — Se prima di aprire l'istruzione giudiciale preliminare o di elevare l'accusa, per procedere a un dato atto si richieda un ordine, un'autorizzazione o approvazione del tribunale, vi provvede il tribunale di istruzione del luogo

dove l'atto è o dev'essere eseguito. Dopo quei momenti vi provvede di regola il tribunale presso il quale pende la causa.

Se vi sia pericolo nel ritardo, l'ordine o l'autorizzazione necessari si possono ottenere presso qualsiasi tribunale d'istruzione.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Notificazioni, avvisi e termini.

§ 146. — Ove la legge prescriva che alcuna cosa sia notificata, la notificazione è fatta per cura di un usciere o di un messo della polizia. Però la intimazione e le sentenze debbono sempre essere notificate per mezzo di un usciere o di un messo della polizia con l'aggregazione di un testimonio (1).

La parte in causa o la parte lesa dal reato, il coniuge o parente in linea ascendente o discendente o in prima linea laterale fino al grado di fratello, o l'affine dell'imputato o della parte lesa, non può curare la notificazione, nè esservi impiegato come testimonio.

§ 147. — Tutto quanto dev'essere notificato è steso in due od, occorrendo, in più esemplari.

§ 148. — Per quanto è possibile le notificazioni debbono eseguirsi personalmente all'interessato, d'ordinario nel suo domicilio o nel luogo fisso delle sue occupazioni. La notificazione fatta personalmente all'interessato è valida in qualunque luogo avvenga. La notificazione non deve, senza necessità, essere fatta nei giorni di domenica o festivi o fuori delle ore ordinarie del giorno.

L'atto deve leggersi all'interessato dietro sua richiesta.

§ 149. — Se l'interessato non si trovi nel suo domicilio o nel luogo fisso delle sue occupazioni, la notificazione può farsi a persone adulte della stessa famiglia o a qualche altra che vi abbia stabile dimora.

---

(1) Il testo originario richiedeva che *in tutti i casi* al messo fosse aggregato un testimonio. La restrizione è recata dalla legge 4 aprile 1891.

Se l'interessato non abbia nel regno domicilio o luogo fisso di occupazione, essa può farsi a persone adulte della sua famiglia nella sua dimora provvisoria, oppure a coloro presso i quali abita, o a una persona adulta appartenente a questa famiglia.

Può farsi ad altra persona adulta che si dichiari pronta a incaricarsene, quando non si trovi alcuna delle persone predette.

§ 150. — Un esemplare dell'atto notificato è consegnato alla persona alla quale si fa la notificazione; nel caso di che al § 149 l'usciere deve annotarvi a chi, quando e dove seguì la consegna. Qualora l'accettazione sia rifiutata, si lascia l'atto.

Dell'avvenuta notificazione è poi steso un certificato o sull'altro esemplare o a parte, il quale oltre la menzione della persona, del tempo e del luogo in cui la medesima avvenne, contiene anche la specificazione di tutto ciò su cui fonda la legalità del modo di procedere tenuto, come pure tutto ciò che siasi venuto altrimenti a sapere o che dal ricevente siasi espresso, in quanto possa avere importanza per giudicare sulla validità della notificazione o sulla questione se e in quanto si possa ritenere che l'atto fosse pervenuto a tempo nelle mani dell'interessato stesso.

Tuttavia tale certificato non è necessario, quando colui al quale si fa la notificazione in nome proprio, accetta legalmente la notificazione mediante la firma e la data apposta all'atto, essendo in tal caso sufficiente che l'usciere o il messo della polizia incaricato lo firmi per pubblica fede (1).

§ 151. — Se una delle persone menzionate nel primo e secondo alinea del § 149 si rifiuti di ricevere la notificazione, o se una persona che può senza dispendio o particolare disagio consegnare all'interessato l'atto notificato, trascuri di farlo, può essere condannata, con ordinanza nel corso della causa o per accusa speciale, a una ammenda da due a quaranta corone, e in pari tempo obbligata a

---

(1) Questo terzo alinea è, insieme a lievi modificazioni dei due precedenti, aggiunto, per legge 4 aprile 1891.

rispondere in tutto o in parte delle spese causate dal suo rifiuto o dalla sua omissione.

§ 152. — Nell'eseguire le notificazioni, gli uscieri e gli ufficiali di polizia debbono agire non solamente secondo l'incarico avuto, bensì cercare anche di attingere secondo il loro proprio criterio tutte le informazioni necessarie e, occorrendo, prendere disposizioni speciali affinchè la notificazione possa in tempo essere conosciuta dall'interessato. Essi sono tenuti a eseguire notificazioni anche fuori del loro distretto, ove per tale modo si possa evitare un ritardo.

Le norme ulteriori circa i doveri degli uscieri e degli ufficiali di polizia rispetto alle notificazioni nelle cause penali, sono emanate dal re.

§ 153. — Se l'interessato abbia domicilio conosciuto in paese estero e la notificazione non segua nel regno in conformità delle norme precedenti, essa si fa nel modo prescritto dalle leggi del luogo. Se a tal fine occorra la richiesta di un tribunale, può ottenersene la spedizione presso un tribunale qualunque.

Il console di Norvegia nel luogo è tenuto, se richiesto, a curare tutto ciò che è necessario per l'esecuzione delle notificazioni.

§ 154. — Qualora una notificazione non possa farsi in veruno dei modi sopra indicati, si può affiggere nella sede del tribunale una copia di ciò che deve notificarsi o un suo sunto sostanziale, con l'avvertenza in pari tempo che l'atto cui si riferisce, si deposita a disposizione presso la cancelleria del tribunale.

Se ciò che ha da notificarsi contenga una citazione dell'imputato al dibattimento o una dichiarazione di appello o una produzione a un tribunale superiore, la copia deve inoltre simultaneamente rendersi pubblica mediante inserzione nella gazzetta generale delle notificazioni e in uno o più giornali dei più diffusi del luogo dove l'imputato da ultimo aveva domicilio o dimora. Se si conosca o si presuma il luogo di soggiorno dell'imputato in paese estero, si deve inoltre cercare di informarlo con lettera raccomandata.

La notificazione si considera avvenuta, quando siano trascorse quattro settimane dopo l'affissione nella sede del tribunale e l'inserzione nella gazzetta delle notificazioni.

§ 155. — Gli avvisi che nel corso di una causa sono dati dinanzi al tribunale personalmente all'interessato, sostituiscono le notificazioni.

Dietro richiesta si deve entro ventiquattr'ore depositare a disposizione nella cancelleria del tribunale una riproduzione scritta dell'avviso.

§ 156. — Fra le autorità pubbliche, i procuratori legali e i difensori d'ufficio, gli avvisi a mano verso ricevuta tengono luogo di notificazione,

§ 157. — Gli avvisi diversi di quelli su menzionati, se provengano da una pubblica autorità, sono fatti nella forma che reputasi opportuna al caso. Se provengano da altri, il certificato di un'autorità pubblica o una ricognizione scritta dell'interessato serve di prova che l'avviso fu dato.

Nei luoghi dove non si ricapitano lettere all'abitazione del destinatario, si debbono però ricapitare le lettere che concernono cause penali, quando la richiesta provenga da una pubblica autorità.

§ 158. — Quando un termine entro il quale deve farsi qualche cosa, spiri in giorno festivo, si considera come se spirasse nel prossimo giorno feriale successivo.

§ 159. — Quando si debba notificare o partecipare qualche cosa entro un termine fisso, è sufficiente, ove si impieghino la posta o gli uscieri, fare la consegna alla posta o agli uscieri prima che spiri il termine.

§ 160. — Ognorachè questa legge prescriva un termine fisso per la citazione, deve essere computato in più il numero di giorni che si ritiene occorrere per il viaggio dal luogo di dimora della persona citata alla sede del tribunale, e il tempo necessario per i preparativi del viaggio.

§ 161. — In quanto non sia stabilito il contrario (1), l'imputato ha tre giorni di tempo per comparire al dibattimento e 24 ore per comparire alle altre udienze giudiciali; le altre persone hanno in ogni caso una notte di tempo.

---

(1) Vedi §§ 60 e 173.

Per le udienze giudiciali che sono tenute in occasione delle grandi pesche in acqua salsa, tanto l'imputato quanto le altre persone hanno l'obbligo di comparire il giorno stesso che è notificata la citazione (1).

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Deliberazioni e decisioni dei tribunali.

§ 162. — Ove il tribunale sia composto di più membri, prima che si proferisca una sentenza si deve fare una deliberazione orale e una votazione.

Lo stesso vale per le altre decisioni, ognorachè ciò si richieda da uno dei membri del tribunale o non si formi subito l'unanimità fra i medesimi.

§ 163. — La deliberazione e, tranne che per il tribunale supremo, la votazione, seguono a porte chiuse. Il presidente dirige la discussione, pone le questioni e raccoglie i voti. La votazione si fa a voce nell'ordine determinato dalla sorte. In conformità dell'esito della votazione il presidente stende la sentenza o la decisione e, ove il tribunale non stabilisca altrimenti, anche i motivi di essa. Il cancelliere del tribunale è presente alla votazione e la registra a libro.

§ 164. — In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'imputato.

Se vi sia dissenso sull'esito della votazione, lo si risolve con votazione a parte. Se i voti restano tuttavia pari, il voto del presidente è preponderante.

§ 165. — Sulla questione della colpabilità si fa una votazione a parte. Non è però compresa in essa la questione sulla esclusione della pena per causa di prescrizione e di altre consimili successive circostanze estranee al fatto delittuoso che hanno influenza sulla punibilità, nè la questione sull'aumento di pena dipendente dalla recidiva, tranne in

(1) Il secondo alinea è aggiunto per legge 4 aprile 1891. V. §§ 18, al. 2, 267 al. 1, 370 al. 2.

quanto riguardi il tempo in cui fu commesso il fatto incriminato.

§ 166. — Alla votazione sulla questione per inflizione della pena non prendono parte coloro che sulla questione di colpabilità hanno votato per l'assoluzione dell'accusato, ritenendosi che abbiano aderito ai voti dati a favore del medesimo.

§ 167. — Sono sentenze le decisioni con le quali l'accusato è condannato o assoluto; ordinanze sono le altre, quando la legge le designi espressamente come tali (1), o esse definiscano la causa o una parte indipendente di questa.

§ 168. — Le sentenze e le ordinanze sono proferite nelle udienze giudiciali e debbono essere motivate.

Le decisioni che non sono nè ordinanze nè sentenze, come pure le ordinanze di natura processuale, possono essere riformate.

Lo stesso dicasi delle ordinanze con le quali un assente è dichiarato responsabile della sua assenza, quando in proposito venga presentata una domanda entro quattordici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza.

§ 169. — Qualora nelle sentenze e ordinanze sieno incorsi errori di scritturazione o di computo, o evidenti inesattezze od omissioni consimili, possono essere rettificati d'ufficio.

Quando poi occorrano inesattezze, oscurità, contradizioni o imperfezioni nei motivi di esse, se ne può fare la rettificazione a richiesta di una delle parti, sentita l'altra. La richiesta deve presentarsi prima chè spiri il termine per l'appello. La rettificazione è fatta con una speciale aggiunta al verbale, e al luogo opportuno si fa in margine richiamo apposta.

Le decisioni in proposito debbono essere prese dal tribunale riunito. Contro di esse non è ammesso appello nè ricorso.

§ 170. — Ove nel presente codice sia lasciata al tri-

(1) V. per es. §§ 63, 113, 120, 170, 189, 198, 220, 239, 246, 247, 273, 275, 278, 280, 396, 427, 458, 459, 461, 462, 467, 471.

bunale la facoltà di prendere una disposizione, il prenderla, in quanto non sia stabilito il contrario e il tribunale non sia riunito, spetta al presidente. Se la disposizione debba essere emanata in forma di ordinanza, il presidente, aggregandosi due testimoni giudiciali, statuisce in udienza del tribunale.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Testimoni.

§ 171. — I testimoni sono obbligati di comparire al dibattimento dinanzi il tribunale di assise e nelle cause di giustizia dinanzi al tribunale di scabini, quando abbiano domicilio o dimora nelle rispettive giurisdizioni, o si trovino a tale distanza dalla sede del tribunale, da dovere per accedervi percorrere non più di 600 chilometri in istrada ferrata, di 300 in piroscafo o di 100 in altro modo, oppure un tratto di via corrispondente parte nell'uno e parte nell'altro modo. Alle altre udienze giudiciali i testimoni sono obbligati di comparire nella città o nella giurisdizione (1) dove hanno domicilio o dimora e, quando il tratto di via non superi il terzo delle distanze predette, nelle sessioni generali mensili del tribunale stabilite per quella giurisdizione.

Quando si reputi importante che un testimonio comparisca al dibattimento e tuttavia le disposizioni precedenti non ve l'obblighino, il tribunale può, a richiesta di una delle parti, imporgliene l'obbligo. Prima deve però tentare di concludere un accordo secondo il § 174, ove ciò sia possibile senza differire la causa per il ritardo.

§ 172. — La citazione dei testimoni si fa mediante la notificazione dell'atto di citazione, il quale deve contenere il nome del testimonio o una esatta descrizione personale di lui, il fine cui mira la citazione, il tribunale e la sede di

---

(1) *Thinglag*. È, come *Thingsted*, luogo delle sessioni generali. Vedi nota al § 49. Cfr. §§ 27 e 31.

questo e il giorno e l'ora dell'udienza, non che l'indicazione della responsabilità derivante dalla di lui assenza (1).

§ 173. — Il tribunale può imporre alle persone presenti nella sede del tribunale o nelle vicinanze di esso, di comparire senza indugio per deporre come testimoni. Ai testimoni presenti si può imporre di comparire a una nuova udienza.

Quando una persona sia arrestata nell'atto di commettere un reato o su tracce recenti, la polizia può ingiungere verbalmente a ciascuno dei presenti di comparire in tribunale mentre quella è condotta dinanzi ad esso.

§ 174. — Il pubblico ministero o il tribunale si può accordare con un testimonio circa la sua comparsa nei casi in cui egli non siavi obbligato, sempre che si possa risparmiare spese o guadagnar tempo, oppure, trattandosi di un dibattimento, si reputi importante la presenza del testimonio al medesimo.

§ 175. — Qualora un testimonio non comparisca senza un legittimo impedimento, o abbia trascurato di annunziarlo in tempo debito, oppure abbandoni senza permesso la sede del tribunale prima che sia finita l'udienza, il tribunale può nella stessa udienza o in altra posteriore infliggergli con ordinanza un'ammenda da dugento a quattrocento corone, e insieme obbligarlo a risarcire in tutto o in parte le spese cagionate dalla sua assenza. Il tribunale può inoltre far condurre alla stessa udienza o ad altra successiva il testimonio non comparso senza impedimento. Si applicano in proposito le corrispondenti norme del § 254.

§ 176. — Sono dispensati (2) dall'obbligo di deporre come testimoni:

1° il coniuge dell'imputato; se il matrimonio sia sciolto per divorzio, l'esenzione si estende altresì a ogni deposizione richiesta concernente avvenimenti anteriori al divorzio;

2° il fidanzato dell'imputato, se il fidanzamento siasi concluso prima del reato;

---

(1) Vedi il § 175.
(2) Cfr. § 187.

3° i parenti dell'imputato in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle, nonchè gli affini prossimi.

Se venga citato come testimonio taluno che si trovi in uno dei suddetti casi, lo si deve rendere avvertito di quanto sopra affinchè possa esimersi dal fare la sua deposizione. Se l'abbia già incominciata, può rifiutarsi di continuarla o di prestare giuramento.

I genitori adottivi e i figli adottivi dell' imputato possono dal tribunale essere dispensati dall'obbligo di deporre come testimoni.

§ 177. — Chiunque può chiedere di essere esonerato dal rispondere a domande la cui risposta presumibilmente esporrebbe sè o un'altra persona con la quale si trovi in una delle relazioni indicate nel § 176, a una pena o alla perdita della stima civica.

Il tribunale può tuttavia rifiutare l'esenzione, quando la relazione sia di quelle indicate nell'ultimo alinea del § 176.

§ 178. — I ministri di un culto, sia della chiesa ufficiale che di altre comunità religiose riconosciute, non possono essere sentiti come testimoni su ciò che loro è confidato come aventi cura d'anime, se non quando l'obbligo della rivelazione sia stabilito dalla legge. Solo alle stesse condizioni possono essere sentiti come testimoni su ciò che loro è stato confidato per ragione della loro professione, i procuratori legali, i medici e le levatrici, nonchè i difensori nelle cause penali.

Lo stesso vale per i dipendenti o assistenti delle anzidette persone, venuti in causa della loro condizione a conoscenza di ciò che a quelle era stato confidato.

Cessa il divieto, quando colui che ha ragione di mantenere il segreto, acconsenta a deporre come testimonio, e quando la testimonianza sia necessaria per prevenire la condanna di un innocente.

§ 179. — I motivi in appoggio delle esenzioni e dei divieti indicati nei §§ 176 e 178 debbono essere comprovati. In mancanza di altra prova è sufficiente l'assicurazione giurata del testimonio.

§ 180. — Nelle discussioni, deliberazioni o risoluzioni se-

grete, in cause nelle quali sia interessata la sicurezza dello stato o di diritti del medesimo rispetto a un altro stato, i testimoni non possono essere sentiti che con l'autorizzazione del re.

§ 181. — I testimoni sono esaminati separatamente e non debbono prima del loro esame nel dibattimento ascoltare le dichiarazioni degli altri testimoni, dei periti o dell'imputato. Prima del dibattimento i testimoni non debbono, senza motivi speciali, essere messi a confronto fra di loro.

L'esame è orale; a seconda però delle circostanze può essere permesso al testimonio di valersi di appunti scritti.

§ 182. — Prima dell'esame il presidente del tribunale deve ammonire il testimonio di dire la pura e intiera verità e di non occultare nulla, in modo da essere in grado di confermare la deposizione col proprio giuramento, avvertendolo in pari tempo della responsabilità che s'incorre col deporre e giurare il falso.

In seguito interroga il testimonio circa il nome, l'età, la condizione e il domicilio, come pure, dietro richiamo, circa le sue relazioni con l'imputato e con la parte lesa e su altre circostanze che possano influire sulla sua credibilità.

§ 183. — Nell'esame il testimonio è invitato a esporre di seguito ciò che sa sull'oggetto della prova, dopo di chè, occorrendo, gli sono rivolte speciali domande perchè vi risponda. Il testimonio deve particolarmente essere incitato a indicare la fonte di ciò che sa. Per quanto è possibile si debbono evitare le domande con le quali gli sieno rappresentate circostanze, che debbono prima comprovarsi con la sua risposta.

Dovendosi mostrare al testimonio persone od oggetti per il riconoscimento, egli sarà prima esortato a farne una descrizione per quanto è possibile esatta.

§ 184. — All'infuori del dibattimento l'esame dei testimoni è fatto dal giudice (1); le parti hanno diritto di chiedere che al testimonio siano rivolte domande concer-

---

(1) Cfr. §§ 334 e 335, e alinea 2 del § 374.

nenti l'oggetto dell'istruzione, dopo che il giudice abbia finito di esaminarlo.

§ 185. — Le deposizioni testimoniali al dibattimento sono di regola confermate con giuramento. Altrimenti non può prestarsi il giuramento, se non quando si abbia l'intenzione di leggere la deposizione al dibattimento, o vi sia pericolo che il testimonio non vi comparisca, oppure la prova possa per altri motivi andare perduta in causa della proroga. Il giuramento è prestato dopo l'esame.

§ 186. — Non si può in verun caso far prestare giuramento:

1° a coloro che non abbiano ancora compiuto il loro decimoquinto anno, o che non abbiano sodisfacente nozione dell'importanza del giuramento, oppure che sieno affetti da debolezza essenziale di mente:

2° a coloro che sieno condannati come colpevoli o partecipi al fatto che forma oggetto dell'istruzione, o sui quali gravi il sospetto di tale reità.

Nelle cause riguardanti contravvenzioni a leggi doganali, si può far prestare giuramento a un partecipe al reato, non ostante le disposizioni di che al n. 2, quando l'accusa contro di lui sia abbandonata.

§ 187. — Il tribunale può rifiutarsi di far prestare giuramento a coloro che ai termini del § 176 avrebbero potuto ricusarsi dal deporre testimonianza, o la cui testimonianza a causa del suo carattere o della qualità della deposizione debba riguardarsi come particolarmente poco rassicurante.

§ 188 (1). — Le persone appartenenti a una confessione che non ammette il giuramento, debbono sotto la stessa responsabilità che se il giuramento fosse prestato, assicurare sul loro onore e sulla loro coscienza di aver

(1) Due leggi modificative, entrambe in data del 10 maggio 1893, esimono dall'obbligo del giuramento i testimoni, i giurati e i giudici, autorizzandoli a sostituirvi un'affermazione solenne sul proprio onore e la propria coscienza, quando appartengano a una confessione che non permette il giuramento, oppure rifiutino di giurare perchè le loro convinzioni religiose vi si oppongano, o perchè essi non credano a un Dio onnipotente e onnisciente. Prima di richiedere codesta solenne affermazione, il giudice deve cercare di assicurarsi che il rifiuto di prestare giuramento sia fondato su di una convinzione seria.

detto la pura verità e di non aver occultato nulla. Lo stesso vale ogniqualvolta uno si ricusi di prestare giuramento perchè la sua convinzione religiosa vi si opponga, o perchè non creda in un Dio onnipotente e onnisciente.

§ 189. — Rifiutandosi taluno di deporre testimonianza o di prestare il giuramento, nonostante che ciò gli fosse imposto con ordinanza passata in giudicato, il tribunale può con ordinanza infliggergli un'ammenda da dugento a quattrocento corone e, inoltre, obbligarlo a rifondere in tutto o in parte le spese cagionate dal suo rifiuto. Nella stessa causa o in altra riguardante lo stesso oggetto, la condanna a tale pena e risarcimento non può essere ripetuta più di una volta.

Il tribunale può con ordinanza decretare che il testimonio sia tenuto in carcere di custodia fino a tanto che non consenta a rispondere o a prestare giuramento; in nessun caso dev'essere trattenuto in carcere in complesso più di tre mesi per la stessa causa o per altra riguardante lo stesso oggetto.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Periti e perscrutazione.

§ 190. — Chiunque sia tenuto a deporre in una causa come testimonio (1), è pure tenuto dietro intimazione giudiciale a prestare servizio come perito.

Deve però esserne esonerato in quanto sia possibile, qualora dimostri che non potrebbe prestare servizio senza considerevoli molestie per sè o per gli affari cui deve attendere.

§ 191. — Di regola i periti debbono essere almeno due.

Nei casi urgenti, o se si tratti di questione di poca importanza, oppure se il far venire due periti costi un tempo o spese sproporzionati, basta un perito solo.

§ 192. — Ove per certe specie di casi sieno istituiti

---

(1) Cfr. § 176 sgg.

periti stabili, prestano essi il servizio, eccetto che ciò sia impedito o sconsigliato da singolari circostanze.

Nel rimanente i periti si debbono scegliere di preferenza fra gli iscritti nell'elenco dei periti e degli scabini (§ 494), oppure tra coloro che per la carica pubblica o per la professione esercitano una scienza, arte o industria, che richieda una speciale esperienza intorno a ciò cui il caso si riferisce (1).

Per perquisire donne si deve, segnatamente nelle questioni di gravidanza o di parto, ricorrere all'opera di donne, quando il farlo si ritenga abbastanza cauto (2).

§ 193. — In quanto sia possibile, si deve evitare di assumere come perito, chiunque in forza dei §§ 66, 67 o 68 sarebbe incompatibile come membro di tribunale.

Ove sia possibile, deve evitarsi di abbandonare l'autopsia del cadavere al medico che abbia curato il defunto nell'ultima sua malattia. Esso può tuttavia essere chiamato, quando ciò apparisca desiderabile.

§ 194. — Prima che i periti siano nominati, il tribunale deve dare occasione alle parti, ognorachè sia possibile, di dichiararsi circa la scelta.

§ 195. — I periti possono essere invitati a fare per iscritto le loro dichiarazioni, oppure citati per il loro esame dinanzi al tribunale secondo le norme vigenti per i testimoni (3).

L'avere essi già fatta la loro dichiarazione, sia dinanzi al tribunale, sia per iscritto, non toglie che possano essere citati a deporre nel dibattimento. Quando la dichiarazione provenga da un collegio istituito apposta, non si può richiedere che comparisca più di un rappresentante per ciascuna delle differenti opinioni nelle quali il collegio si è diviso. Il collegio stesso sceglie questi rappresentanti.

---

(1) In ogni distretto giudiziario evvi un elenco di periti e scabini per le cause civili. La stima dei danni e simili nelle cause d'indennizzo non si fa dal tribunale, ma da quattro persone delegate all'uopo sotto la direzione del giudice, e contro la loro decisione è dato il ricorso a un collegio di otto simili persone scelte nella stessa sessione. (Nota della traduzione tedesca di Teichmann). — Questa materia era dapprima regolata dalla legge 28 agosto 1854 (citata nel § 494), la quale dopo il presente codice di procedura penale ha quindi per solo oggetto i periti e gli scabini nelle cause civili.

(2) Cfr. § 226 al. 2.

(3) Vedi §§ 171 sg.

§ 196. — L'esame si fa secondo le norme vigenti per l'esame dei testimoni (1). Però in generale i periti possono reciprocamente assistere all' esame di altri, e può egualmente essere loro concesso, dietro richiesta, che prima di rispondere si consultino fra di loro.

§ 197. — I periti debbono affermare con giuramento di adempiere (o di avere adempiuto) il loro ufficio con iscrupolosità e secondo la loro migliore convinzione.

I periti stabilmente istituiti, che non sieno citati al dibattimento, possono riferirsi al giuramento già da loro prestato.

In occasione di atti giudiciali di perscrutazione (2) il giuramento si presta prima che si inizino gli atti. Altrimenti si presta dopo l'esame.

Ove non sia certo se si proceda all'esame, il perito può essere citato all'udienza per confermare con giuramento il suo parere scritto.

Nei casi menzionati nel § 188, in cambio del giuramento può sostituirsi un'affermazione sul proprio onore e la propria coscienza.

§ 198. — Nel caso che un perito si rifiuti di assumere l'ufficio, o tralasci di compiere alcuna cosa cui sia tenuto in tale sua qualità, o non comparisca all'udienza senza legittimo impedimento, o senza darne avviso in tempo se possibile, può essergli inflitta con ordinanza un' ammenda da dugento a quattrocento corone, e può essere tenuto in tutto o in parte a rifondere le spese cagionate dalla sua condotta.

§ 199 (3) — Ai periti nominati spetta un compenso, il quale in quanto non sia determinato dalla legge, dev'essere fissato nel modo prescritto nel § 81. Anche ai periti non nominati può essere aggiudicato un tale compenso, secondo le circostanze.

§ 200. — Nelle ispezioni e nelle attinenti perizie da eseguirsi fuori del dibattimento (4), gli atti di perscrutazione

---

(1) Vedi §§ 181 sg., §§ 334, 335, e alinea 2 del § 374.
(2) Vedi § 200, cfr. § 204. V. anche nota 5 a pag. 28.
(3) Così modificato per legge 13 giugno 1894.
(4) Cfr. § 332 in princ.

possono compiersi da un giudice di istruzione unitamente ai testimoni giudiciali.

§ 201. — Quando il tribunale stimi che per una perscrutazione occorrano cognizioni speciali, o le ritenga opportune in ragione dell'indole dubbia o dell'importanza della questione, invece dei testimoni giudiciali si debbono chiamare periti.

§ 202. — Procedendosi ad atti giudiciali di perscrutazione, si possono sentire testimoni intorno all'oggetto della perscrutazione.

§ 203. — Nel verbale deve farsi una completa descrizione dello stato di cose trovato, notandosi segnatamente le tracce o i segni incontrati e sui quali debba richiamarsi l'attenzione secondo la natura del caso.

Quando possa giovare a chiarimenti sostanziali, si deve cercare di ottenere disegni, mappe e schizzi.

Le conclusioni tratte dalle perscrutazioni si riferiscono. Il tribunale può tuttavia decidere di lasciare che i periti le presentino entro un dato termine in conformità del § 205.

§ 204. — Se per fare una perscrutazione si richieda un esame continuato o continuate osservazioni, oppure per altri motivi, ad esempio per riguardi di convenienza, si stimi non opportuno o non necessario procedervi dinanzi al tribunale, può essere abbandonato ai periti secondo le disposizioni del tribunale il procedervi o il continuarle.

In tal caso il tribunale fissa un termine per la consegna della relazione sulla perscrutazione eseguita, ne definisce l'oggetto e il fine e fornisce tutti gli schiarimenti necessari che sieno in suo potere. Ove i periti stimino che sotto questo rapporto manchi qualche cosa, si rivolgono per ciò al tribunale. Questo deve, per quanto sia possibile, informare a tempo l'imputo circa le fatte perscrutazioni.

§ 205. — Nei casi menzionati nel § 204 il parere è dato generalmente per iscritto, il quale dev'essere compilato secondo le norme del § 203, e contiene inoltre una descrizione del processo seguìto e, in caso di difformità di opinioni, una relazione di questa. È fatta pure menzione dei punti non controversi, in quanto i periti li reputino importanti. Se

il tribunale stimi imperfetto il parere, può ingiungere ai periti che lo rifacciano o lo completino.

§ 206. — Il pubblico ministero può per talune determinate perscrutazioni (1), rivolgersi direttamente a periti stabilmente istituiti, e in tal caso per tutto ciò che è disposto nei §§ 204 e 205 sostituisce il tribunale.

§ 207. — Se una investigazione renda necessaria la distruzione o un'alterazione di ciò che ne forma l'oggetto, si deve possibilmente tenere estranea agli esami una parte dell'oggetto.

Se l'imputato chieda che gliene venga rilasciata una parte per farla esaminare da un perito da lui invitato, ciò gli deve essere consentito, per quanto è possibile.

L'imputato ha pur sempre il diritto di far cooperare alle perscrutazioni un perito da lui scelto, ove ciò possa farsi senza essenziale molestia.

§ 208. — Fatta che sia una prima perscrutazione, non escludesi che lo stesso oggetto possa essere sottoposto a nuove perscrutazioni per parte delle stesse persone o di altre.

§ 209. — Se vi sia pericolo che l'oggetto della perscrutazione non si possa conservare abbastanza inalterato fino al compimento dell'istruzione in conformità delle norme sopra stabilite, il pubblico ministero sostituisce il tribunale, ma senza facoltà di deferire il giuramento.

§ 210. — Se una perizia lasci dubitare che un imputato sia infermo di mente, il tribunale, nominato e sentito un difensore, può ordinare che egli venga collocato in un manicomio per ulteriore osservazione ed esame.

Il ricorso che fosse presentato entro tre giorni contro questa decisione, ha effetto sospensivo (2).

§ 211. — Quando vi sia motivo di presumere che taluno sia morto di morte non naturale mentre è pur possibile ritenere che la morte sia conseguenza di un reato (3), eseguìta subito una ispezione giudiziaria del cadavere e, in circostanze sospette, anche l'autopsia, si debbono seduta stante

(1) Cfr. § 192.
(2) Cfr. l'alinea 2 del § 412.
(3) Cfr. § 263.

interrogare altresì persone che possano dare schiarimenti sulla persona del defunto o sulla sua morte.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Sequestro.

§ 212. — Possono essere sequestrati gli oggetti ritenuti importanti come mezzi di prova o soggetti a confisca.

Lo stesso vale per gli oggetti dei quali la parte lesa può chiedere la consegna (1).

§ 213. — Gli oggetti sequestrati debbono essere accuratamente descritti e, a scanso di sostituzioni, bollati col sigillo d'ufficio o in altro modo opportuno. L'imputato e colui che deteneva oggetti possono aggiungervi ulteriori contrassegni e chiedere di potere assistere alla rimozione dei sigilli, se ciò sia possibile e si possa fare senza danno per la istruzione. Colui che deteneva l'oggetto può chiedere una ricevuta.

§ 214. — Le corrispondenze per iscritto fra l'imputato e le persone designate ai §§ 176 n. 1—3, e 178, non possono sequestrarsi senza il consenso di queste ultime, se sieno nelle loro mani e contro di loro non siavi sospetto di partecipazione al reato.

§ 215. — Per sequestrare oggetti in possesso di taluno che si rifiuti di consegnarli volontariamente, si richiede un decreto del tribunale, nel quale deve indicarsi il motivo, il fine e l'oggetto del sequestro. Nei casi urgenti un ordine del pubblico ministero sostituisce tale decisione e, ove ad aspettare quest'ordine si corra pericolo, si può procedere al sequestro anche senza ordine precedente. In entrambi i casi, però, sul sequestro va riferito senza indugio al tribunale, il quale decide se debba essere confermato: lo stesso procedimento si osserva pure, quando colui che ha consegnato volontariamente un oggetto per essere se-

---

(1) Cfr. § 220 in princ.

questrato, ne chieda la restituzione. Il sequestro è eseguito dal tribunale, dal pubblico ministero, dai funzionari di polizia, oppure, quando taluno sia colto in flagranza, da chiunque sia autorizzato ad arrestarlo.

§ 216. — Il detentore di oggetti ritenuti importanti come mezzo di prova può, sempre che sia tenuto a deporre testimonianza nella causa (1), essere obbligato dal tribunale a consegnarli. Se abbia da comparire come testimonio, gli si può imporre di apportare gli oggetti, purchè ciò possa farsi senza spese o particolare disagio. In caso di rifiuto si possono applicare i mezzi coercitivi di che nel § 189.

§ 217. — Con decreto simile a quello menzionato nel § 215, il tribunale può sottoporre a sequestro, nell'ufficio postale o telegrafico ove si trovino, lettere o altri oggetti spediti per posta e telegrammi, qualora sieno diretti o si ritengano destinati a, o provenienti da alcuno che sia per serii motivi in sospetto di un reato punibile con la reclusione o con pena superiore (2), e le circostanze rendano probabile la necessità di sequestrare il contenuto. È fatta eccezione per le lettere scambiate fra l'imputato e il suo difensore.

Nei casi urgenti il pubblico ministero può ordinare al capo dell'ufficio postale o telegrafico di trattenere cotali oggetti spediti per posta fino a che il tribunale non abbia deciso. Tale disposizione però non vale oltre i sette giorni.

§ 218. — Senza il consenso dell'interessato le lettere e gli altri oggetti spediti per posta, i telegrammi e le altre carte, non possono essere nè aperte nè lasciate leggere da altri che dal giudice in presenza di due testimoni giudiciali e, se possibile, dell'imputato e di altri interessati.

Ove per effetto di ciò l'ispezione non possa compiersi immediatamente durante il sequestro, le carte debbono porsi in un involto, che viene sigillato da colui che è preposto all'atto e inoltre, a richiesta, dal detentore o da altri per lui.

---

(1) Vedi §§ 176 sg., 437 e 450.
(2) Vedi nota al § 19.

Il giudice non deve occuparsi ulteriormente delle carte, se non in quanto ciò sia richiesto per il fine dell'istruzione. Sì lui che i testimoni giudiciali sono tenuti a serbare il segreto su quanto debbono apprendere del contenuto.

§ 219. — Il tribunale ha cura che sieno fatti proseguire a destinazione gli oggetti spediti per posta o i telegrammi, consegnati dagli uffici postali o telegrafici, e la cui apertura sia giudicata non necessaria, o il cui contenuto si mostri privo d'importanza per l'istruzione, oppure quella parte del contenuto che non attenga alla causa, o una copia di detta parte, e ha cura altresì di far pervenire all'interessato la notizia di quanto siasi trattenuto, purchè ciò possa farsi senza danno per l'istruzione.

§ 220. — Terminata che sia la causa con sentenza definitiva, gli oggetti dei quali la parte lesa sia privata a cagione del reato, le debbono essere restituiti. Se essi sono sequestrati presso persona non partecipe al reato, la quale vanti diritti sui medesimi, possono pure essere trattenuti fino a che non siasi potuto proferire la sentenza su tale questione; in difetto di accordo la restituzione può per ordinanza farsi anche prima con o senza prestazione di sicurtà.

Gli altri oggetti sequestrati per servire come mezzi di prova, debbono essere restituiti quando ne sia cessato il bisogno.

Verso formale promessa o prestazione di sicurtà che si esibirà o produrrà l'oggetto a richiesta, può omettersi il sequestro, quando esponga alla perdita dell'oggetto una persona non imputata.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Perquisizione.

§ 221. — Quando taluno sia per serii motivi in sospetto di un reato punibile con pena superiore all'ammenda, si può procedere a perquisizione tanto dell'abitazione o altri locali del medesimo, quanto della sua persona, purchè si

abbia ragione di ritenere che essa condurrà al suo arresto, o a scoprire le tracce del reato, o a un sequestro.

Vale lo stesso, quando taluno sia per serii motivi in sospetto di illecita preparazione, vendita o mescita di liquori, birra, vino o sidro, purchè alla pena dell'ammenda vada congiunta la confisca.

Alle stesse condizioni si può procedere a perquisizione dell'abitazione e di locali altrui, quando ivi sia commesso il reato o l'imputato sia arrestato, oppure il medesimo, inseguìto per flagrante reato o su traccia recente, ivi si sia rifugiato, o quando esistano altrimenti preponderanti motivi di ritenere che possa ivi trovarsi una persona ricercata, o un determinato oggetto da potersi sequestrare, o la traccia di un reato commesso.

§ 222. — Indipendentemente dalle condizioni prescritte nel paragrafo precedente, si può procedere a perquisizione in case o locali sottoposti alla speciale vigilanza della polizia, o dove si esercita una industria per la quale è richiesta la licenza della polizia, o che per loro destinazione sono accessibili a tutti, come pure può eseguirsi presso una persona già stata precedentemente condannata per un reato, quando sia in sospetto di aver commesso un reato della stessa indole, purchè non siano trascorsi cinque anni dopo aver scontata la pena od ottenuta la grazia.

§ 223. — Senza il consenso dell'interessato non si può procedere a perquisizione se non in base a un decreto del tribunale, il quale deve contenere la enunciazione del motivo, del fine e dell'oggetto della perquisizione. Ove siavi pericolo nell'aspettare, un ordine del pubblico ministero sostituisce il decreto del tribunale.

Si può senza di un tale decreto od ordine procedere alla perquisizione di case o locali soggetti alla speciale vigilanza della polizia, o dove si esercita una industria per la quale è richiesta la licenza della polizia, o che per loro destinazione sono accessibili a tutti. Lo stesso vale quando una persona sia inseguìta per flagrante reato o su traccia recente, o quando vi sia pericolo evidente che il fine venga fru-

strato per voler prima aspettare il decreto ed esista forte sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere.

L'impiegato di polizia che in seguito a decreto debba arrestare un individuo sospetto, può a tal fine perquisire l'abitazione e i locali di lui senza speciale autorizzazione.

§ 224. — Le perquisizioni sono eseguite dal tribunale, dal pubblico ministero, o da funzionari di polizia, possibilmente in presenza di due testimoni chiamati per ciò, da prendersi, se fattibile, nell' elenco dei testimoni giudiciali ed estranei alle relazioni menzionate nel § 118.

Per gli oggetti trovati e suscettibili di sequestro si procede a norma di quanto è disposto al capitolo 17.

Della perquisizione è stesa una relazione, che è sottoscritta anche dai testimoni.

§ 225. — Prima di procedere alla perquisizione si deve, a richiesta, leggere o esibire il decreto o, in difetto di questo, dichiararne il fine.

Dovendosi perquisire l'abitazione o i locali di una persona, questa dev'essere invitata ad assistervi e, in di lei assenza, uno dei suoi coinquilini o vicini, purchè ciò possa farsi senza ritardo.

Se gli abitanti si rifiutino di aprire la casa o i locali o le camere che debbono essere perquisiti, o sul posto non vi sia veruno che possa eseguirne l'apertura, colui che procede alle perquisizioni può procurarsi il necessario accesso con l'uso della forza. Ciò che è stato scassinato deve, per quanto è possibile, richiudersi dopo le perquisizioni; il danno causato è risarcito dallo stato.

§ 226. — Nel fare le perquisizioni si devono usare tutti i riguardi e le precauzioni compatibili col fine di esse. Salvo casi urgenti, non si debbono eseguire in giorni festivi. Nè si debbono senza necessità eseguire di notte (dalle 9 ore di sera alle 6 del mattino), eccetto che si tratti di edifizi o locali accessibili al pubblico anche di notte.

La perquisizione personale di una donna deve eseguirsi da donne, se sia richiesto da riguardi al pudore (1).

---

(1) Cfr. § 192 al. 3.

Se nulla di sospetto siasi trovato, a richiesta dell'interessato si deve rilasciargliene un'attestazione scritta.

§ 227. — Per le perquisizioni riguardanti merci di privativa o soggette a dogana, hanno sempre forza le disposizioni vigenti.

CAPITOLO DECIMONONO.

Arresto e carcerazione.

§ 228. — Chiunque sia per serii motivi in sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere, può essere arrestato:

1° se sia sorpreso o inseguìto per flagrante reato o su traccia recente e il suo arresto si reputi richiesto per evitare la sua fuga o assicurare le prove (1);

2° se, avuto riguardo alla gravità della pena o per altra causa, siavi motivo di temere che si abbia a sottrarre al processo o alla esecuzione della pena;

3° se il suo contegno dia speciale ragione di temere che egli sia per frustrare la prova col distruggere le tracce del fatto o colludere coi testimoni o coi partecipi al reato, o in altro modo;

4° se si abbiano motivi speciali di temere che egli sia per ripetere il reato o per consumare quello da lui tentato o minacciato.

§ 229. — Senza riguardo alla gravità del reato la persona sospetta di reità può essere arrestata, quando:

1° sia colta in flagrante e non desista dal suo agire delittuoso;

2° sia colta mentre prende la fuga o evidentemente fa preparativi a tal fine, oppure

3° non abbia stabile domicilio conosciuto nel regno, o sia persona sconosciuta che non può dare contezza di sè e siavi motivo di temere che si abbia a sottrarre al processo e alla esecuzione della pena.

---

(1) Cfr. n. 1 del § 229.

§ 230. — Ove si tratti di un reato per il quale l'accusa non è promossa dallo stato se non dietro domanda della parte lesa, l'arresto non può eseguirsi prima che tale domanda sia prodotta, eccetto che siavi motivo di temere che il ritardo ne frustri il fine e sia molto probabile che sarà richiesta l'accusa (1). La parte lesa o, se più ve ne sieno, almeno una di esse, dev'essere informata senza ritardo dell'arresto, e non producendosi istanza per l'accusa, l'arrestato deve subito, con quella sollecitudine che le circostanze permettano, essere posto in libertà.

Se il reato formi soltanto oggetto di una privata accusa, l'arresto non può eseguirsi senza domanda della parte lesa o senza un ordine.

§ 231. — L'arresto è operato dalla polizia o da chi ne sia specialmente incaricato per decreto del tribunale o, se questo non possa senza pericolo essere aspettato, per ordine del pubblico ministero.

Il decreto od ordine deve contenere una descrizione per quanto possibile esatta della persona sospetta di reità, e l'indicazione del reato per il quale essa è ricercata, dei motivi dell'arresto, del luogo dov'essa deve trasferirsi, e del giudice dinanzi al quale si deve presentare.

Se questo giudice non sia lo stesso che ha emanato il decreto, gli dev'essere subito mandata copia del decreto o dell'ordine insieme con gli altri schiarimenti che si avessero.

§ 232. — I funzionari di polizia possono operare arresti senza decreto del giudice od ordine del pubblico ministero, quando non si possa senza pericolo aspettare tale decreto od ordine, e nello stesso caso lo può chiunque, quando la persona sospetta di reità sia colta o inseguìta in flagrante reato o su traccia recente.

§ 233. — All'atto dell'arresto o non appena sia fattibile deve, a richiesta, essere esibito o letto il decreto od ordine, quando esista, all'arrestato, il quale ha pure il diritto di chiederne una copia.

---

(1) Cfr. § 265 alinea 2 *ad fin.*

§ 234. — L'arresto deve operarsi con i riguardi che sono compatibili col fine.

Si debbono togliere all'arrestato gli oggetti che possano servire ad atti violenti o alla evasione, e se ne può perquisire la persona, ognorachè siavi motivo di presumere che abbia seco di tali oggetti.

§ 235. — L'arrestato deve al più presto possibile essere presentato dinanzi al giudice designato nel decreto od ordine. Se ciò non si possa fare al più tardi entro un giorno dall'arresto, ha diritto di chiedere che lo si presenti intanto (1) al giudice d'istruzione più vicino, oppure, se anche ciò non possa farsi al più tardi entro un giorno dall'arresto, dinanzi al più vicino pubblico ministero. Se la presentazione dinanzi a un giudice non siasi fatta entro 24 ore dall'arresto, se ne deve enunciare il motivo nel verbale.

§ 236. — Chiunque sia arrestato senza decreto od ordine, dev'essere presentato dinanzi al giudice d'istruzione più vicino e, ove ciò non si possa fare al più tardi entro un giorno dall'arresto, dev'essere presentato intanto (2), a sua richiesta, dinanzi al più vicino pubblico ministero.

Se l'arresto siasi eseguito da un privato, questi, ove non si possa fare senza ritardo la presentazione dell'arrestato dinanzi al giudice o al pubblico ministero, deve consegnarlo al più prossimo impiegato di polizia o carcerario, il quale decide se l'arresto debba provvisoriamente mantenersi.

§ 237. — L'autorità dinanzi alla quale è presentato l'arrestato, deve ricevere la sua dichiarazione in udienza giudiciale o con l'assistenza di testimoni e prendere le altre informazioni occorrenti; deve pure indicare a verbale le dichiarazioni emesse e la deliberazione presa.

§ 238. — L'autorità dinanzi alla quale l'arrestato è presentato provvisoriamente secondo il § 235, può rimetterlo in libertà, se riconosca che il decreto od ordine di arresto fosse revocato, o se ritenga che la persona non fosse quella da arrestarsi, o non la si potesse incarcerare legalmente,

---

(1) Vedi § 238.
(2) Vedi § 238.

oppure se riconosca indubbiamente dissipato il sospetto o infirmato il motivo dell'arresto, oppure se venga prestata conveniente sicurtà nei casi in cui l'imputato abbia titolo a essere posto in libertà verso sicurtà (1).

Ove l'arrestato sia altrimenti presentato dinanzi a un'autorità che non può emanare ordinanza sull'arresto (2), si deve o decretare che venga posto in libertà con o senza condizione, oppure che esso venga presentato dinanzi al tribunale competente.

In ogni caso una copia del verbale deve senza indugio spedirsi, insieme coi documenti esibiti, al tribunale competente.

§ 239. — Se l'arrestato debba porsi sotto custodia preventiva, è deciso con ordinanza del tribunale dinanzi al quale l'istruzione giudiciale preliminare è aperta, l'accusa elevata, o la causa introdotta. Ove siasi proferita sentenza e non siasi portata la causa dinanzi a un tribunale superiore, la decisione spetta al tribunale che per ultimo ha giudicato della causa. Se l'istruzione giudiciale preliminare non sia ancora iniziata, emana ordinanza il giudice dinanzi al quale è stato presentato l'arrestato a tenore del decreto od ordine di arresto oppure a norma del § 236. Altrimenti la decisione può anche essere presa dallo stesso giudice, quando la presentazione dell'arrestato al tribunale dinanzi al quale pende o pendeva il procedimento, vada congiunta a una grande molestia; deve però mandarsi senza indugio allo stesso tribunale copia del verbale e degli atti.

L'ordinanza è emanata possibilmente prima che sia chiusa l'udienza, ed è notificata immediatamente o al più presto possibile all'arrestato, il quale può richiederne copia entro le 24 ore.

§ 240. — Il carcere di custodia non può essere decretato, se non quando oltre a fondati motivi di sospetto contro l'arrestato, concorra per l'arresto una delle condizioni men-

(1) Vedi § 246.
(2) Cfr. § 239.

zionate al § 228 n. 2, 3 o 4, oppure al § 229, n. 2 o 3 confr. col § 230.

§ 241. — Contro una persona sospetta di reità, che sia presente in giudizio, si può emanare un'ordinanza di carcerazione senza previo arresto, però dopo che le sia stata offerta l'opportunità di spiegarsi in proposito.

§ 242. — Ove l'età, lo stato di salute o mentale o altre circostanze non isconsiglino la segregazione, il detenuto non deve possibilmente essere posto, senza il proprio consenso, in comune con gli altri carcerati.

Le sole restrizioni che gli si possono imporre, sono quelle richieste dal fine della carcerazione e dal buon ordine. E ammesso a procurarsi quelle comodità e occupazioni che non sieno incompatibili col suo stato. Se lo desideri, gli dev'essere dato modo, in quanto sia possibile, di lavorare in carcere verso compenso conveniente.

Le punizioni non debbono essergli applicate, se non per disposizione della direzione del carcere e in conformità dei regolamenti compilati a tal fine. Quelle corporali sono vietate.

§ 243. — Non è lecito valersi nè degli impiegati del carcere nè di altre persone, affine di scrutare l'animo del detenuto.

Con le restrizioni richieste dal buon ordine e sotto la vigilanza imposta per la sicurezza, gli si deve concedere di ricevere la visita di parenti o di persone che stiano con esso loro in relazione d'affari o che desiderino di consultarsi con esso loro. La concessione può tuttavia rifiutarsi, ove col proprio contegno egli o costoro abbiano dato motivo di temere che siasi cercato di contrastare in modo indebito il procedimento. L'amministrazione carceraria o, fino a che non siasi potuto avere la sua disposizione, il custode del carcere può, alla stessa condizione o quando il mittente sia sconosciuto, trattenere lettere, telegrammi o altri oggetti in corso di spedizione da o per il detenuto, dandone a lui immediata notizia. Il tribunale che conosce della causa, deve in ogni tempo prendere le disposizioni per la ulteriore applicazione delle precedenti prescrizioni.

Al detenuto è permesso di corrispondere senza sorveglianza, a voce o per iscritto, col difensore nominato. Se chieda assistenza per iscrivere al suo difensore o al giudice o all'autorità, gliela si deve prestare.

§ 244. — L'arresto è revocato tosto che ne cessino i motivi, o così sia richiesto da chi ha il diritto all'accusa.

Se l'imputato è assoluto, lo si deve subito rimettere in libertà. Se prima che sia rimesso in libertà si presenti una dichiarazione di appello o una richiesta per nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, il rilascio del detenuto dipende tuttavia da un'ulteriore decisione del tribunale che ha proferita la sentenza di assoluzione.

Nelle cause promosse per accusa privata o in quelle di poca importanza la detenzione dev'essere revocata, quando il tribunale stimi che la causa non avanzi con sufficiente celerità.

§ 245. — Alla detenzione che non sia giustificata in base ai motivi di che nel § 228 n. 3, può essere sostituita la prestazione di una sicurtà, la promessa di non abbandonare un dato luogo di residenza o di presentarsi alla polizia in certi tempi determinati, oppure il sequestro del passaporto o della patente di marinaio o simili.

La sicurtà può prestarsi mediante deposito di danaro o di carte valori, mediante pegno o mallevadoria di una o più persone di fiducia e solvibili.

Chiunque sia accettato come sicurtà, garantisce l'adempimento, per parte dell'imputato, dell'obbligazione che con quella si vuole assicurare e conviene, nel caso che non la si adempia o la s'infranga, di pagare una somma di danaro previamente determinata. Egli ha diritto di invigilare continuamente l'imputato e di usare verso la sua persona quel potere che sia necessario per prevenire una trasgressione.

§ 246. — Se e a quali condizioni l'imputato possa, in conformità del paragrafo precedente, essere rilasciato a piede libero, si decide caso per caso a seconda delle speciali circostanze. La decisione si prende mediante ordinanza.

Se la pena non sia superiore a quella del carcere e la causa non debba essere trattata dinanzi al tribunale di

assise, l'imputato ha titolo a essere posto in libertà, ove presenti un mallevadore accettabile. Se la pena sia una semplice ammenda, può evitare la carcerazione col prestare sicurtà per l' ammenda cui egli sia o possa essere condannato.

Se l'imputato non ha domicilio fisso nel regno, lo si può rilasciare a condizione che designi un luogo determinato nel regno, dove si obblighi di rimanere durante il processo.

§ 247. — Se con l'allontanarsi o in altro modo l'imputato trasgredisca l'obbligo per il quale fu prestata la sicurtà, la somma di sicurtà va perduta. Essa si devolve al fisco. Qualora l'imputato sia povero, prima si coprono le spese della causa e quindi si indennizza la parte lesa.

Ove entro un mese dal suo allontanamento l'imputato ritorni volontariamente o venga arrestato con l'aiuto di chi abbia garantito per lui, la somma può essere restituita in tutto o in parte, detratte però sempre le spese fatte per ricercarlo e per le udienze giudiciali deserte.

Se si debba confiscare una sicurtà prestata, si decide con ordinanza dopo che siasi data possibilmente opportunità agl'interessati di fare le loro osservazioni.

§ 248. — La sicurtà e ogni altra cautela ordinata in luogo della carcerazione decade, quando l'imputato sia ricondotto in carcere, e deve del resto essere tolta negli stessi casi che la carcerazione (§ 244).

Colui che è entrato mallevadore, resta egualmente liberato, quando vi sia stato tempo sufficiente e opportunità di eseguire una condanna proferita, e può in ogni tempo liberarsi col presentare l'imputato in carcere o denunciare la propria obbligazione in tempo tale, da bastare per la carcerazione dell' imputato. Il quale può parimenti estinguere l'obbligazione col costituirsi in carcere.

§ 249. — Ove non sia disposto altrimenti (1), il tribunale cui spetterebbe secondo le norme del § 239 emanare l'ordinanza di carcerazione, delibera sulla revoca della seguìta carcerazione o sull' applicazione o la revoca delle cautele

(1) Vedi § 238.

che fanno le veci della carcerazione, o sulla perdita della sicurtà prestata.

L'ordinanza che decreta la carcerazione o la liberazione di qualcuno, può in ogni tempo essere riformata.

§ 250. — Se un arrestato o carcerato evada, o se non si trovi qualcuno di cui è deliberato l'arresto, il tribunale o, esistendo un decreto giudiciale di arresto o un'ordinanza di carcerazione, il pubblico ministero, può perseguirlo per pubblico bando, quando egli sia in sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere.

A tal fine una descrizione possibilmente esatta dell'imputato con indicazione del reato di cui egli sia in sospetto, è pubblicata in modo opportuno, unendovi l'invito a chiunque conosca la sua dimora di darne notizia e, occorrendo, di arrestarlo. Il bando è revocato appena che ne sia cessato il motivo.

CAPITOLO VENTESIMO.

Citazione dell'imputato dinanzi al tribunale e interrogatorio.

§ 251. — L'imputato che è a piede libero, ha l'obbligo, dietro citazione legale, di presentarsi nel corso dell'istruzione giudiciale preliminare e al dibattimento. È parimenti obbligato di presentarsi a ogni singolo atto giudiciale, quando il tribunale stimi necessaria la sua presenza in giudizio secondo lo stato della causa. Se sia arrestato o carcerato, può essere condotto o chiedere di essere condotto a quel tribunale dinanzi al quale egli avrebbe avuto l'obbligo di comparire se fosse a piede libero.

§ 252. — La citazione dell'imputato dinanzi al tribunale si fa mediante la notificazione dell'atto di citazione.

L'atto di citazione deve contenere il nome dell' imputato o l'esatta designazione della sua persona, insieme con l'indicazione tanto dell'oggetto dell'istruzione e del fine della

citazione, quanto dell'autorità giudiziaria, della sede del tribunale e dell'udienza.

§ 253. — Ove la comparsa dell'imputato sia necessaria a norma di legge (1), o si reputi richiesta dallo stato della causa, l'atto di citazione deve avvertire che in caso di non psesentazione si verrà a prenderlo. Ove la sua comparsa si reputi non necessaria e arrechi un disagio sproporzionato, deve enunciare che la causa sarà tuttavia proseguita e, se l'atto di citazione concerna il dibattimento, sarà giudicata senza riguardo alla sua contumacia. Altrimenti deve avvertire che si verrà a prenderlo, o che la causa sarà proseguita e, occorrendo, giudicata senza riguardo alla sua contumacia. Se sia necessario il suo consenso per proseguire la causa in sua assenza, di ciò pure lo si rende a un tempo avvertito. È inoltre avvisato, nei casi di cui ai §§ 377 e 430, che la sua contumacia potrà essere considerata come una confessione.

§ 254. — Se nonostante l'avvertimento che si verrebbe a prenderlo a forza, l'imputato non comparisca in giudizio senza comprovare un legittimo impedimento, il tribunale può rilasciare un ordine scritto di arresto per esservi immediatamente presentato o per essere messo in carcere di custodia insino a tanto che non possa farsi la sua presentazione.

Se si abbia ragione di temere che l'accusato non comparisca al dibattimento, il tribunale o, essendovi pericolo nel ritardo, il pubblico ministero, senza aspettare che ciò accada, può prendere il provvedimento menzionato nell'alinea che precede.

Se colui che si tratta di far accompagnare, presti in uno dei modi menzionati nel § 245 sicurtà per la propria comparsa, si può tralasciare di farlo accompagnare.

Se un imputato adduca di essere sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere le spese di viaggio, e vi sia ragione di ritenere che tale sia il caso, e che ciò produrrebbe la sua contumacia, il tribunale o il pubblico ministero può fargli pagare il viaggio dall'erario.

(1) Cfr. §§ 310 e 311, 374, 377, 430 e alinea 4 del § 432.

Secondo le circostanze, si può ordinare che anche il viaggio di ritorno al luogo di residenza sia pagato dall'erario (1).

§ 255. — La prima volta che l'imputato comparisca dinanzi al tribunale, dev'essere informato dell'imputazione diretta contro di lui. Indi è anzitutto interrogato sul nome, l'età, la condizione, il domicilio e, nel caso che possa avere importanza nella causa, se abbia subìto qualche condanna, lasciandogli facoltà di spiegarsi, se vuole, intorno all'imputazione. Qualora vi sia disposto, è invitato a dare di seguito una spiegazione veritiera sull'oggetto dell'imputazione, su di che gli si possono pure rivolgere questioni a parte perchè vi risponda.

§ 256. — Nell'interrogare l'imputato il giudice gli deve parlare con calma e dignità e senza fargli carico di ciò che non abbia confessato.

Non è lecito ricorrere a promesse, false allegazioni, minacce o mezzi coercitivi.

Al dibattimento la dichiarazione dev'essere orale; si può però valersi di appunti scritti. Fuori del dibattimento l'imputato può a sua scelta fare dichiarazioni scritte o verbali.

§ 257. — L'interrogatorio, che non è lecito miri a una confessione suggestiva o estorta, dev'essere diretto a ottenere una esposizione dei fatti per quanto è possibile completa, immediata e di seguito. Deve offrire occasione all'imputato di dissipare i motivi su cui fonda il sospetto e di far valere le circostanze che stanno in suo favore. Si deve richiamare la sua attenzione sulle contradizioni che si riscontrino nella sua dichiarazione e sulle discordanze con le dichiarazioni dei testimoni o dei coimputati.

§ 258. — Le questioni dirette all'imputato debbono essere precise e chiare e seguirsi nell'ordine naturale. Non è lecito porre questioni nelle quali si presupponga come ammessa cosa alcuna che l'imputato non abbia confessata. Debbono pure evitarsi, per quanto possibile, questioni con

---

(1) La legge 4 aprile 1891 ha lievemente modificato gli alinea 2 e 3 e aggiunti gli ultimi due alinea.

le quali gli vengano rappresentate circostanze che solamente dalla sua risposta debbono comprovarsi.

§ 259. — Non è permesso all'imputato di consigliarsi col suo difensore circa le risposte che deve dare immediatamente alle questioni a lui rivolte.

Se vi sieno più imputati, di regola essi non debbono ascoltare, salvo che nel dibattimento (1), le dichiarazioni degli altri. Ove le loro dichiarazioni siano discordi, possono essere messi a confronto.

§ 260. — Ove l'imputato ricusi di rispondere o dichiari di riservarsi, il giudice può avvertirlo che il non rispondere su tutti o alcuni punti che si hanno da ritenere a lui noti, può essere considerato come una circostanza che sta a di lui carico.

§ 261. — All'imputato comparso in giudizio si deve possibilmente dare, nelle udienze giudiziali fuori del dibattimento, l'opportunità di spiegarsi intorno all'oggetto della prova prima che si passi alla istruzione della prova contro di lui o a rappresentargli la prova raccolta.

CAPITOLO VENTUNESIMO.

Investigazioni.

§ 262. — Le denuncie di reati si possono presentare al pubblico ministero o, in casi urgenti, ai giudici inferiori. Se la denuncia sia verbale, chi la riceve deve subito stenderla in iscritto e far confermare dal denunciante l'esattezza della registrazione.

§ 263. — Se taluno che abbia da denunciare un caso di morte, sappia esservi motivo di ritenere che la persona non sia morta di morte naturale, mentre è pur possibile ritenere che la morte sia conseguenza di un reato (2), è obbligato di farne senza ritardo denuncia al pubblico ministero. Obbligo analogo spetta a chiunque trovi il cadavere di uno

(1) Cfr. § 313.
(2) Cfr. § 211.

sconosciuto. In tale caso non è lecito fare la inumazione senza il permesso del pubblico ministero o del giudice inferiore.

§ 264. — Fine delle investigazioni si è di fornire gli schiarimenti bastevoli a determinare se si debba iniziare una istruzione giudiciale preliminare contro una data persona, sia mediante richiesta d'istruzione giudiciale preliminare, sia mediante atto di accusa.

Si hanno in pari tempo da prendere, ad opportunità, gli ulteriori schiarimenti che debbonsi richiedere, tanto per apparecchiare la prova nel senso e dell'accusa e della difesa, quanto per decidere sulla questione della carcerazione o del rilascio dell'imputato.

Si hanno da raccogliere le prove che si teme possano altrimenti andare perdute. Lo stesso vale per le altre prove che non si prestino a essere raccolte al dibattimento, quando si avessero sotto mano o per tale modo si evitassero perdita di tempo o spese considerevoli.

Se si giudichi desiderabile una perscrutazione giudiciale, si deve cercare di conservare immutato lo stato di cose trovato, fino a tanto che non si possa procedere alle operazioni giudiciali.

§ 265. — Qualora il pubblico ministero ritenga che siasi commesso un reato per il quale l'accusa dipende da una autorità speciale (1), deve senza indugio dare avviso a questa di quanto pervenne a sua cognizione, e frattanto fare quei passi che non possono senza danno essere differiti.

Se l'accusa dipenda dalla istanza di un privato ai termini del capitolo 27 § 3 del codice penale, e si abbia ragione di ritenere che esso non richieda l'accusa perchè ignori il fatto, il pubblico ministero può dargli notizia delle informazioni emerse, ma non procede a ulteriori investigazioni fino a che non siavi l'istanza. Qualora però sia prevalentemente probabile che l'accusa sarà richiesta, può procedere alle investigazioni urgenti prima che l'istanza sia prodotta (2).

(1) Cfr. §§ 84 n. 1 e 2, e 88 in princ.
(2) Cfr. § 230.

Se si stimi esistere il caso in cui a norma del § 85 ultimo alinea l'accusa sarà omessa, fino a tanto che non sia decisa la questione debbono farsi solamente i passi che non possono senza danno essere differiti.

§ 266. — Per le investigazioni da farsi il pubblico ministero può ricevere dichiarazioni e farne prendere atto. Non può imporre ad alcuno di fare dichiarazioni, ma può richiedere al tribunale di procedere a quegli atti di che nei capitoli 15 fino a 20, cui egli stesso non abbia diritto di procedere.

L'ufficio di sorveglianza istituito dal re per le grandi pesche in acqua salsa, deve tuttavia avere il potere di citare e, ove occorra, far accompagnare in udienza dinanzi a sè persone, della cui dichiarazione siavi bisogno per qualche trasgressione alla legge (1).

§ 267. — Se la richiesta di cui al precedente paragrafo provenga da un Lensmand (2) o riguardi uno degli atti menzionati ai capitoli 17, 18 e 19, il tribunale esamina sotto ogni riguardo sino a qual punto la richiesta sia sufficientemente fondata.

Altrimenti, eccetto che il tribunale stimi che il fatto formante oggetto delle investigazioni non sia punibile, o che non vi sia motivo legittimo di dar seguito alla richiesta, esso è obbligato di accoglierla.

§ 268. — L'imputato, come pure la persona in sospetto di reità, contro cui si siano iniziate le investigazioni (3), può chiedere al tribunale di procedere ad atti giudiciali diretti a infirmare il sospetto.

§ 269. — Il tribunale può di propria iniziativa procedere a quegli atti che non si possano senza danno differire, come pure a quanto possa essere opportuno di fare in connessione agli altri atti giudiciali.

Nel rimanente la sua competenza non si estende oltre ciò che siasi richiesto, e si ferma quando la richiesta venga ritirata (4).

---

(1) L'alinea 2 fu aggiunto dalla legge 4 aprile 1891.
(2) V. nota al § 41.
(3) Cfr. § 97.
(4) Cfr. § 83.

§ 270. — Per le udienze giudiciali da tenersi durante le investigazioni, si applicano, in quanto occorra, le stesse norme date per le udienze giudiciali durante il corso dell'istruzione giudiciale preliminare. Lo stesso vale per le disposizioni di cui ai §§ 279, 280 e 283.

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.

Istruzione giudiciale preliminare.

§ 271. — Il pubblico ministero può richiedere che si apra una istruzione giudiciale preliminare contro una determinata persona sospetta di reità.

Senza che siasi fatta una istruzione giudiciale preliminare non si può elevare accusa dinanzi al tribunale di assise, eccetto che l'imputato vi acconsenta.

Quando taluno sia imputato di un reato, che secondo i §§ 19 e 20 è di competenza del tribunale di assise, il pubblico ministero è obbligato, ove non desista dall'accusa, di richiedere l'istruzione giudiciale preliminare tostochè l'imputato ne avanzi domanda.

§ 272. — La richiesta deve indicare la persona contro la quale e il fatto per il quale si chiede l'istruzione, e deve essere accompagnata dagli atti della causa e, in quanto sia fattibile, dalle prove di vista che si abbiano, nonchè da una esposizione delle informazioni che il pubblico ministero debba altrimenti possedere.

Il pubblico ministero deve senza indugio dare avviso all'imputato della richiesta avanzata.

§ 273. — Eccetto che il tribunale giudichi non essere punibile il fatto indicato nella richiesta, o mancare la base legale per darle seguito, la richiesta avanzata dal pubblico ministero dev'essere accolta.

Se il tribunale ricusi di aprire l'istruzione preliminare o deliberi di aprirla nonostante opposizione, lo fa mediante ordinanza.

§ 274. — Fine dell'istruzione preliminare si è di pro-

curare gli schiarimenti necessari per decidere se si debba elevare l'accusa. Nel rimanente si applica al caso la corrispondente disposizione del § 264 alinea secondo e terzo.

L'istruzione si deve dirigere soltanto agli atti e all'imputato indicati nella richiesta. Per ciò che riguarda altri atti o persone si applica il § 269.

§ 275. — Durante il corso dell'istruzione le parti possono richiedere che si proceda a quanto stimino opportuno a favorire il loro intento. Se il tribunale giudichi che si debba respingere una richiesta, lo fa mediante ordinanza.

Nel rimanente deve condurre l'istruzione d'ufficio e prendere con la maggior sollecitudine possibile tutte quelle cautele che reputi atte a conseguire l'intento.

§ 276. — Il tribunale può dare incarichi alla polizia e richiedere ad altri tribunali di procedere ad atti giudiciali.

§ 277. — Alle udienze giudiciali durante l' istruzione preliminare l'imputato va citato con gli avvertimenti di legge, eccetto che si debba fare la notificazione di cui ai §§ 153 e 154, o che si produca un notevole ritardo. Se l'imputato sia arrestato o carcerato e venga presentato dinanzi al tribunale, oppure vi comparisca spontaneamente, l'istruzione può essere proseguita in qualsiasi circostanza.

In quanto sia possibile, dev' essere dato per tempo avviso delle udienze al pubblico ministero e al difensore, e al difensore nominato l'opportunità di prendere cognizione dei documenti della causa prima dell'udienza giudiciale.

Delle udienze giudiciali fissate in una udienza giudiciale precedente si deve dare avviso, in quanto sia possibile, a ciascun interessato che ad essa non sia stato presente. In nessun caso v'è bisogno di differire una udienza giudiciale perchè taluno degli interessati non abbia potuto comparire.

§ 278. — Salvo quanto è disposto nei §§ 119 e 259, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore hanno diritto di assistere all'udienza giudiciale, e in ogni caso, prima che questa sia chiusa, di presentare le osservazioni e le proposte che stimino di dover fare.

Quando si abbia motivo di ritenere che un testimonio

non farebbe in tale presenza una deposizione sincera, il tribunale può con ordinanza statuire che alcuna di dette persone debba ritirarsi durante l'esame del testimonio. Non appena essa sia reintrodotta, ha titolo a essere informata di quanto sia accaduto nel frattempo.

In circostanze speciali il tribunale può con ordinanza escludere del tutto l'imputato e il suo difensore elettivo, se e in quanto stimi esservi motivo di temere che il fine del processo possa altrimenti essere frustrato o esposto a pericolo. Prima di prendere tale risoluzione, alla persona che si pensa di escludere dev' essere data occasione di fare le proprie osservazioni.

§ 279. — La prima volta che si senta la parte lesa, si deve interrogarla se richieda che si elevi l'accusa per il reato (1).

§ 280. — Del verbale steso nell'udienza giudiciale va data al più presto possibile una copia al pubblico ministero, s'egli non abbia desistito.

Il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonchè la parte lesa, hanno diritto di prendere cognizione del verbale e degli atti della causa.

Nelle circostanze di che nell'ultimo alinea del § 278, il giudice può ricusare mediante ordinanza alle persone ivi menzionate tanto la copia quanto la visione del verbale e degli atti processuali, però in ogni caso non più tardi che l'istruzione preliminare sia terminata.

§ 281. — L'istruzione preliminare si sospende, quando si desista dal processo, o il tribunale reputi che le condizioni di legge per la sua efficacia non sussistano.

L'istruzione preliminare si chiude, quando il tribunale ne reputi conseguìto il fine, o le parti sieno concordi nel chiederne la chiusura. Una istruzione preliminare chiusa può essere riaperta a richiesta di una delle parti (2).

Della chiusura o sospensione di una istruzione preliminare è dato avviso al pubblico ministero e all' imputato.

---

(1) Cfr. § 439.
(2) Cfr. § 294 n. 1, e secondo alinea del § 434.

§ 282. — Se una istruzione preliminare riguardi unitamente più imputati o più reati, e si giudichi che per un singolo imputato o reato sia conseguìto il fine, si può chiuderla per quello.

§ 283. — Se l'imputato faccia una confessione sincera dinanzi al tribunale in una causa di competenza del tribunale di scabini, e la giustezza di essa sia confermata dalle altre informazioni esistenti, la causa può col consenso dell'imputato essere immediatamente portata a giudizio e giudicata senza atto di accusa e senza intervento di scabini (1).

Il che non deve però farsi, quando si ritenga che la causa debba giudicarsi in unione con altre cause (2), o il giudice stimi poterci essere motivo di abbandonare l'accusa ai termini del § 85.

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.

Atto di accusa.

§ 284. — Appena una causa sia sufficientemente preparata, si deve statuire senza ritardo se debba elevarsi accusa.

Compiuta che sia una istruzione giudiciale preliminare, se non siasi statuito entro cinque giorni da che il pubblico ministero ricevette avviso della sua chiusura, esso ha il dovere di riferire nel contesto del suo atto i motivi speciali che hanno cagionato il ritardo.

§ 285. — Se si giudichi che si debba elevare l'accusa, ma che l'imputato sia infermo di mente, o se sia da ritenersi che per ora non sia possibile di giudicarlo perchè s'ignori la sua residenza o perchè egli si trovi in paese estero (3), la causa si tiene provvisoriamente sospesa.

---

(1) Cfr. § 440 alinea 3.
(2) Cfr. § 133.
(3) Cfr. §§ 310 e 311, nonchè § 374.

Nell'ultimo caso il pubblico ministero deve darne avviso all'imputato, invitandolo a presentarsi in giudizio per essere giudicato.

La sospensione provvisoria della causa non impedisce che si proceda a raccogliere le prove ai sensi dei §§ 296 — 298, quando siavi pericolo che esse vadano perdute.

§ 286. — L'atto d'accusa deve indicare a quale tribunale debba essere deferita la causa, e contenere il nome dell'accusato o una esatta designazione della sua persona.

Deve pure presentare una breve, ma possibilmente esatta indicazione del tempo e luogo, dell'oggetto e simili circostanze dell'atto per il quale è elevata l'accusa, mettendo in rilievo gli estremi prescritti dalla legge, e citando la sanzione penale o le sanzioni penali che si reputino applicabili al caso.

§ 287. — Nelle cause in cui la pena sia soltanto l'ammenda o la confisca, prima di deliberare l'accusa il pubblico ministero deve spedire un'ingiunzione penale (1). Si deve fare lo stesso per quelle cause di giustizia in cui la pena sia di preferenza pecuniaria e non possa essere superiore al carcere, come pure per le cause di polizia in cui sia data la scelta fra la pena del carcere e la pecuniaria, quando il pubblico ministero stimi che per la natura del caso non debba conchiudersi che per quest'ultima (2).

§ 288. — Oltre all'uniformarsi a ciò che è prescritto nel secondo alinea del § 286, la ingiuzione penale deve contenere:

1° l'indicazione dell'ammenda che si richiede o, trattandosi di confisca, di ciò che si vuole confiscare;

2° l'intimazione all'imputato di dichiarare entro un certo termine designato nell'ingiunzione, il quale in generale non dev'essere nè più breve dei tre giorni, nè più lungo dei dieci da quello della notificazione, se sia disposto a prestarsi a quanto gli è richiesto. Nelle ingiunzioni penali che si fanno in conformità della legislazione speciale sulle

---

(1) *Forelæg.*
(2) Vedi le note ai §§ 19 e 20.

grandi pesche in acqua salsa, si può volere che l'individuo faccia una dichiarazione immediata.

Quando ne sia fatta menzione, sottoscritta dall'imputato o da un testimonio chiamato per ciò, non fa bisogno di notificare l'ingiunzione penale spedita in presenza dell'imputato. La disposizione di che nel secondo alinea del § 155 si applica al presente caso (1).

§ 289. — Debbono osservarsi le disposizioni vigenti in quanto deferiscano a un'autorità diversa da quella chiamata a deliberare sull'accusa, l'ingiungere l'ammenda per infrazioni di legge o il fissarne la quantità.

§ 290. — L'acquiescenza, che può essere ricevuta anche dalla persona incaricata di notificare l'ingiunzione oppure dal Lensmand (2), dev'essere stesa in iscritto e firmata dall'imputato o da un testimonio chiamato (3).

Dev'essere inserita a verbale e ha lo stesso vigore di una sentenza.

§ 291. — Il pubblico ministero, o colui che comparisce per lo stato, può al dibattimento, mediante annotazione nell'atto di accusa:

1° correggere gli errori risguardanti denominazioni, date, enunciazione di estremi legali dell'atto, e simili circostanze, e

2° col consenso del tribunale, estendere l'accusa a ciò che fossevi ancora di punibile e non menzionato nell'atto di accusa, purchè non possa condurre all'applicazione di una sanzione più grave e l'accusato vi acconsenta o abbia fatta una confessione piena e sincera.

Se in seguito alle introdotte correzioni o estensione l'accusa non si potesse definire con la controprova o la difesa a cui l'accusato sia stato invitato a prepararsi, egli può domandare una conveniente proroga (4).

---

(1) Quest'ultimo alinea è introdotto per legge 4 aprile 1891 insieme a una lieve modificazione verso la fine del precedente.
(2) V. nota 2 al § 41.
(3) La legge 4 aprile 1891 ha lievemente modificato questo alinea.
(4) Cfr. § 342.

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.

Preparazione del dibattimento dinanzi al tribunale di assise.

§ 292. — Appena deliberata l'accusa, il pubblico ministero provvede a che in caso di necessità sia nominato un difensore all'imputato (1).

L'atto di accusa dev'essere notificato senza indugio all'accusato, designandovi la persona incaricata di difenderlo. Un duplicato del medesimo insieme con gli atti della causa, ma di regola i documenti importanti soltanto in copia, è contemporaneamente consegnato al difensore, indicandovi le prove di cui s'intenda di valersi, il modo come si debbano acquisire, che cosa s'intenda comprovare con le medesime, e quando si creda doversi chiamare la causa. Se la causa sia di competenza di un distretto per il quale, ai termini del § 28 secondo punto (2), è destinata una speciale sede di tribunale, si deve pure indicare se si creda che la causa debba essere trattata ivi oppure alla sede generale del tribunale di distretto.

I documenti trattenuti e le altre prove di vista sono possibilmente resi accessibili in modo opportuno e rassicurante.

Al presidente è mandata una copia dell'atto di accusa insieme con una succinta relazione della causa e delle prove di essa.

§ 293. — Il difensore deve senza indugio e in modo opportuno, ma possibilmente senza speciale dispendio per l'erario, essere ammesso a conferire con l'accusato. Entro un termine designato dal pubblico ministero, che il presidente dietro richiesta può prorogare per motivi da lui giudicati serii, il difensore deve restituire gli atti, indicando quali

---

(1) Cfr. capit. decimo.

(2) Il testo dice secondo alinea, *andet Led*; ma evidentemente deve intendersi il secondo punto o proposizione del § 28 qui citato.

testimoni per parte sua intenda citare o desideri sieno citati, di quali altre prove si proponga di valersi, in qual modo pensi di acquisirle, che cosa intenda comprovare con i suoi testimoni e le altre prove, e sino a qual punto vada d'accordo circa il tempo e il luogo proposti per procedere nella causa. Copia di tale avviso è mandata al presidente (1).

Per i documenti e le altre prove di vista che non possano essere allegati, si applica la disposizione del terzo alinea del paragrafo precedente.

Nel restituire gli atti il difensore può trattenersi i documenti speditigli in copia. Degli altri documenti e atti giudiciali prende egli stesso le copie necessarie.

§ 294. — Se il difensore stimi:

1° che per dissipare il sospetto o giustificare l'esenzione da pena, debbano prima di procedere oltre nella causa essere prodotti, per via di istruzione giudiciale preliminare, schiarimenti specialmente indicati, ovvero

2° che il pubblico ministero debba curare di acquisire prove da lui indicate, ovvero

3° che le prove di cui esso intenda valersi, si debbano acquisire in modo diverso da quello designato,

deve in pari tempo farne la proposta.

S'egli ritenga che allo stato degli atti la causa non possa essere proseguita, o che il pubblico ministero non abbia posto mente a qualche circostanza rimasta fuori dei capi di prova e in virtù della quale l'accusato non può essere condannato, deve su di ciò richiamare l'attenzione del pubblico ministero.

§ 295. — Ove il pubblico ministero stimi di dover respingere qualche istanza avanzata dal difensore, risguardante schiarimenti della causa o il tempo per la sua prosecuzione, deve sottoporre senza indugio la questione al tribunale che ha diretta l'istruzione preliminare o, se questa non siasi fatta, al presidente, informandone al tempo stesso il difensore (2).

La decisione del giudice d'istruzione o del presidente non può impugnarsi nè con appello, nè con ricorso.

---

(1) Quest'ultima proposizione dell'alinea fu aggiunta per legge 4 aprile 1891.
(2) A questo alinea la legge 4 aprile 1891 ha recato una lieve modificazione di forma.

§ 296. — Se il pubblico ministero riconosca che una prova non possa affatto, o soltanto con molestia e dispendio sproporzionati prodursi al dibattimento, oppure che non sia scevro di pericolo il differirne fino allora la produzione (1), la fa raccogliere anticipatamente. Se reputi non necessaria la presentazione, ne dà avviso al tribunale; nel quale caso gli atti del giudizio possono essere proseguiti senza tale presentazione, purchè sia indicato con sufficiente chiarezza quali informazioni si ricercano.

§ 297. — Quando vi sia pericolo che a causa del ritardo una prova vada perduta, oppure si tratti di prove di cui il pubblico ministero abbia in generale ricusato di curare l'acquisto, o di testimoni che non abbiano l'obbligo di comparire al dibattimento (2), tanto l'accusato quanto il suo difensore possono provvedere a fare anticipatamente la prova. La spesa stabilita per legge (3) dev'essere in tal caso o sborsata anticipatamente o depositata presso il pubblico ministero. Se questo o il tribunale riconosca fondata la produzione di tale prova, la spesa è risarcita dall'erario (4).

§ 298. — Ove una delle parti richieda che si faccia qualcuna delle prove di cui è cenno nei §§ 296 e 297, ne deve in pari tempo informare la parte avversa.

Per fare la prova, in quanto non sia disposto altrimenti, si osservano del resto le norme del § 277.

Della prova fatta si deve al più presto possibile spedire copia tanto al difensore quanto al pubblico ministero.

§ 299. — Se una delle parti risolva di valersi di prove diverse di quelle già indicate, o di abbandonare qualcuna di esse, oppure di acquisire prove o valersene in un modo diverso da quello indicato, se ne deve informare la parte avversa e il presidente (5) secondo le prescrizioni dei §§ 292 e 293.

§ 300. — Copia della citazione dell'accusato è spedita al presidente e al difensore. Il pubblico ministero ha cura

---

(1) Cfr. § 332, nonchè §§ 264 e 274.
(2) Vedi però il § 171 *ad fin.* e il § 174.
(3) Cfr. § 303, cap. XXVII, e anche § 485 concernente i periti.
(4) La legge 4 aprile 1891 ha lievemente modificato questo paragrafo.
(5) L'informazione al presidente è aggiunta per legge 4 aprile 1891.

di far comparire in tempo alla sede del tribunale l'imputato e i testimoni che si trovino in carcere di custodia, e l'imputato contro cui sia emanata una ordinanza quale è menzionata al § 254.

§ 301. — Nel disporre le citazioni il pubblico ministero deve vegliare a che in ogni tempo vengano sottoposte al tribunale di assise per la trattazione tante cause quante si reputino bastevoli perchè il lavoro sia assicurato dalle interruzioni, anche se a tal fine risolvesse di differire qualche causa o di non trattarla più.

§ 302. — Se l'imputato abbia fatto dinanzi al tribunale una confessione sincera, della cui esattezza non si abbia ragione di dubitare, in generale si debbono citare come testimoni soltanto coloro che possano fare deposizioni risguardanti immediatamente la perpetrazione stessa del fatto, o risguardanti la maggiore o minore colpabilità dell'accusato. Qualora si ritenga che più persone abbiano a fare una deposizione conforme e concorde sulla causa o sopra qualche punto della medesima, non se ne deve citare che quel numero che si giudichi necessario.

§ 303. — Se l'accusato o il suo difensore (1) citino testimoni al dibattimento, la spesa stabilita per legge (2) deve essere sborsata anticipatamente o depositata presso il pubblico ministero che ne stende certificato sulla citazione. Se il pubblico ministero o il tribunale riconosca fondata la citazione, le spese sono sopportate dall'erario.

§ 304. — Appena fissata la sessione del tribunale di assise, vengono convocati i giurati che debbono prestare servizio in essa. Dopo di che tanto il pubblico ministero quanto l'accusato e il suo difensore possono elevare eccezioni contro la lista dei giurati perchè non siasi compilata conformemente alla legge, oppure contro un singolo giurato perchè legalmente esso non possa prestare servizio come tale.

§ 305. — Se le eccezioni di cui si parla nel paragrafo precedente non conducano a giudicare invalida nel suo com-

---

(1) Così modificato per legge 4 aprile 1891. Nel testo originario la disposizione si riferiva soltanto al difensore non elettivo.

(2) Cfr. §§ 301, 486 — 489, nonchè § 485 concernente i periti.

plesso la lista dei giurati, allora si fa la convocazione di cui al § 64, dopo di che il presidente annunzia e poi rende pubblico per via di affissione l'ordine in cui le cause saranno trattate e fino a qual tempo ognuno debba trovarsi pronto, per modo che per ciascuna causa possa procedersi al più presto. Quando sia richiesto per riguardi di opportunità, si può tuttavia derogare all'ordine stabilito.

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.

Dibattimento dinanzi al tribunale di assise.

§ 306. — Il dibattimento è orale. Gli scritti non sono ammessi che nella misura determinata dalla legge (1). Per le dichiarazioni orali la parola è libera.

§ 307. — Il presidente dirige la discussione e ha cura di allontanare tutto ciò che possa protrarla inutilmente. Nessuno può prendere la parola senza il suo permesso, e in quanto non sia disposto il contrario (2) egli può chiudere la discussione per quelle questioni che reputi oramai svolte a sufficienza.

Le eccezioni contro il suo modo di dirigere sono risolute dal tribunale.

§ 308. — Non comparendo il pubblico ministero o in principio o nel corso della discussione, si differisce la causa, eccetto che le circostanze rendano possibile di nominare invece qualcuno che possa immediatamente adempierne le funzioni.

Lo stesso vale se non sia presente un difensore; tuttavia si può, ancorchè non sia comparso un difensore, proferire sentenza assolutoria e proseguire o fare una discussione che si prevede abbia a condurvi indubbiamente.

§ 309. — L'accusato dev'essere presente fino a tanto che sia ammesso a prendere la parola. Tuttavia gli si può concedere di allontanarsi dopo esaurito il suo interrogatorio

(1) Cfr. §§ 341 sgg. e 352, nonchè §§ 122, 181 al. 2, 256 al. 3, e cfr. §§ 124 sgg.
(2) Cfr. § 331 al. 2, e § 339.

e fino alla emanazione della sentenza. Se abbandoni la sede del tribunale senza il permesso di questo, la discussione può in ogni caso essere proseguita, purchè la sua presenza non si riconosca necessaria per chiarire la causa.

§ 310. — Se si tratti di un reato che debba di preferenza (1) punirsi con carcere o pena minore, e il tribunale non giudichi necessaria la presenza dell'accusato per chiarire la causa, la discussione si può fare o proseguire nonostante la di lui assenza, purchè egli vi abbia consentito o, non essendo comparso, non si abbia motivo per ritenere che sia stato legittimamente impedito. Se l'accusato sia citato secondo le norme di cui ai §§ 153 e 154, ciò vale sol quando il reato non possa condurre a una pena maggiore dell'ammenda, oppure si abbia il suo consenso.

§ 311. — Si può fare la discussione anche in assenza dell'accusato, quando egli sia fuggito dopo che gli fu notificato l'atto di accusa, e il tribunale non riconosca necessaria la sua presenza per chiarire la causa.

In qualunque caso si può proferire sentenza assolutoria di un contumace, e proseguire o fare una discussione anche in assenza dell'accusato, quando apparisca indubitabile che menerà ad un'assoluzione.

§ 312. — Quando un dibattimento debba essere differito, il tribunale può fare sull'atto tutte quelle prove che altrimenti potrebbero andare perdute o che, se fossero fatte più tardi, sarebbe da temersi che riuscissero meno sodisfacenti.

§ 313. — Il tribunale può ordinare che un accusato abbandoni la sala di udienza durante l'interrogatorio di un testimonio o di un coaccusato, se vi sieno motivi speciali di temere che altrimenti non potrebbe ottenersi una deposizione sincera (2). Se in conseguenza di ciò un accusato sia uscito, può, riammesso nella sala di udienza, chiedere che l'esame venga rinnovato. In ogni caso dev' essere informato di quanto sia accaduto durante la sua assenza.

§ 314. — Ove un accusato sia espulso in conformità del § 119 e il tribunale non reputi necessario un rinvio, la

(1) Vedi note ai §§ 19 e 20.
(2) Cfr. §§ 259 e 278, nonchè il § 181.

discussione può essere proseguita. In tal caso, tosto che il contegno dell'accusato lo renda possibile, egli è ricondotto nella sala di udienza e informato di quanto sia accaduto durante la sua assenza.

§ 315. — Nelle cause che concernono più reati o più accusati, il tribunale può, ove lo giudichi opportuno, fare in modo che la discussione e il verdetto dei giurati accadano separatamente per ogni singolo reato o accusato.

§ 316. — Alla chiamata della causa il presidente invita tanto i giurati quanto le parti a dichiarare se qualcuno dei giurati sia escluso, secondo i §§ 66 o 67, dal prestare servizio nella causa (1). Se non rimangano almeno diciannove giurati o, nel caso indicato al § 321, venti, se ne rende intiero il numero nel modo indicato al § 64.

§ 317. — Quindi il presidente ammette anzitutto l'accusato e poi il pubblico ministero a valersi del diritto di ricusazione di cui al § 318. Se di questo venga fatto uso pienamente, il giurì si compone dei giurati non ricusati.

In caso contrario per formare il giurì della causa si estraggono a sorte dieci, o rispettivamente (2) undici, dei giurati non ricusati (sottraendo in conformità del § 55 ultimo alinea gli estratti e non ricusati) (3). Il sorteggio accade nel modo descritto nel § 57.

§ 318. — Dei giurati estratti in conformità del § 55 ultimo alinea non si può ricusare più della metà, eccetto che taluno sia inidoneo secondo il § 68. Le parti hanno del rimanente diritto di ricusare tanti giurati quanti se ne abbiano in più di dieci o, nel caso di che nel § 321, in più di undici.

Il pubblico ministero e l'accusato possono ricusarne un numero uguale, ivi compresi quei giurati che il pubblico ministero ha ricusato o poteva ricusare in conformità del § 59. Ove il numero sia dispari, l'accusato ha diritto di ricusarne uno di più.

Se più siano gli accusati in una stessa causa, essi eser-

---

(1) Cfr. anche §§ 358 e 418.
(2) Vedi § 321.
(3) L'inciso chiuso nella parentesi è aggiunto per legge 4 aprile 1891.

citano in comune il diritto di ricusazione. Ove su di ciò non vadano d'accordo, hanno diritto di ricusarne un numero uguale per ciascuno. Se nemmeno ciò possa farsi, la sorte decide chi debba ricusarne il maggior numero.

§ 319. — Se le parti sieno d'accordo, il giurì che ha prestato servizio nella causa immediatamente precedente, può continuare a prestarlo anche in quella susseguente, purchè ne incominci la discussione nello stesso giorno.

§ 320. — In assenza dell' accusato il diritto di ricusazione si esercita per lui dal difensore o da chi egli abbia a ciò specialmente autorizzato.

§ 321. — Nelle cause importanti e lunghe il tribunale può ordinare che alle discussioni assistano undici giurati. Se nessuno dei giurati sia colto da impedimento, quando il giurì deve emanare il suo verdetto se ne elimina uno mediante sorteggio.

§ 322. — Costituito che sia il giurì e ciascuno al suo posto, si dà lettura dell'atto di accusa, l'accusato è interrogato sul nome, l'età, la condizione e il domicilio, e quindi se egli si riconosca colpevole di un fatto (1) riferito nell'atto di accusa o di avere commesso un atto ivi riferito, ed è invitato a seguire con attenzione la discussione.

Si fa l'appello dei testimoni e dei periti, indi il presidente fa conoscere quanto egli abbia dovuto stimare necessario di prescrivere per assicurare la produzione delle prove (2).

§ 323. — Sorgendo questione se taluno di coloro che hanno parte nella discussione della causa debba ritirarsi, oppure se si debba procedere nella causa o in una parte di essa o a qualche atto processuale richiesto, si può limitare la discussione a questo punto insino a tanto che la questione non sia risoluta.

I vizi che impediscono di procedere nella causa, debbono

---

(1) *Forhold* è " condotta, modo di agire ". Cfr. §§ 267 al. 2, 324, 325 al. 1, 342 al. 1, 343 al. 3, 345 al. 1 e specialmente la nota a quest'ultimo, e cfr. § 381. *Handling* (v. §§ 4 al. 1, 267 al. 1, 274, 286 al. 2, 337 al. 2, 431 al. 1, 444 al. 2, 466 al. 1, 469 al. 2, 470) " atto " si distingue da *Forhold*, perchè nell' " atto " non concorrono circostanze specialmente valutate dalla legge, nè altri reati con esso connessi o misti.

(2) Cfr. § 181.

possibilmente essere corretti subito, concedendosi, dietro richiesta, il rinvio a tal fine necessario.

Qulle eccezioni che si prendono in considerazione sol quando la parte le invochi, vanno perdute, se questa non le sollevi tosto che se ne presenti l'occasione.

§ 324. — La disposizione del primo alinea del paragrafo precedente si applica pure nel caso che l'accusato o uno dei giudici del tribunale proponga la questione di sapere fino a qual punto il fatto specificato nell'atto di accusa sia punibile, o se esista un motivo escludente la pena, non compreso, secondo il § 165, nella questione della colpabilità. Ove sieno concordi i membri del tribunale, si può senz'altro emanare sentenza di assoluzione (1).

§ 325. — La discussione sullo stesso fatto per il quale siasi elevata l'accusa, è proseguita possibilmente senza interruzione fino alla sua chiusura finale. In casi urgenti la si può continuare in giorno festivo.

Riaprendosi la discussione dopo una sospensione, si ripete ciò che siasi già intrapreso, in quanto il tribunale lo stimi necessario. Se l'interruzione sia durata oltre quattro giorni, ciascuno dei membri del tribunale può chiedere la ripetizione.

§ 326. — La discussione di cui al § 325 comincia con l'ammonizione che il presidente fa ai giurati, che da quel momento in poi e fino all'emissione del verdetto finale sulla questione della colpabilità (2), non debbano conferire circa la causa nè aver relazioni con altri che col tribunale e per mezzo del presidente, e che non debbano senza il permesso del presidente abbandonare la sala comune delle deliberazioni dopochè, in conformità del § 348, si siano ritirati per deliberare.

§ 327 (3). — Il presidente parla quindi ai giurati in questo modo:

“ Giurate voi di seguire sempre attentamente quanto si
“ tratterà dinanzi al tribunale, e di rispondere ai quesiti

(1) Cfr. § 357 al. 2 e § 362.
(2) Vedi § 362.
(3) A questo paragrafo la legge 10 maggio 1893 ha recato le modificazioni richieste dal principio di libertà di coscienza; vedi § 188 e nota ivi.

“ propostivi nel modo che stimerete essere più vero e più “ giusto secondo la legge e le prove prodotte nella causa? „ Allora i giurati, stando in piedi e levando in alto la mano destra, rispondono ad uno ad uno: “ Lo giuro, così mi aiuti “ Dio onnipotente e onnisciente „.

I giurati che ricusino di prestare giuramento perchè la loro confessione o convinzione religiosa non ammette il giuramento o perchè non credono in un Dio onnipotente e onnisciente, fanno un' assicurazione sul proprio onore e la propria coscienza.

I giurati che abbiano già prestato giuramento nella stessa causa, o fatta l'assicurazione solenne, non fa bisogno che ripetano l'atto.

§ 328. — Quindi a schede chiuse i giurati eleggono un capo nel proprio seno e sotto la direzione del presidente. In caso di parità di voti decide la sorte.

§ 329. — In seguito, dopo che il pubblico ministero abbia spiegato l'oggetto dell'accusa e brevemente indicato le prove che crede di poter addurre per il proprio assunto, mostrando, in caso di necessità, il nesso fra l'assunto e le prove che si propone di addurre, il presidente lascia l'accusato spiegarsi sulla causa. Dev' essere avvertito quando le sue dichiarazioni sieno in contradizione con altre precedenti, o se in alcuni punti o parti della causa non siasi ancora dichiarato.

Tanto in questo caso, quanto in quello che si rifiuti assolutamente di rispondere, o quando non si presenti, si può dare lettura della deposizione da lui fatta prima dinanzi al tribunale.

§ 330. — Quindi si procede alla produzione delle prove per parte anzitutto del pubblico ministero e poi della difesa.

Prima di cominciare ad argomentare sulle prove il difensore può indicare concisamente quali prove creda di poter addurre e quali conclusioni poter fondare su di esse.

Colui che produce le prove può, se sia necessario, dimostrare concisamente, via via che queste si esauriscano, l'importanza delle circostanze che si cerca di provare.

§ 331. — Se l'accusato faccia una confessione piena, il

tribunale decide se ed in quale misura debba farsi la produzione delle prove.

Altrimenti, sol quando stimi che l'oggetto della prova non interessi la causa, o quando le parti sieno in ciò fra loro d'accordo, può rifiutare od omettere la produzione di una prova che si abbia sotto mano.

Se il tribunale sia convinto che la produzione di una prova sia priva d'importanza, può rifiutare la produzione.

Se viene addotta una prova di cui la parte avversa non abbia avuto notizia in tempo (1), questa ha titolo a ottenere un congruo rinvio, purchè la prova non sia manifestamente priva d'importanza.

Il tribunale veglia d'ufficio a che la causa riesca pienamente chiarita, al quale intento può ordinare di raccogliere nuove prove e di rinviare la discussione.

§ 332. — La perscrutazione che non richieda speciale perizia, compresavi la visita minuta di luoghi (2) per migliore intelligenza della situazione di questi, deve eseguirsi dallo stesso tribunale, ogniqualvolta ciò sia possibile senza soverchia molestia.

Le persone la cui testimonianza si reputi importante per la causa, debbono essere sentite oralmente dinanzi allo stesso tribunale, purchè circostanze speciali non vi facciano impedimento.

In nessuna circostanza si può dare lettura della deposizione fatta precedentemente da un testimonio comparso in tribunale, salvo che il testimonio

dichiari di non ricordarsi più di ciò che forma l'oggetto della deposizione, o

faccia una dichiarazione contraria a precedenti deposizioni senza spiegare la contradizione che gli viene contestata, oppure

si rifiuti di rispondere; che se la precedente deposizione non sia giurata, neppure in tal caso è lecito dare la lettura fino a tanto che possano applicarsi i mezzi coercitivi (3).

---

(1) Cfr. §§ 292, 293 e 299.
(2) *Aastedsgranskning.*
(3) Vedi § 189.

Le deposizioni o spiegazioni emesse prima da testimoni o periti che non sieno presenti in giudizio, in generale non possono essere lette, salvo che

le deposizioni o spiegazioni siano giurate, e il tribunale stimi che la citazione per l'esame orale cagionerebbe una molestia e un dispendio sproporzionati, e che la lettura sia scevra d'inconvenienti, oppure

l'esame orale o il giuramento non possano effettuarsi.

Non è lecito leggere le deposizioni o spiegazioni stragiudiciali, salvo che si creda indubitabile che siano per contribuire alla retta dilucidazione della causa. Neppure è lecito leggere le deposizioni giudiciali non giurate, tranne che il darne lettura si reputi scevro affatto d'inconvenienti secondo le circostanze.

Ove si leggano deposizioni di testimoni o di periti, si deve espressamente notare se siano giurate o no.

§ 333. — Le prove scritte sono lette dal cancelliere o da un membro del tribunale. Il presidente può tuttavia concedere che chi fornisce le prove le legga da sè.

Gli scritti compilati in lingua straniera sono letti nella traduzione, la cui esattezza è confermata da una persona a ciò autorizzata (1).

§ 334. — I testimoni presentati dal pubblico ministero sono anzitutto esaminati da lui e quindi, terminato l'esame di ciascuno di essi, dai difensori. Rispetto ai testimoni presentati dall'accusato o dietro di lui richiesta, si procede in ordine inverso. A ciò si può derogare in seguito ad accordo.

In ogni caso il presidente deve respingere quelle questioni che non concernano la causa, e deve fare da sè l'esame, quando egli stesso o il tribunale reputi non sodisfacente il modo con cui lo si fa.

§ 335. — Il presidente può di propria iniziativa o a domanda di uno degli altri membri del tribunale, sentire il testimonio su quei punti che non gli sieno stati sufficientemente contestati o rispetto ai quali la sua risposta non sia

---

(1) Cfr. §§ 121 e 123.

stata abbastanza chiara o esauriente. Può pure ammettere l'interessato stesso a rivolgere direttamente questioni ai testimoni.

§ 336. — In generale spetta al tribunale il determinare il modo e la misura in cui soltanto si abbiano da fare le prove nel fine d'infirmare la credibilità di un testimonio. Ciò va ricusato, quando si giudichino privi d'importanza essenziale gli schiarimenti a cui si tende.

§ 337. — Ognorachè la difesa adduca prove della precedente buona condotta dell'accusato, il pubblico ministero può sempre addurre controprove. In nessuna circostanza però è lecito dare lettura di testimonianze intorno al buono o cattivo nome o alla buona o cattiva fama dell'accusato.

Il tribunale decide, del resto, se e in quale misura possano essere addotte le prove della cattiva condotta dell'accusato. Sempre però queste prove debbono concernere atti determinati commessi dall'accusato medesimo. Non si può respingere la prova di precedenti condanne.

§ 338. — Dopo l'esame di ogni singolo testimonio e dopo la lettura di ciascuno scritto, è data occasione all'accusato di dire se abbia qualche osservazione da fare.

§ 339. — Terminata la produzione delle prove, ha prima la parola il pubblico ministero e quindi il difensore. Ciascuno ha diritto di parlare due volte.

L'accusato ha diritto alla parola allato del difensore e, dopo che questo abbia parlato, gli si chiede se abbia ulteriori osservazioni da fare.

§ 340. — Se l'accusato non comprenda la lingua norvegese o sia sordo, gli si ha da far conoscere almeno le conclusioni contenute nelle arringhe finali.

§ 341 (1). — Terminate le arringhe delle parti, il pubblico ministero deve proporre uno schema dei quesiti da sottoporsi ai giurati (2). Quindi il difensore ha primiera-

(1) La legge 4 aprile 1891 ha corretto il testo del presente paragrafo, che originariamente prescriveva al pubblico ministero la lettura dei quesiti da lui proposti. Siccome ai medesimi possono recarsi sempre modificazioni o aggiunte, così se ne è trovata precoce la lettura, tanto più che se i quesiti sono numerosi, viene di necessità che si passino in iscritto al difensore, cui può essere pure concesso un breve tratto di tempo per istudiarli.

(2) Cfr. §§ 165 e 443 al. 2.

mente la facoltà di esprimersi e di avanzare proposte di modificazioni o aggiunte ai medesimi, il presidente compone i quesiti e li presenta alle parti. Se una di queste fa obiezioni ai quesiti, decide il tribunale. Il quale deve, a domanda, concedere una breve sospensione del dibattimento per l'esame dei quesiti.

§ 342. — Oggetto dei quesiti è il fatto enunciato nell'atto di accusa. Ove il tribunale ne riconosca la ragione, si interroga anche sulla esistenza di circostanze che possano portare il fatto sotto una sanzione penale diversa da quella di che nell'atto di accusa. Se durante la discussione siasi sostenuta l'esistenza di una tale circostanza, ciò si deve sempre fare, quando siasi all'uopo avanzata domanda.

Le conclusioni presentate non vincolano il tribunale per ciò che concerne la definizione del fatto ai termini della legge penale. Nel caso che il fatto venga definito secondo una sanzione penale diversa da quella dell'atto di accusa, alle parti va sempre data speciale opportunità di esprimersi in proposito, e all'accusato che lo chieda deve essere accordato un conveniente rinvio, se ciò si reputi desiderabile per la difesa (1).

§ 343. — Ogni quesito dev'essere posto in modo da potervisi rispondere per sì o per no.

Qualora a un quesito successivo si debba rispondere soltanto nel caso che siasi risposto in un dato senso a uno precedente, ciò dev'essere indicato nel quesito stesso. Per ogni quesito si indica parimenti quanti voti siano richiesti per una risposta sfavorevole all'accusato (2).

Un quesito deve riguardare un solo accusato e possibilmente soltanto un fatto delittuoso e l'applicazione di una sanzione penale.

Dei quesiti le cui risposte affermative si escludano a vicenda, si pone prima quello che conduca alla pena più severa.

§ 344. — Salvo ciò che è preveduto ai §§ 345 e 346, ogni quesito deve cominciare con le parole: “ L'accusato

---

(1) Cfr. § 291.
(2) Vedi § 351.

è colpevole? „ Nel quesito si comprendono tutti gli estremi giuridici del reato e una descrizione del fatto ed enunciazione dell'oggetto, del tempo e del luogo e simili, così esatta, come sia opportuna e fattibile secondo le circostanze.

§ 345. — Ove il tribunale di assise debba decidere se esistano circostanze specialmente rilevate nella legge, le quali porterebbero il fatto sotto una sanzione penale più severa o più mite, si può porre un quesito supplementare, al quale si deve rispondere solo nel caso che siasi risposto affermativamente al quesito cui è connesso.

Si può parimenti porre un quesito supplementare sulle circostanze speciali che escludono la colpabilità. Se durante il dibattimento si fosse sostenuta l'esistenza di una simile circostanza, non si può, quando ne venga avanzata domanda, ricusare di porre un quesito supplementare (1).

§ 346. — Purchè si domandi da una delle parti, si deve per ordine dato d'ufficio dal tribunale, proporre ai giurati il quesito sulla esistenza di circostanze specialmente attenuanti o specialmente aggravanti in generale (2). Il tribunale non è vincolato che da una risposta favorevole all'accusato.

§ 347. — Fissati i quesiti, il presidente li legge, e poi se ne consegnano le copie necessarie ai giurati.

In seguito di che il presidente riassume brevemente la causa e le prove attinenti, e spiega, in quanto sia necessario, i quesiti e le tesi di diritto che debbono mettersi a fondamento delle loro risposte.

Le parti possono chiedere che punti specialmente notati di quanto egli ha svolto sulle tesi di diritto, sieno

---

(1) Fra i due metodi, inglese e francese, il legislatore di Norvegia segue una via media, ottenendo una notevole semplificazione nei quesiti, senza peraltro ingenerare confusione. Si può porre un solo quesito su di un solo reato, anche se questo reato sia complesso o comprenda un altro reato oltre una circostanza aggravante. Ma si deve, secondo il § 345, porre un quesito aggiuntivo separato sulla circostanza aggravante, se l'esito del dibattimento, e segnatamente delle prove, sia diverso per il reato semplice e la circostanza aggravante. Cfr. ultimo alinea del § 343. Vedi Hagerup nel suo *Corso di procedura civile* (norveg.) a pag. 605, la cui dottrina è generalmente seguita nella pratica di quel paese. Sul grave argomento si consulti Glaser *Das Verhältniss des Urtheils zur Strafklage*, in *Gerichtssaal* vol. XXXVI, pag. 81 sgg. Cfr. nota 1 al § 322.

(2) Cfr. §§ 1, 4 e 8 del capitolo sesto del codice penale.

consegnati a verbale prima che i giurati si ritirino per deliberare (1). Questi possono, appoggiandosi a quanto ha esposto il presidente, sollevare questione di modificazioni ai quesiti.

§ 348. — Dietro di che i giurati si ritirano nella sala delle deliberazioni, portando seco i quesiti, le prove scritte, la cui giusta lezione sia controversa, le figure e i disegni esibiti, come pure, se il tribunale lo giudichi opportuno, gli istrumenti o altri oggetti interessanti il reato commesso.

§ 349. — Per giudicare cosa si abbia da considerare per provato, si tiene conto soltanto delle prove addotte durante il dibattimento. La decisione è presa secondo il libero convincimento e in base a un esame coscienzioso delle prove addotte.

§ 350. — Se i giurati credano di aver bisogno di ulteriori spiegazioni sulle tesi di diritto da porsi a base, o a loro sorga dubbio sulla procedura da osservarsi, o sul senso dei quesiti proposti, oppure siano d'avviso che i quesiti debbano essere modificati o aumentati, ritornano nella sala del tribunale, dove il presidente, udita dal capo dei giurati la loro richiesta, risponde o ha cura di disporre quanto sia necessario.

Dovendosi decidere se abbiano da porsi più o diversi quesiti, alle parti va data l'opportunità di dichiararsi.

§ 351. — Terminata la deliberazione, i giurati votano su ogni singolo quesito nell' ordine in cui è posto. Il capo chiede il suo voto a ciascun giurato nell'ordine designato dalla sorte e dà per ultimo il proprio voto. Per ogni risposta affermativa, nel caso di che al § 346, si richiede più della metà dei voti; ogni risposta sfavorevole all'accusato deve invece essere data con sette voti almeno.

Coloro che nel rispondere al quesito principale (2) o ad uno supplementare intorno a un motivo escludente la pena (3), abbiano votato a favore dell'accusato, si ritiene

(1) L'inciso: " prima che i giurati si ritirino per deliberare „ è aggiunto per legge 4 aprile 1891.
(2) Vedi § 344.
(3) Vedi § 345, al. 2.

che abbiano votato così anche sopra gli altri quesiti supplementari, sui quali perciò nella votazione non si chiede a questi giurati alcuna risposta.

§ 352. — Il capo dei giurati registra per ciascuno dei quesiti la risposta quale viene a risultare dal computo complessivo dei voti, e sottoscrive le risposte insieme con i due giurati prima estratti a sorte. Nel caso di cui al § 346, a ogni risposta affermativa si deve notare che fu data con più della metà dei voti, e che del resto ogni risposta sfavorevole all'accusato fu data con più di sei voti. Sul numero dei voti non si debbono dare ulteriori indicazioni.

§ 353. — Terminata la votazione, i giurati rientrano nella sala del tribunale e prendono i loro posti; quindi il presidente li invita a far conoscere la decisione a cui sono addivenuti. Allora il capo dei giurati si alza e così si esprime:

“ Sul loro onore e la loro coscienza e in conformità “ del loro giuramento, i giurati hanno risposto ai proposti “ quesiti nel modo che segue „, dietro di che legge i quesiti proposti e immediatamente dopo ciascuno di essi la risposta appostavi.

§ 354. — Se il tribunale giudichi che il verdetto del giurì non sia composto in modo legale, o che sia oscuro, incompleto o contradittorio, oppure sorga il dubbio che la risposta non esprima pienamente il vero pensiero del giurì, e al difetto non si possa sovvenire sull'atto o il dubbio non possa dissiparsi mediante una dichiarazione del capo dei giurati, il tribunale può, fino a che la sentenza non sia ancora emanata, ordinare al giurì di ritirarsi nuovamente per deliberare e votare.

§ 355. — Se il vizio concerne soltanto la forma, il giurì non può modificarne menomamente il tenore. In caso contrario, non è vincolato per verun riguardo dalla propria precedente decisione.

§ 356. — Fino a che non sia emanata la sentenza, il tribunale dopo aver dato alle parti occasione di dichiararsi, può, ove lo stimi opportuno, ordinare che si modifichino i quesiti o se ne pongano dei nuovi.

§ 357. — Se il verdetto del giurì concluda che l'accusato non sia colpevole, il tribunale emana subito sentenza di assoluzione. Lo stesso avviene anche nel caso che il giurì abbia bensì risposto affermativamente al quesito principale, ma abbia simultaneamente dato una risposta favorevole all'accusato su d'un quesito supplementare intorno a una circostanza escludente la pena (1).

Ove il tribunale giudichi che una retta intelligenza delle questioni di diritto in confronto alla risposta del giurì debba condurre all'assoluzione, può parimenti emanare subito sentenza di assoluzione (2).

§ 358. — Se il tribunale si convinca che non esistano prove sufficienti della colpabilità dell'accusato in conformità del verdetto del giurì, può decretare che la causa venga trattata di nuovo in una sessione ulteriore dinanzi ad altri giudici e altri giurati. Tale deliberazione è presa d'ufficio, senza che le parti siano ammesse a dichiararsi.

§ 359. — Se nella nuova discussione il tribunale si convinca all'unanimità che la prova sia insufficiente per la condanna dell'accusato, proferisce sentenza di assoluzione. Se all'unanimità si convinca che l'accusato sia colpevole di un reato minore di quello significato nel verdetto del giurì, proferisce sentenza conforme, però nel caso di che al § 360 solo allora che il giurì risponda affermativamente al quesito proposto.

Nel nuovo giudizio non si può proporre al giurì alcun quesito che tenda a una pena più severa di quella a cui l'accusato sarebbe stato condannato, se fosse stato ritenuto valido il primo verdetto del giurì, tranne che esistano le condizioni per la riapertura del processo (3).

§ 360. — Se il tribunale giudichi che una retta intelligenza delle questioni di diritto o, nel caso di cui al § 359, si convinca all'unanimità che una giusta estimazione delle prove, debba avere per effetto la condanna dell'accusato per un reato minore di quello per il quale il giurì

---

(1) Vedi § 345 al. 2.
(2) Cfr. §§ 324 e 362.
(3) Vedi § 415.

lo ha ritenuto colpevole, e che tuttavia il fatto costitutivo di questo reato inchiuda circostanze sulla esistenza delle quali il verdetto del giurì non si è deciso, si deve porre il quesito necessario per tale decisione.

§ 361. — Il verdetto del giurì va letto all'accusato prima che sia proseguita la discussione in base al medesimo.

§ 362. — Ove il giurì abbia dichiarato colpevole l'accusato e il tribunale non emani sentenza di assoluzione ai termini dei §§ 357 — 359, o non rinvii la causa a nuovo dibattimento, hanno la parola prima il pubblico ministero, quindi il difensore e l'accusato per esprimere il proprio avviso sull'applicazione della legge penale e sulla misura della pena e addurre le prove che in proposito fossero necessarie. Le arringhe e la produzione delle prove non debbono tendere a impugnare quanto fu deciso col verdetto dei giurati.

§ 363. — La sentenza si proferisce in fine della seduta o in una udienza specialmente designata, non più tardi di una settimana.

Ove sia preso a base della sentenza il verdetto del giurì, i motivi della sentenza, per ciò che concerne la questione di colpabilità, debbono consistere solamente in un richiamo al verdetto del giurì, altrimenti, in caso di condanna dell'accusato, enunciare esattamente quali circostanze siano ritenute provate e prese a base della sentenza, e in caso di assoluzione dell'accusato, quali estremi penali siano ritenuti mancanti o non provati, o quali circostanze escludenti la pena siano ammesse per esistenti.

Si allegano parimenti le considerazioni che servirono di norma per la commisurazione della pena.

§ 364. — Se l'accusato sia presente e ammesso ad appellare, gli è significato entro qual termine e in quale modo abbia da presentare la sua dichiarazione di appello (1).

§ 365. — Se l'accusato non sia presente, la sentenza

(1) Vedi §§ 382-385, e cfr. 402. Originariamente si doveva anzitutto chiedere all'accusato presente se si sarebbe acquietato alla sentenza. Questo inciso è stato tolto dalla legge 4 aprile 1891. Solo all'accusato assente si deve rivolgere tale domanda (§ 365).

che lo condanna gli dev'essere notificata senza indugio, annunciandogli entro quale tempo e in quale modo abbia da farsi la dichiarazione di appello. All'atto della notificazione l'accusato deve possibilmente essere eccitato a dichiarare se si acquieti alla sentenza.

Per la notificazione, da farsi a cura del pubblico ministero, basta un estratto del dispositivo e dei motivi della sentenza.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.

Dibattimento dinanzi al tribunale di scabini e preparazione del medesimo.

§ 366. — Per il dibattimento dinanzi al tribunale di scabini e per la preparazione di esso si applicano le norme corrispondenti date nei capitoli 24 e 25, in quanto ve ne sia motivo e nulla sia disposto in contrario.

§ 367. — Se l'accusato abbia un difensore, non si fa più la consegna menzionata nell'ultimo alinea del § 292; dal canto suo al più presto possibile e, se l'accusato sia carcerato, al più tardi entro quattro giorni dopo ricevuti gli atti (1), il difensore li spedisce al presidente del tribunale, accompagnati dalla partecipazione e rispettivamente proposta di cui si parla nei §§ 293 e 294. Copia della partecipazione o proposta si spedisce contemporaneamente al pubblico ministero.

Se l'accusato sia senza difensore, il pubblico ministero spedisce gli atti con le notificazioni menzionate nel § 292 al presidente, il quale indaga se debbano essere forniti altri schiarimenti o maggiori di quelli che si cerca di acquistare, e a tal fine può invitare l'accusato a presentarsi innanzi a sè. Insieme alla notificazione dell'atto di accusa si deve partecipare all'accusato un sunto delle prove che il pubblico ministero si proponga di produrre.

(1) Cfr. §§ 158 e 159.

Se l'accusato chieda, secondo il § 22, che la causa sia discussa dinanzi al tribunale di assise, deve farlo al più tardi entro tre giorni dalla notificazione dell'atto di accusa (1).

Il presidente restituisce gli atti al pubblico ministero, informandolo di ciò che egli ordina sia eseguito per la dilucidazione della causa, senza o secondo l'istanza a tal fine avanzata. Di ciò si dà avviso anche al difensore.

§ 368. — Il presidente del tribunale fissa il tempo e il luogo per la discussione della causa. L'atto della fissazione è mandato al pubblico ministero o a chi sia da esso designato, e copia del medesimo è notificata al difensore e, in caso di bisogno, anche al pubblico ministero.

§ 369. — In tempo debito, prima della sessione il presidente del tribunale sceglie, nei modi determinati ai §§ 54, 57 e 58, due scabini perchè prestino servizio nelle cause iscritte nella sessione. Si può simultaneamente estrarre un supplente, il quale, occorrendo, è citato a comparire per far parte del tribunale (2).

L'estrazione a sorte avviene fra gli scabini per l'intiero distretto; ove peraltro circostanze locali rendano ciò non conveniente, il re può disporre che essa accada fra gli scabini dei comuni più prossimi alla sede del tribunale. Dalla estrazione sono eccettuati gli scabini che già prestarono servizio in qualche sessione tenuta dopo l'ultima elezione, semprechè il numero che rimane sia almeno di cinque.

Il supplente è estratto fra gli scabini che dimorano più vicino alla sede del tribunale (3).

§ 370. — Nelle cause che concernono contravvenzioni alle leggi sulle costruzioni, sulla igiene o sugl'incendi e che trattano di edifizi, nonchè in quelle che cadono sotto il diritto marittimo, l'estrazione a sorte accade rispettivamente fra le persone iscritte nell'albo dei periti in costruzioni o navigazione, là dove tale albo esista (4).

---

(1) Cfr. §§ 158 e 159.

(2) Il punto finale dell'alinea fu così lievemente modificato dalla legge 4 aprile 1891.

(3) Quest'ultimo alinea è aggiunto dalla legge 4 aprile 1891.

(4) Vedi § 47.

Per le cause che appartengono al diritto industriale, la nomina degli scabini si fa secondo le norme vigenti.

Quanto all'estrazione degli scabini per le udienze giudiciali tenute durante le grandi pesche in acqua salsa, si procede secondo le norme date dal re (1).

§ 371. — Agli scabini si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai §§ 61, 63, 64 e 316, in quanto ve ne sia occasione.

§ 372. — Prima che cominci la discussione della prima causa all'udienza giudiciale, il presidente del tribunale rivolge agli scabini le seguenti parole: “ Giurate voi di prestare bene attenzione a tutto ciò che verrà trattato in tribunale, e di giudicare e decidere nella causa, nel modo che a voi sembri più vero e più giusto secondo la legge e le prove della causa? „ Gli scabini allora stando in piedi e con la mano destra alzata rispondono a uno a uno: “ Lo giuro: così Dio onnipotente e onnisciente mi aiuti. „ (2).

Lo scabino che ricusi di prestare giuramento perchè la sua professione di fede o convinzione religiosa non ammette il giuramento, o perchè non crede in un Dio onnipotente ed onnisciente, fa un'assicurazione sull'onore e sulla coscienza (3).

§ 373. — Se l'imputato abbia fatta dinanzi al tribunale una confessione sincera la cui esattezza sia avvalorata dalle altre informazioni esistenti, non è necessario che l'imputato abbia un difensore al dibattimento per fare prove speciali (4).

In questo caso l'intervento del pubblico ministero è facoltativo.

§ 374. — Senza riguardo alla quantità della pena che può essere inflitta per il reato, la necessità della presenza dell'accusato è in ogni caso regolata ai termini del primo punto del § 310.

Il giudice può sempre, ove ne vegga il motivo, fare esso l'esame dei testimoni (5).

---

(1) Quest'ultimo alinea è aggiunto per legge 4 aprile 1891. V. §§ 18 ult. al., 161 al. 2, 267 al. 1.

(2) Così modificato dalla legge 10 maggio 1893. Cfr. § 327.

(3) Cfr. § 327 cit. e § 188.

(4) Cfr. § 283.

(5) Cfr. § 334.

Di regola si discutono insieme la questione della colpabilità e quella della pena (1). Tuttavia nelle cause complicate il tribunale può permettere che la questione della colpabilità venga discussa separatamente, ove ciò sia per agevolarne la intelligenza.

§ 375. — Nelle cause particolarmente dubbie, il tribunale può esimersi dall'emanare la sentenza seduta stante. In tal caso la sentenza deve essere emanata al più tardi nei tre giorni dopo terminata la discussione.

§ 376. — Se il condannato non sia presente all'emanazione della sentenza, il presidente del tribunale ha cura che la sentenza gli venga notificata (2). Se il pubblico ministero non sia presente, si deve consegnargliene un estratto senza ritardo.

§ 377. — Nelle cause per ingiunzione penale (3), come pure in generale nelle cause di polizia, non è necessario il difensore.

Per i tribunali di cui è cenno nel § 18, il pubblico ministero può esimersi dall'intervenire nella discussione delle cause anzidette, e il tribunale in tal caso deve conformarsi a quanto sia richiesto per la preparazione delle cause (4).

Ove non siavi motivo in contrario, nelle cause sovrindicate si ha per confessione l'assenza dell'accusato senza impedimento, o il rifiuto di lui a dare spiegazioni. Se l'accusato si offra a soggiacere a pena pecuniaria quale dal tribunale sia riconosciuta conveniente, e non vi sia ragione di dubitare della sua colpabilità, la causa può, ammessi il pubblico ministero e il difensore, se ci sia, a dichiararsi sulla offerta, essere definita senza ulteriore discussione con l'atto di fissare la quantità della pena pecuniaria; tale atto ha l'effetto di sentenza.

Ciò che considerasi per cause di polizia, si definisce secondo il diritto vigente. Sono parificate alle cause di po-

---

(1) Cfr. §§ 329 sg. e § 362, nonchè § 165.
(2) Cfr. § 365.
(3) Vedi § 287.
(4) Questo alinea 2 fu aggiunto per legge 4 aprile 1891.

lizia quelle che concernono la confisca di oggetti ai termini del capitolo 2 § 40 del codice penale o disposizioni analoghe (1), nonchè le cause penali pubbliche, le quali finora furono trattate nelle forme del procedimento civile (2).

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.

Appello.

§ 378. — Le parti in causa possono interporre appello al tribunale supremo contro le sentenze e le deliberazioni di cui è cenno nel § 358, la discussione della causa ad esse attinente e le decisioni sulle quali quelle si fondano.

§ 379. — Se la sentenza sia assolutoria, l'accusato non può interporre appello, tranne che siasi contro di lui decisa la questione della colpabilità (3).

Se l'accusato sia morto, possono in sua vece interporre appello il coniuge, i parenti in linea ascendente e discendente, i fratelli e gli eredi.

Il pubblico ministero può interporre appello a favore dell'accusato anche dopo la morte di questi.

§ 380. — Nelle cause dei tribunali di assise l'appello non può fondarsi sopra la ingiusta risoluzione della questione di colpabilità. In danno dell'accusato non può del resto fondarsi nemmeno sul motivo che il verdetto del giurì sia ingiusto nel suo tenore, salvo che ciò si sostenga a sua volta sul motivo che l'istruzione giuridica data dal presidente fosse erronea (4).

Nelle cause del tribunale di scabini e del tribunale d'istruzione l'appello non può sostenersi sopra uno di quei mo-

---

(1) Questo paragrafo suona così: " Gli oggetti derivati da un reato o che sono stati adoperati o destinati a commetterlo, possono, se si reputi necessario nel pubblico interesse, essere confiscati con sentenza. Si può parimente disporre con sentenza, che debba confiscarsi il profitto ricavato da un reato e sul quale nessuno possa vantare diritto ". Cfr. § 2, nonchè § 5.

(2) Si accenna a cause per reati fiscali in materia di bollo, dogana, successione.

(3) Cfr. § 165.

(4) Vedi § 347 al. 2 e 3.

tivi, che ai termini delle disposizioni del capitolo 28 possano condurre a una nuova discussione dinanzi al tribunale superiore (1).

La violazione delle norme di procedura non può addursi come motivo di appello, quando di essa si tenga sol conto per i casi di protesta, e questa non siasi elevata in tempo (2).

§ 381. — Senza bisogno di prorogare il termine stabilito per l'appello nel § 383 (3), l'acquiescenza alla pena, di che è cenno nel § 290, può essere impugnata con appello per il motivo che siansi violate norme di procedura, o che il fatto che provocò l'ingiunzione penale non sia punibile, o che l'acquiescenza manchi di qualche requisito necessario per una dichiarazione obbligatoria di volontà. Per il medesimo motivo può essere interposto appello contro la decisione menzionata nel quarto alinea del § 377.

§ 382. — Se nelle cause dei tribunali di assise il pubblico ministero voglia interporre appello in danno dell'accusato, deve fargli notificare il suo appello entro quattordici giorni da che fu proferita la sentenza (4).

Nelle cause dei tribunali di scabini e di quelli d'istruzione egli deve notificare l'appello entro quattordici giorni da che gli sia stata partecipata la dichiarazione dell'accusato se si acquieti, o no, alla sentenza, o da che sia spirato il termine per l'appello dell'accusato.

L'appello del pubblico ministero in favore dell'accusato non è vincolato da alcun termine, nè è impedito dall'acquiescenza alla sentenza.

All'atto della notificazione dell'appello l'accusato dev'essere avvertito che la causa sarà ripresa tosto che ve ne sia motivo, senza dargliene ulteriore avviso.

§ 383. — La dichiarazione di appello dell'accusato deve farsi entro quattordici giorni dalla emanazione della sentenza, o s'egli non sia presente a questa, dalla notificazione della medesima (5).

---

(1) Vedi § 401.
(2) Cfr. § 323 al. 3.
(3) Questa prima frase del § 381 è aggiunta per legge 4 aprile 1891.
(4 e 5) Cfr. §§ 158 e 159, 384, e 398 al. 2.

Ove essa non siasi fatta all'atto in cui fu proferita la sentenza, la si deve presentare in iscritto o a voce al pubblico ministero, o a voce al giudice inferiore, oppure, se l'accusato sia detenuto, al direttore del carcere.

La dichiarazione scritta di appello dev'essere controfirmata dal difensore o da un procuratore. La dichiarazione orale viene immediatamente messa per iscritto e firmata dal ricevente e dall'accusato o da un testimonio citato e, ove ne sia il caso, spedita senza indugio al pubblico ministero.

Nel ricevere la dichiarazione di appello si deve fare all'accusato l'avvertimento di che nell'ultimo alinea del § 382.

§ 384. — Non può essere accolta una dichiarazione di appello dopo spirato il termine stabilito, salvo che il ricorrente dimostri verosimile, essergli giunta solo più tardi la notizia del fatto che giustifica l'appello, o avere egli negletto il termine per altri motivi a lui non imputabili. Egli deve in ogni caso fare tale dichiarazione entro 14 giorni da che furono rimosse le circostanze che diedero origine alla inosservanza (1).

§ 385. — Entro il medesimo termine e nello stesso modo su mentovati, l'appellante deve indicare se egli impugni la discussione della causa o il tenore della sentenza. Nel primo caso si adducono le circostanze sulle quali si sostiene la impugnativa, nell'ultimo egli deve indicare se si lagni soltanto della commisurazione della pena (2), o se si gravi anche dell'applicazione della legge o della estimazione di prove concernenti circostanze estranee alla questione di colpabilità (3). Se più reati sono giudicati nella medesima sentenza, devesi indicare per quale reato si sostiene che sia erronea l'applicazione della legge.

§ 386. — A domanda dell'accusato il difensore deve consigliarlo se debba farsi, o no, dichiarazione di appello.

Tanto il difensore quanto il pubblico funzionario cui, ai sensi del § 383, l'accusato si rivolga, debbono prestargli tutta l'assistenza necessaria nel compilare e nel motivare la dichiarazione.

---

(1) Cfr. §§ 158 e 159, 384, e 398 al. 2.
(2) Cfr. § 392 al. 1 e § 395.
(3) Vedi § 165.

§ 387. — Il pubblico ministero manda senza indugio alla sezione dei ricorsi del tribunale supremo la dichiarazione di appello accompagnata dalla sua motivazione (1), insieme all'estratto del dibattimento e agli altri estratti e documenti necessari.

La sezione decide se l'appello sia interposto in tempo e legalmente anche negli altri riguardi. Se lo accolga e all'unanimità giudichi indubitabile che, per effetto delle norme vigenti sulla decisione delle cause d'appello in tribunale supremo, nelle cause dei tribunali di scabini e di quelli di istruzione si debba assolvere l'accusato o annullare una sentenza o, in relazione all'appello, modificarla in favore del condannato, può senz'altro decidere in conformità (2). Altrimenti, deve dichiarare al più presto possibile (3), se l'appello sia da rigettarsi come manifestamente infondato, o se debba essere rinviato al giudizio del tribunale supremo. Nell'ultimo caso lo Justitiarius (4) manda il processo al pubblico ministero o al difensore, secondo che l'uno o l'altro debba avere prima la parola (5), con l'incarico di consegnarlo alla stessa parte avversa entro un termine fisso.

§ 388. — Se l'appello interposto da una parte si appoggi a motivi che possono condurre il tribunale supremo a emanare una nuova sentenza (6), l'altra parte ha diritto di far valere quei motivi di appello che possono condurre a far invalidare la sentenza (7); essa però deve in tempo darne avviso alla parte avversa prima della trattazione della causa.

§ 389. — La discussione della causa dinanzi al tribunale supremo si svolge secondo le norme vigenti, in modo però che essa sia sempre orale e che la parte appellante abbia per prima la parola.

---

(1) Vedi § 385.
(2) In questo punto dell'alinea la legge 4 aprile 1891 ha introdotto alcuni schiarimenti.
(3) Prima era stabilito anche il termine massimo di tre giorni.
(4) Vedi nota al § 6.
(5) Vedi § 389 al. 1.
(6) Cfr. § 396 al. 2.
(7) Cfr. § 392 al. 2 in fine.

Se il pubblico ministero appelli a favore del condannato, non è necessario il difensore. Se l'appello provenga dal condannato, il pubblico ministero può, qualora si associ all'appello, esimersi dall'intervenire (1).

§ 390. — Se una delle parti riconosca la necessità che si facciano prove, queste si possono fare prima del dibattimento secondo le norme del capitolo 24 intorno al modo di fare le prove (2).

Il tribunale può ordinare che si raccolgano nuove informazioni e che si facciano prove, e a tal fine può sospendere il processo e dare al pubblico ministero il necessario incarico.

§ 391. — Iniziata che sia la discussione, l'accusato non può ritirare il proprio appello senza il consenso della parte avversa. Se il pubblico ministero ha interposto appello, lo può ritirare soltanto col consenso dell'accusato.

§ 392. — Il tribunale è vincolato dai motivi di appello invocati; può però esaminare anche la questione dell'applicazione della legge penale, sebbene l'appello non concerna che la commisurazione della pena.

Prescindendo dai motivi di appello, il tribunale può considerare se sia stata ingiustamente applicata la legge penale a danno dell'imputato, o se la pena sia stata commisurata troppo severamente (3), come pure invalidare, secondo le circostanze, una sentenza di condanna, la cui giustizia si presenti dubbia per essersi trascurate norme essenziali di diritto stabilite per la protezione dell'imputato.

Le disposizioni dell'alinea che precede valgono anche per gli altri reati giudicati in unione con quello che diede motivo al ricorso, nonchè per altri accusati nella stessa causa oltre quello per il quale fu interposto appello, allorchè il motivo apparisca comprensivo anche di questi.

Senza aver dato occasione e fatto speciale invito alle parti di dichiararsi in proposito, il tribunale non può sentenziare secondo una sanzione penale diversa di quella

---

(1) Il secondo alinea è aggiunto per legge 4 aprile 1891.
(2) Vedi §§ 296 — 298.
(3) Cfr. § 395.

applicata nella sentenza impugnata o di quella sostenuta dal pubblico ministero.

§ 393. — Sol quando si giudichi verosimile che l'errore abbia influito in modo decisivo sopra il tenore della sentenza, si può tener conto della inosservanza o erronea applicazione di norme di procedura.

Si deve però incondizionatamente attribuire importanza ai vizi seguenti:

1° che il tribunale o il giurì non fosse composto nel numero completo, o che al giudizio prendesse parte persona che non potesse legalmente essere nè giudice nè giurato;

2° che al giudizio prendesse parte un giudice o giurato, che per legge o deliberazione presa in proposito avesse dovuto astenersi (1);

3° che la causa non fosse trattata dinanzi al tribunale competente (2);

4° che contrariamente alla legge il dibattimento fosse tenuto a porte chiuse;

5° che in caso di condanna non fosse stato nominato un difensore, nonostante che per legge ciò dovesse farsi, o si fosse tenuta illegalmente la discussione in assenza del medesimo o dell'accusato;

6° che la sentenza manchi di motivazione.

§ 394. — La inosservanza o la erronea applicazione delle norme di procedura sancite esclusivamente per la protezione dell'imputato, non possono in verun caso condurre ad una modificazione in suo danno.

§ 395. — Nelle cause dei tribunali di assise o di scabini (3), se l'applicazione fatta della legge penale sia mantenuta, il tribunale non deve modificare la commisurazione della pena, salvo che riconosca che le norme di legge date per la determinazione della pena fossero applicate erroneamente, o che esista una manifesta sproporzione fra il reato e la pena.

§ 396. — Se il tribunale supremo giudichi che la sen-

---

(1) Cfr. § 71.
(2) Cfr. § 25.
(3) Questo primo punto dell'alinea fu aggiunto per legge 4 aprile 1891.

tenza proferita non vada modificata, emana l'ordinanza di rigetto dell'appello.

In caso contrario il tribunale supremo può sempre, ove riconosca esistere le condizioni necessarie, proferire esso stesso una nuova sentenza.

Se questo non sia il caso, il tribunale annulla con ordinanza la sentenza impugnata insieme al dibattimento che servì a questa di base, e agli altri atti di procedura giudiciale attaccati da motivi di nullità. La discussione, o tanto questa quanto la sentenza debbono però essere parzialmente mantenute, secondo le circostanze, anche in quanto si riferiscano a oggetti non attaccati dal vizio incorso, e il tribunale riconosca che la separazione sia scevra di inconvenienti.

§ 397. — Se si annulli la sentenza, la decisione del tribunale supremo deve indicare in che cosa consista il vizio che condusse all'annullamento.

In caso di nuova discussione si deve seguire la interpretazione giuridica data dal tribunale supremo. Se non esistano condizioni per la riapertura del processo (1), la nuova sentenza non si deve scostare dalla precedente a danno dell'accusato nelle parti passate sotto silenzio nei motivi di appello che produssero l'annullamento, e in generale se l'appello sia interposto soltanto a vantaggio dell'accusato.

§ 398. — La discussione rinnovata secondo il capitolo 28 e il § 422 esclude l'appello. Se si produce in tempo la istanza di nuova discussione, si tiene in sospeso nell'intervallo l'appello interposto dinanzi al tribunale supremo.

Se l'istanza decada o se non le sia dato seguito, il termine per l'appello comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui fu dato avviso di quanto sopra all'interessato.

§ 399. — Una sentenza non può essere eseguita fino a tanto che l'accusato abbia aperta la via dell'appello (2). L'esecuzione della sentenza si considera come rinuncia per parte del pubblico ministero alla via dell'appello in danno dell'accusato.

---

(1) Vedi § 415.
(2) Vedi § 383; cfr. § 402.

Se l'appello sia interposto in tempo, la sentenza non può eseguirsi prima chè la causa sia decisa (1).

Se sia soltanto questione di modificare la pena nella sua stessa specie, se ne può cominciare l'esecuzione secondo le circostanze, quando il condannato vi acconsenta (2).

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO.

Nuova discussione dinanzi al tribunale superiore.

§ 400. — Le parti possono chiedere che vengano sottoposte a nuova discussione dinanzi al tribunale di assise le cause in cui fu proferita sentenza dal tribunale di scabini o da quello d'istruzione.

Le cause di polizia (3) e quelle nelle quali non si può irrogare pena più severa dell'ammenda, non possono essere sottoposte a nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, salvo che la sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo ne riconosca il motivo.

Lo stesso vale, quando la causa concerna una ragione di diritto civile, che debba essere trattata in base al § 2 del presente codice.

Dopo la morte dell'accusato una nuova discussione non può essere chiesta che dal pubblico ministero, e allora soltanto a favore dell'accusato.

§ 401. — L'istanza per nuova discussione dev'essere fondata in una contestazione di ciò che fu adottato nella sentenza rispetto alla questione di colpabilità (4); non si può però appoggiare esclusivamente alla ingiusta applicazione della legge.

In quanto non sia dichiarato il contrario, l'accusato è

---

(1) Cfr. § 422 al. 2.
(2) Cfr. § 422 al. 2.
(3) Cfr. § 377 al. 3.
(4) Cfr. § 165.

ammesso a contestare ciò che non concordi con le proprie dichiarazioni emesse dinanzi al tribunale.

§ 402. — In quanto non sia disposto il contrario, ciò che prescrivono i §§ 382 — 386 e i §§ 391 e 399 intorno all'appello si applica rispettivamente anche alla istanza per nuova discussione dinanzi al tribunale superiore.

§ 403. — Se l'ammissione a nuova discussione dipenda dall'autorizzazione della sezione dei ricorsi, il pubblico ministero le manda senza indugio il processo.

Riconosciuta tardiva o legalmente infondata per altri motivi l'istanza avanzata dall'accusato per nuova discussione, il pubblico ministero propone la questione al giudice inferiore. Se questo respinge l'istanza, ne è dato avviso all'accusato, il quale nel termine di una settimana può impugnare la decisione.

§ 404. — La preparazione della causa e la discussione sono eseguite secondo le norme di cui ai capitoli 23 — 25, in quanto siano applicabili e in seguito non sia disposto altrimenti.

Invece della relazione menzionata al § 292, al presidente si consegna un estratto della sentenza proferita e della istanza per nuova discussione.

Nelle cause in cui fu spedita ingiunzione penale, e in generale in quelle di polizia, non è necessario che l'imputato abbia un difensore, tranne che al dibattimento (1).

§ 405. — Qualora siasi impugnata la giustizia della sentenza sol perchè certi fatti furono o non furono ammessi, si può limitare ad essi soli la produzione della prova. Si dà solamente lettura del dispositivo della sentenza impugnata.

§ 406. — Qualora si riconosca necessaria la presenza dell'accusato ed egli rimanga tuttavia assente senza impedimento legittimo, il tribunale può, ove la causa sia introdotta a istanza di lui, ordinare il rigetto della medesima, salvo che il pubblico ministero dichiari di volerne la prosecuzione.

---

(1) Cfr. § 377.

CAPITOLO VENTESIMONONO.

Ricorso.

§ 407. — Chiunque sia colpito da disposizioni o decisioni giudiciali non suscettibili di appello (1), può interporre ricorso, se nulla sia stabilito in contrario (2).

Fanno eccezione le ordinanze e le disposizioni prese al dibattimento, salvo che siano di quelle previste nell'ultimo punto del § 69, o aventi per fine la sospensione o il rigetto della causa, o concernenti la carcerazione, la perquisizione, il sequestro, l'apprensione dei beni, la irrogazione di pena, o l'obbligo di pagare le spese o di risarcire i danni, ovvero concernenti una persona diversa dell' accusato (3).

§ 408. — Se nonostante la sua opposizione, taluno presente in giudizio sia obbligato mediante ordinanze o disposizioni a deporre testimonianza, a procedere a una perscrutazione, a esibire documenti o simili, deve subito dichiarare il proprio ricorso, il quale in questo caso ha effetto sospensivo (4).

Altrimenti, qualora nulla sia disposto in contrario, il termine per il ricorso è di giorni quattordici da che fu proferita l'ordinanza o presa la disposizione di cui si tratta (5). Per coloro che non sono presenti in giudizio, non decorre alcun termine fino a tanto che essi non sieno venuti a cognizione di quanto avvenne (6). La disposizione del § 384 riceve qui analoga applicazione.

Per il ricorso del pubblico ministero circa gli stipendi convenuti il termine è di un anno (7).

---

(1) Cfr. §§ 378 e 380. Cfr. anche §§ 400 e 401.
(2) Vedi §§ 69 al. 2, 169 al. 3, 295 al. 2, e 458.
(3) Cfr. però i §§ 458 e 472.
(4) Cfr. § 412 al. 2.
(5) Cfr. §§ 403 e 481. Cfr. § 478 al. 4. Cfr. anche § 210, nonchè §§ 158 e 159.
(6) Cfr. § 168 al. 3.
(7) Quest'ultimo alinea fu aggiunto per legge 4 aprile 1891.

§ 409. — Dinanzi al tribunale la cui disposizione è impugnata, si fa la dichiarazione di ricorso per iscritto, oppure oralmente a verbale, dandone al tempo stesso notizia alla parte avversa, ognorachè per il caso taluno siasi presentato o possa considerarsi come parte avversa.

Ove il tribunale riconosca fondato il ricorso, deve, se ve ne sia motivo, rimediare. In caso contrario manda senza indugio alla sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo la dichiarazione insieme ai documenti e agli estratti necessari.

§ 410. — Tanto il ricorrente quanto gli altri per i quali il ricorso ha importanza, e così pure il tribunale la cui disposizione è impugnata, possono produrre dichiarazioni scritte sulla causa.

Se s'invocano fatti non addotti prima, la dichiarazione deve presentarsi a mezzo del tribunale anzidetto, il quale la correda delle osservazioni che stima di diritto.

Se una delle parti creda che sia necessario di fare prove, a queste si può procedere secondo le norme di cui al capitolo 24 sul modo di fare le prove prima del dibattimento (1).

§ 411. — La sezione dei ricorsi nomina nel proprio seno un relatore per ogni causa, il quale la reca a spedizione il più presto possibile e la riferisce in pubblica udienza.

Tanto il relatore quanto la sezione possono deliberare di prendere ulteriori informazioni.

§ 412. — Salvo che sia disposto altrimenti in modo speciale (2), la dichiarazione di ricorso non ha effetto sospensivo. Tanto il tribunale la cui disposizione è impugnata, quanto la sezione dei ricorsi, possono però risolvere il contrario secondo le circostanze (3).

Se si stimi manifestamente infondata una dichiarazione di ricorso, la sezione può, secondo le circostanze, infliggere al ricorrente un' ammenda da quattrocento a ottocento corone e inoltre, se il ricorso abbia per legge effetto sospen-

---

(1) Vedi §§ 296 — 298.
(2) Vedi § 210, § 408 al. 1.
(3) Cfr. § 481 in fine.

sivo, imporre al ricorrente il rimborso totale o parziale delle spese cagionate dall'abbandono dell'udienza giudiciale (1).

CAPITOLO TRENTESIMO.

Riapertura del processo.

§ 413. — Un processo definito con sentenza incensurabile da un tribunale che non sia il tribunale supremo, può essere riaperto per nuovo esame alle condizioni menzionate nei §§ 414 e 415.

§ 414. — A favore del condannato la riapertura del processo si può fare:

1° quando nella causa siasi fatto uso di documenti falsi o falsificati, o nella medesima siansi emesse false dichiarazioni da testimoni o da periti, o un giudice, cancelliere o giurato siasi reso colpevole di un reato in relazione alla causa, e non sia inammessibile che ciò possa avere influito o cooperato alla condanna o all'applicazione di una disposizione penale più severa o pena più grave;

2° quando si scoprano fatti nuovi, o si adducano prove le quali da sole o in connessione con quelle addotte prima sembrino atte a produrre l'assoluzione o l'applicazione di una disposizione penale più mite o pena minore. Nelle cause in cui non siasi inflitta pena più severa dell'ammenda, si può prevalersi soltanto di quei fatti o quelle prove, nuovi, che non siansi potuti far valere prima.

Qui si applicano le norme del secondo e terzo alinea del § 379.

§ 415. — A richiesta del pubblico ministero, si può procedere alla riapertura del processo a danno dell'accusato:

1° quando sulla base di una confessione da lui fatta

(1) Questo al. 2 corregge così, per legge 14 luglio 1894, il testo precedente, secondo cui non si distingueva caso da caso, ma si rendevano applicabili cumulativamente i due mezzi coercitivi, dell'ammenda e del risarcimento delle spese, anco nel caso che il ricorso non avesse effetto sospensivo.

più tardi o di altre prove più tardi prodotte, si presenti come indubitabile, avere egli commesso il reato o un reato essenzialmente più grave di quello per il quale fu condannato;

2° quando nella causa siasi fatto uso di documenti falsi o falsificati, o nella medesima siansi emesse false dichiarazioni da testimoni o da periti, o l'accusato stesso o un giudice, cancelliere o giurato siasi reso colpevole di un reato, e si abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò abbia influito o cooperato alla sua assoluzione o all'applicazione di una disposizione penale essenzialmente più mite.

Ove il reato che si sostiene commesso, sia punito di preferenza con carcere o pena minore, non si può procedere alla riapertura del processo che quando siavi motivo di ritenere che l'accusato siasi reso colpevole di un reato.

§ 416. — L'istanza per la riapertura del processo si presenta al tribunale che ha proferito la sentenza impugnata.

Qui non si applica la disposizione del § 170.

§ 417. — Nella istanza si debbono indicare il motivo della riapertura del processo e le prove che si ha in mente di produrre.

Ove ciò non si faccia, o il motivo allegato non sia fondato nella legge, o siano manifestamente insignificanti i fatti allegati o le prove di questi, l'istanza è rigettata.

In caso contrario il tribunale ordina, se lo reputi necessario, che si facciano le prove indicate, e a tale intento può decretare l'apertura dell'istruzione giudiciale preliminare. Ai testimoni sentiti può essere deferito il giuramento senza riguardo alle condizioni di cui al § 185. Rispetto alla necessità di un difensore si provvede secondo i §§ 100 e 102.

Terminate le prove, il pubblico ministero e l'accusato sono ammessi a dichiararsi sull'esito delle medesime.

§ 418. — Se non si riconoscano esistenti le condizioni per la riapertura del processo, l'istanza è rigettata. In caso contrario il tribunale ordina un nuovo dibattimento. Nessuno dei giurati o scabini che funzionarono nella precedente può sedere in tribunale nella nuova discussione della causa.

§ 419. — Se il condannato sia morto, il tribunale deve senza dibattimento, o respingere l'istanza per la riapertura del processo, o proferire sentenza di assoluzione.

Con l'assenso del pubblico ministero il tribunale può peraltro proferire pure sentenza assolutoria senza dibattimento.

§ 420. — Salvo che il tribunale disponga il contrario, l'istanza per riapertura del processo non sospende la esecuzione della sentenza.

Se sia dato corso ad una istanza prodotta in conformità del § 414, si applicano rispettivamente le norme del secondo e terzo alinea del § 399. Salvo che il tribunale disponga il contrario, l'accoglimento della istanza prodotta in conformità del § 415 non esercita influenza sulla esecuzione.

§ 421. — La nuova sentenza non deve scostarsi dalla precedente in danno dell'accusato, nè in quelle parti che non siensi toccate nei motivi di riapertura del processo, nè in generale quando la riapertura del processo siasi concessa unicamente a suo favore.

§ 422. — Se in una causa di tribunale di assise, o in un'altra che secondo la disposizione del § 400 non possa essere portata a nuova discussione dinanzi al tribunale di assise senza l'autorizzazione della sezione dei ricorsi, taluno sia condannato senza il proprio consenso, sebbene sia rimasto assente, può chiedere che il processo venga riaperto, qualora renda verosimile di essere stato legittimamente impedito o di non essergli a tempo pervenuta notizia della citazione (1).

La istanza dev'essere presentata prima che spiri il termine per l'appello. Nel rimanente si applicano rispettivamente le norme di cui al § 384, al secondo e terzo alinea del § 399 e ai §§ 416—418.

Se il condannato non comparisca nel nuovo dibattimento, il processo è annullato, e la sentenza proferita rimane in vigore.

---

(1) Cfr. § 432 al. 3 e § 436.

CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Cause ad accusa di privati.

§ 423. — Al privato che accusa per un reato (1), si applicano le disposizioni di che ai capitoli 22 e 29 sul pubblico ministero. Nel rimanente si osservano le norme vigenti per le cause penali promosse dallo stato, in quanto ciò sia possibile e nulla sia altrimenti disposto in modo speciale.

§ 424. — Le disposizioni per le quali in certi casi il pubblico ministero sottentra al tribunale, non si applicano all'accusatore privato. Non sono spedite ingiunzioni penali.

§ 425. — Senza il consenso del tribunale l'accusatore privato non può predisporre la formazione speciale di prove da servire nel dibattimento, eccetto che si tratti di testimoni non obbligati a comparirvi o vi sia pericolo che per l'indugio la prova vada perduta (2). Ove l'accusatore privato richieda di procedere ad altri atti di giudizio prima del dibattimento, il tribunale esamina sotto ogni rapporto se ve ne sia il motivo (3).

§ 426. — Nelle cause di competenza del tribunale di scabini l'accusatore privato non può richiedere una istruzione giudiciale preliminare, nè senza di questa promuovere una causa dinanzi al tribunale di assise.

Se si produce istanza per una istruzione giudiciale preliminare, il tribunale esamina sotto ogni rapporto se vi sia motivo di dare seguito all'istanza (4).

§ 427. — Quando il tribunale chiuda una istruzione preliminare, decide mediante ordinanza fino a qual punto la causa debba ammettersi. Del resto l'ordinanza che sta in

---

(1) Cfr. §§ 92 — 94.
(2) Cfr. § 296, e anche § 430 al. 4.
(3) Cfr. § 267.
(4) Cfr. § 273.

vece dell'atto di accusa, deve contenere quanto in proposito è stabilito nel § 286.

Ove non si proceda alla istruzione giudiciale preliminare, la causa è introdotta mediante citazione, la quale deve contenere quanto è prescritto per l'atto di accusa, per il quale si procedette in conformità delle norme impartite in proposito.

§ 428. — Per trattare le cause dei tribunali di assise, l'accusatore privato deve prendere un procuratore nella causa, col mezzo del quale soltanto egli può esercitare i diritti che gli competono nel dibattimento e nella sua preparazione. Ove col pubblico ministero non sia riescito l'accordo per un tempo diverso, la causa deve essere fissata per il principio della sessione.

§ 429. — Se l'accusatore privato receda dal procedimento, non può aprirlo una seconda volta (1).

Si reputa recedente, se abbia senza valido motivo trascurato di osservare i termini prescritti, o abbia tralasciato di comparire o farsi rappresentare o produrre istanze o adempiere ordini impartitigli dal tribunale, nei modi di legge.

§ 430. — Nelle cause incondizionatamente subordinate all'accusa privata rimangono in vigore le norme ora vigenti intorno al tentativo di conciliazione (2).

In queste cause si applicano le disposizioni del § 377. In generale non è imposto al giudice di procurare d'ufficio la dilucidazione della causa; ma qualora egli riconosca che in tale riguardo manchi qualche cosa, può richiamarvi sopra l'attenzione e secondo le circostanze ingiungere all'accusatore privato di provvedere a quanto occorra.

Nelle cause che la precedente legislazione considerava di polizia, il giudice deve, nei limiti del bisogno, assistere le parti per ciò che esse abbiano da osservare nell'introdurre e preparare la causa, e curare d'ufficio che questa sia sufficientemente chiarita. Può inoltre, come è prescritto per

(1) Cfr. § 87 e 86 al. 2.
(2) Si accenna alle cause prevedute nella legge 20 luglio 1824 sulla conciliazione.

i testimoni, ingiungere alle parti di comparire personalmente sotto le stesse condizioni, e tenerle responsabili (1).

Rispetto alla citazione dei testimoni si applicano anche all'accusatore privato le disposizioni corrispondenti di cui al primo punto del § 303 (2).

Non si possono infliggere pene più elevate di quelle richieste.

§ 431. — Nelle cause menzionate nel paragrafo precedente si può presentare un'azione contraria per la punizione di reati formanti oggetto di accusa privata, ove questa scaturisca dal medesimo fatto o dal processo (3).

Non è necessario rinnovare trattative di conciliazione, e il rigetto dell'azione principale o la desistenza da questa non hanno influenza sull'azione riconvenzionale.

§ 432. — Nelle cause incondizionatamente subordinate all'accusa privata l'appello dev'essere notificato alla parte avversa nel termine stabilito nel primo alinea del § 382 e nel § 383, essendo ingiunto alla parte appellante di deferire la causa al tribunale supremo. Per la discussione dell'appello la parte appellante deve prendere un avvocato presso il tribunale supremo. Non si fanno nomine di difensori.

Rispetto alla istanza per una nuova discussione dinanzi al tribunale supremo si applicano le disposizioni corrispondenti.

Se una delle parti non comparisca nella discussione dell'appello dinanzi al tribunale supremo, si applicano le norme vigenti in proposito per le cause civili.

Senza l'autorizzazione della sezione dei ricorsi non può da parte dell'accusatore privato aver effetto la nuova discussione dinanzi al tribunale superiore. Ove siavi motivo di ritenere che esista un impedimento legittimo e una delle parti non comparisca al dibattimento, la causa è sospesa. Non essendovi tale motivo, se la parte che introdusse la causa non comparisca, si rinvia la causa, e se la parte avversa non

---

(1) Questo alinea terzo fu aggiunto per legge 4 aprile 1891, la quale ha pure aggiunto nel secondo punto del secondo alinea le parole *in generale*, dicendo: " In generale non è imposto al giudice..... ".

(2) Cfr. § 297 punto 2.

(3) Cfr. § 444 al. 2.

comparisca, si giudica in base agli atti e alle prove addotte. Alla parte che non si presenti, rimane aperta la via per una nuova discussione in conformità del § 422.

§ 433. — Se taluno voglia promuovere una causa in conformità del § 94, un mese al più tardi da che gli è stato consegnato l'avviso del decreto che gliene dà la facoltà, deve intraprendere quanto sia necessario a tal fine. Per colui che non ricevette l'avviso, il termine è di due mesi, se si tratti di appello o di nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, e di tre mesi negli altri casi.

Se il pubblico ministero receda nel corso del dibattimento, il procedimento si deve in tal caso sostenere immediatamente dal privato in causa (1).

§ 434. — Chiunque prende a sostenere un procedimento abbandonato dal pubblico ministero, subentra in sua vece nello stadio e nel punto in cui si trova la causa.

Ove la causa sia di competenza del tribunale di assise e l'istruzione preliminare sia chiusa senza che siasi ancora elevata l'accusa, deve chiedere che l'istruzione preliminare prosegua fino a che siasi ottenuta l'ordinanza di cui al § 427.

§ 435. — Chiunque promuove una causa in conformità del § 94, deve informarne senza indugio il pubblico ministero e avvertirlo in tempo del giorno in cui si terrà il dibattimento. Il pubblico ministero ha sempre diritto di presentarsi, di produrre prove e concludere, e può anche sostenere egli stesso il procedimento, ancorchè abbia prima rifiutato di darvi effetto o l'abbia abbandonato (2).

Se il pubblico ministero prenda sopra di sè la causa, l'accusatore privato si può associare al procedimento, e conserva con la propria dichiarazione in proposito i diritti di parte che gli competono. Non può peraltro esercitare diritto di ricusazione verso i giurati, e nemmeno avere in verun caso titolo a far rinviare la causa.

§ 436. — Soltanto con l'autorizzazione della sezione dei ricorsi l'accusatore privato può portare a nuova discussione dinanzi al tribunale superiore una causa promossa

---

(1) Cfr. § 86 al. 2.
(2) Cfr. § 87.

a tenore del § 94. Per la trattazione di questa dinanzi al tribunale di assise egli deve prendere un avvocato. Per l'appello al tribunale supremo deve prendere un avvocato presso il medesimo.

Le norme vigenti in generale per le cause penali promosse d'ufficio si applicano, quando la parte citata dichiari l'appello oppure chieda una nuova discussione dinanzi al tribunale superiore. All'accusatore privato originario si dà avviso della dichiarazione o istanza, ed egli può associarsi al procedimento in conformità delle norme di che nel secondo alinea del § 435.

Il pubblico ministero può sempre a favore della parte citata produrre appello o chiedere una nuova discussione dinanzi al tribunale superiore.

§ 437. — La condizione di accusatore privato non impedisce che si possa comparire o essere sentito come testimonio (1).

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Ragioni civili connesse con le cause penali.

§ 438. — Nelle cause penali promosse d'ufficio la parte lesa può associarsi al procedimento per le ragioni civili che le competono. In tal caso essa è tenuta a curare che la dichiarazione della istanza e delle prove a cui questa si appoggia, venga notificata all'accusato e al suo difensore non più tardi della citazione. In difetto di ciò, la sua istanza non può essere presa in considerazione, se non quando l'accusato vi consenta, o il tribunale riconosca che l'accusato abbia avuto agio sufficiente per preparare la propria difesa.

§ 439. — La prima volta che la parte lesa comparisca dinanzi al tribunale, questo deve interrogarla se domandi risarcimento dei danni e in quale misura, richiamando la sua attenzione sul diritto che le spetta a tenore dei §§ 438 e

(1) Cfr. § 450.

440 (1). Se ciò non siasi fatto prima di elevare l'accusa, le dev'essere consegnato un corrispondente avviso per iscritto.

La parte lesa associatasi al procedimento a tenore del paragrafo precedente, ha i diritti di parte di cui al secondo alinea del § 435.

§ 440. — Sulla istanza della parte lesa il pubblico ministero può incaricarsi di far valere le sue ragioni civili, se ciò si possa fare senza speciale disagio.

Vale lo stesso dove non sia presentata tale istanza, eccetto che siavi motivo di ritenere che la parte lesa non abbia voluto far valere le proprie ragioni nella causa penale.

Quando la causa sia giudicata ai termini del § 283, vale per il tribunale quanto sopra è disposto rispetto al pubblico ministero.

§ 441. — Il tribunale può in ogni tempo rifiutare l'esercizio delle ragioni civili unitamente alla causa penale, ognorachè giudichi che il medesimo non sia possibile senza essenziali molestie.

La parte lesa può ritirare la domanda in ogni tempo fino alla chiusura del dibattimento con riserva di farla valere nelle forme del processo civile.

§ 442. — Non si procede al giudizio delle ragioni civili, quando il tribunale non le reputi abbastanza dilucidate, oppure l'assoluzione dalla pena o la condanna alla pena non conduca a definirle nel medesimo senso. Il tribunale può tuttavia definire tali ragioni a carico di chi sia assolto dalla pena, quando la questione di colpabilità (2) sia decisa contro di lui.

§ 443. — In tutte le cause il tribunale può disporre che la quantità dell'indennizzo sia fissata mediante stima secondo le norme vigenti per le cause civili.

Nelle cause discusse dinanzi al tribunale di assise, questo può, secondo le circostanze, proporre ai giurati la questione, se e in quale quantità siasi prodotto un danno. Nella votazione sulla quantità dell'indennizzo è decisiva quella

---

(1) Cfr. § 279.
(2) Cfr. § 165.

somma che ha per sè più della metà dei voti, compresi pure quelli dati per un importo più elevato.

§ 444. — Nelle cause promosse dalla parte lesa la domanda civile è fatta valere nello stesso modo dell'azione penale.

Nelle cause esclusivamente subordinate all'accusa privata una domanda riconvenzionale civile derivante dallo stesso fatto o dal processo, può essere fatta valere secondo le norme vigenti per le cause civili, e così pure la parte citata che abbia avanzata un'azione contraria per la pena, può unire a questa le ragioni civili nello stesso modo che se fosse stato un accusatore privato (1).

§ 445. — Se una causa penale siasi fondata sul presupposto che un matrimonio contratto sia invalido, il pubblico ministero può anche proporre che si riconosca invalido il matrimonio. Se il pubblico ministero presenti la proposta, quello dei coniugi che non doveva essere coinvolto nell'accusa, può essere citato come parte in causa per tale questione.

§ 446. — Se la parte lesa non sia sodisfatta di una decisione emanata senza istanza o consenso di lei (2), può ritirarsi e far valere le sue ragioni in via civile.

§ 447. — Se la causa penale sia portata a nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

§ 448. — Se sia interposto appello nella causa penale, il tribunale supremo esamina al tempo stesso la domanda civile, in quanto la decisione di questa si fondi immediatamente sulla decisione del punto impugnato. Ove l'appello sia più esteso, la domanda non si esamina, se non quando l'appello si estenda fino a comprenderla.

A favore dell'accusato l'appello si estende alla medesima sol dietro richiesta di lui, e a suo danno sol dietro richiesta della parte lesa. Questa può rimettersi nel pubblico ministero, se acconsenta, per sostenere la propria domanda. Può anche associarsi all'appello, se vi sia.

---

(1) Cfr. § 431.
(2) Cfr. § 440 al. 2.

In ogni caso, della richiesta e dei motivi di essa deve alla parte avversa darsi avviso in tempo e prima di procedere nella causa.

§ 449. — Contro la decisione sulla domanda civile in una causa penale può essere interposto appello speciale, in quanto si riferisca a oggetti per i quali, secondo le disposizioni generali, si può appellare al tribunale supremo, oppure la sezione dei ricorsi vi abbia dato la sua autorizzazione.

L'appello non si può appoggiare al motivo, che la sentenza o il verdetto dei giurati abbia ingiustamente ammesso come provata o non provata una circostanza dalla quale dipenda la giustificazione della domanda.

Nel rimanente si applicano le norme prescritte per le cause civili.

§ 450. — L'adesione della parte lesa al procedimento per le sue ragioni civili non ha influenza sull'ammissione della medesima come testimonio (1).

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Spese processuali.

§ 451. — Il condannato deve rifondere allo stato e alla parte lesa le spese necessarie da essi sostenute nella istruzione e nell'accusa per il reato per il quale egli è condannato.

La rifusione delle spese dell'appello, della discussione rinnovata dinanzi al tribunale superiore, del ricorso o della riapertura del processo non deve tuttavia ingiungersi al condannato, se non quando tali rimedi abbiano condotto a un esito a lui sfavorevole, o siansi esperimentati a istanza del condannato e non abbiano condotto a una modificazione in suo favore.

---

(1) Cfr. § 437.

Le spese causate dall'appello a tenore del primo alinea del § 379, sono sempre rimborsate dall'accusato, salvo che l'appello sia stato accolto.

§ 452. — Il debito del condannato per spese verso lo stato è fissato in una somma rotonda, la quale non deve superare l'importo complessivo dei capi di spese da prendersi in considerazione ai termini del § 453.

Tenuto conto di questa limitazione, l'importo è commisurato con equità, per modo che esso non venga a costituire una sproporzione notevole fra il debito del condannato e la sua condizione economica.

§ 453. — Nel determinare le spese dovute allo stato, si hanno da prendere in considerazione tutte le spese della causa che non sono cagionate da alcun altro (§ 456). Sono però eccettuati gli stipendi e le indennità di viaggio dei giudici, cancellieri e giurati, nonchè le spese per la sede del tribunale, in quanto queste spese non si mettano a suo carico secondo il § 456.

Se la causa sia condotta nell'interesse dell'accusa o della difesa da un funzionario a tal fine stabilmente stipendiato, il rimborso va allo stato invece degli stipendi assegnati a chi esercita l'ufficio.

§ 454. — Le spese comuni a più cause sono ripartite fra queste.

Se in una causa sono più le persone accusate, le spese derivate dal fatto di una di esse non sono a carico delle altre. L'obbligo di rifondere le altre spese si ripartisce fra coloro che ebbero parte nel fatto secondo il grado della rispettiva partecipazione, al quale proposito si può inoltre determinare se tutti o solo alcuni di essi debbono essere tenuti in solido.

§ 455. — Se la causa termini con l'assoluzione o l'azione penale si estingua senza sentenza, il tribunale deve aggiudicare all'imputato il rimborso delle spese necessarie per il suo difensore. Se egli abbia sostenuto spese di viaggio straordinarie o rilevanti per la sua condizione economica o perdite essenziali di patrimonio, e queste spese o queste perdite sieno state una conseguenza necessaria del proce-

dimento, può essere aggiudicato per le medesime un equo compenso.

Nelle cause penali ad accusa privata si fa eccezione a questa regola, quando si giudichi che la parte citata abbia dato motivo ragionevole al processo.

§ 456. — Le spese derivate da atti illegali di alcuno o da grave disattenzione, debbono essere da lui rifuse in tutto o in parte (1). Prima di decidere in proposito il tribunale deve possibilmente invitare l'interessato a significare quanto abbia da addurre a propria difesa.

§ 457. — Nelle cause introdotte ai termini del § 94 l'accusatore privato deve, rispetto all'obbligo di rifondere le spese che sarebbero da porsi a suo carico, prestare allo stato e, se richiesto, anche alla parte citata, quella sicurtà che si riconosca solida dal tribunale impossessatosi della causa (2) o dinanzi al quale questa è portata.

Se la parte citata sia condannata, si deve sull' erario aggiudicare all'accusatore privato il rimborso delle spese necessarie sostenute nella causa, e al condannato si deve imporre la rifusione delle spese verso lo stato secondo le norme vigenti per le cause promosse d'ufficio. Ove la causa termini con l'assoluzione dell'imputato e il tribunale riconosca che non fossevi ragionevole motivo d'intentare un processo, all'accusatore privato s'impone la rifusione delle spese di causa a favore dell'erario, in quanto sieno prese in considerazione secondo il § 453.

§ 458. — In quale misura debbano essere rifuse le spese, si decide nella sentenza o nell'ordinanza con cui si sospende il processo (3). Se lo si sospende senza tale decisione, la questione può definirsi in modo speciale con ordinanza o del tribunale dinanzi al quale pendeva la causa o, se tale non sia il caso, di quello dinanzi al quale la si poteva promuovere.

Nell'appello da sentenza la questione del rimborso delle spese è presa in esame in quella misusa in cui il deciderla

---

(1) Cfr. §§ 63, 175, 189 e *passim*.
(2) Cfr. § 427.
(3) Cfr. § 412, e anche §§ 63, 175, 189 e *passim*.

dipenda dall'esito dell'appello. Del resto colui che è tenuto a rifondere le spese può interporre ricorso, quando l'importo superi quaranta corone.

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Apprensione dei beni dell'imputato.

§ 459. — In quanto sia necessario per garantire una pena pecuniaria, le spese e le indennità alle quali si ritiene che un imputato sarà condannato, il tribunale, se si tratti di responsabilità rilevanti e particolari circostanze ve lo inducano, può, a richiesta, deliberare con ordinanza che si faccia l'apprensione de' suoi beni (1). Se l'apprensione sia chiesta da un privato, può essere subordinata alla prestazione di una sicurtà.

§ 460. — Qualora l'imputato non sia spossessato dell'oggetto, l'apprensione dei beni, che può operarsi dalla polizia, dev' essere confermata giudicialmente e ha lo stesso effetto del sequestro ordinato dal giudice (2).

§ 461. — L'apprensione dei beni è tolta, ove ne cessi il motivo. Se il procedimento sia promosso da un privato,

---

(1) Il testo dice *Hæftelse af Gods*. È una specie di sequestro, che va però distinto da quello propriamente detto, *Beslag*, di cui al capit. 17. Cfr. nota al § 460.

(2) V. nota preced. Il testo dice *Arrest*, che in generale accenna a coercizione. È un istituto d'origine germanica, che sol differisce dall'istituto del sequestro giudiziario e conservativo del nostro diritto privato, in ciò che l'*Arrest*, è anche *personale*, oltrechè sequestro *reale*. Al secondo corrisponderebbe suppergiù il nostro sequestro, mentre *personale* dicesi l'*Arrest* consistente nella disposizione, sempre emanata dal giudice ad istanza dell'interessato, con la quale si impedisce al presunto debitore di allontanarsi da un determinato luogo. Ormai questa seconda forma di *Arrest* non è più accolta nel diritto moderno, e così nè nel diritto norvegese, nè in quello dell'Impero germanico. Cfr. § 325 di quest'ultimo codice di procedura penale e *(a fortiori)* le disposizioni di quello di procedura civile. Nel senso di una coercizione *personale* somigliante al *Personalarrest*, abbiamo anche noi il divieto al fallito di allontanarsi dal domicilio senza permesso del giudice, nel caso di che nell'art. 698 cod. commercio, e divieti analoghi in altri casi, e per es. trattandosi di visite giudiciali sopra luogo per accertare il corpo del reato (art. 123 cod. proc. pen. ital.).

dev'essere tolta non appena il tribunale riconosca che il privato non fa debitamente progredire la causa. Unitamente all'ordinanza con cui è tolta l'apprensione, il tribunale decide, occorrendo, in qual misura sia scaduta la sicurtà prestata ai sensi dell'ultimo punto del § 459.

§ 462. — Quando taluno condannato a una pena più severa del carcere o per plausibile motivo sospetto di un reato di competenza del tribunale di assise e punibile con tale pena, si sottragga mediante la fuga alla esecuzione della pena o al procedimento, oppure trovandosi in paese estero si rifiuti, benchè intimato, a rientrare nel regno, il tribunale può con ordinanza decretare che vengano appresi i beni da lui ivi posseduti.

§ 463. — L'ordinanza è confermata giudicialmente e pubblicata nel modo prescritto nel secondo alinea del § 154.

Dalla conferma dell'ordinanza in poi l'imputato non può vincolare i suoi beni nè disporne, tranne che per disposizione revocabile di ultima volontà.

§ 464. — Il tribunale nomina un curatore, il quale deve amministrare i beni secondo le norme vigenti per la gestione del patrimonio degli assenti, e vegliare affinchè nessun reddito dell' imputato pervenga personalmente al medesimo.

§ 465. — L'apprensione dei beni menzionata nei §§ 462 a 464 è tolta, non appena l'imputato si presenti o ne venga altrimenti a cessare il motivo.

CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.

Della responsabilità derivata dal processo.

§ 466. — I pubblici funzionari e i difensori presi privatamente possono essere puniti con ammende per condotta trascurata o altrimenti sconveniente da loro tenuta nel trattare una causa penale, salvo che al caso sia applica-

bile una sanzione penale più severa, ed è loro imposta una indennità verso la parte lesa.

Della indennità imposta ad un pubblico funzionario risponde lo stato.

Però lo stato non entra mallevadore verso l'imputato per la responsabilità incontrata dal suo difensore nominatogli a tenore del § 107.

§ 467. — Per le mancanze prevedute nel § 466 qualunque tribunale investito del processo può d'ufficio imporre con ordinanza o sentenza sì l'indennità che le ammende, sieno poi esse da stabilirsi secondo il § 466 o secondo qualche altra disposizione applicabile al caso.

Ai giudici tale responsabilità non può tuttavia essere imposta che da un tribunale superiore.

§ 468. — Qualora non si possa proferire la condanna per responsabilità secondo quanto precede, o la questione offra dubbi e difficoltà che non si possano immediatamente eliminare, il tribunale può riferirne al pubblico ministero competente.

§ 469. — A colui che dopo avere scontata una pena ne viene assolto con sentenza, si deve a sua richiesta aggiudicare una indennità sull'erario per il danno da lui patito in conseguenza della pena così scontata.

A richiesta si deve aggiudicare un'indennità sull'erario per i danni patiti per carcerazione preventiva, a colui il cui procedimento fu sospeso o che fu assolto con sentenza, quando sieno confutate le prove addotte della sua perpetrazione del fatto. Se la sospensione del procedimento o l'assoluzione si fondi su ciò che il fatto non possa essere ricondotto sotto veruna sanzione penale, o che la punibilità sia esclusa o estinta da una circostanza cui tale effetto è riconosciuto dalla legge, il tribunale, esaminate minutamente le circostanze della causa, decide in quale misura debba aggiudicarsi l'indennità.

§ 470. — In nessuna circostanza si aggiudica indennità a quell'imputato che con la confessione o in altro modo con la propria deliberata condotta abbia provocata la sentenza di condanna o il procedimento, e neppure per la carcerazione

preventiva applicata perchè l'imputato avesse tentato di fuggire o intrapreso atti dai quali dovesse inferirsi la sua intenzione di sopprimere le traccie del fatto o di subornare altri a false deposizioni o a sottrarsi al proprio obbligo di testimonio.

§ 471. — Il diritto alla indennità di cui al § 469 può, a richiesta, essere dichiarato nella sentenza od ordinanza con cui si definisce la causa.

In difetto di ciò o se il procedimento sia sospeso senza sentenza od ordinanza, l'imputato può nel termine di un mese da che ne abbia ricevuto avviso, produrre la sua domanda al tribunale dinanzi al quale pende la causa o, in mancanza di questo, dinanzi a qualsiasi tribunale avente giurisdizione per la causa (1). La decisione è presa con ordinanza dopo che il pubblico ministero abbia avuto occasione di dichiararsi nell'interesse dell'erario.

Se s'imponga all'erario la responsabilità in questione, l'erario può far valere le ragioni che nello stesso caso spetterebbero all'imputato a tenore del § 466.

§ 472. — Se sia interposto appello contro una sentenza che impone la responsabilità ai termini del presente capitolo, il tribunale supremo esamina d'ufficio la questione della responsabilità, però solo in quanto la decisione di questa dipenda dall'oggetto dell'appello, non potendo estendersi oltre, se non quando sull'istanza di un interessato l'appello sia anch'esso egualmente esteso.

Nel caso di nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, la questione della responsabilità è esaminata nella misura nella quale la decisione di essa dipenda dall'esito della causa.

Qualora per le precedenti disposizioni la questione della responsabilità non formi oggetto di esame dinanzi al tribunale superiore, può farsi uso del ricorso.

---

(1) Cfr. §§ 136 — 138.

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Esecuzione della pena.

§ 473. — Una pena irrogata per sentenza od ordinanza definitiva (1) deve, di regola, essere eseguita senza indugio (2).

Se il tribunale abbia raccomandato il condannato alla grazia, non si può fare l'esecuzione, quando per tal modo egli venga a subire una pena dalla quale la raccomandazione alla grazia tende a liberarlo. Se egli stesso abbia domandato la grazia, l'esecuzione della pena non può incominciare che col suo consenso. Nessuna sentenza di condanna a morte può essere eseguita prima che sia stata presentata al re accompagnata dalla dichiarazione del tribunale.

§ 474. — L'esecuzione della pena si sospende, quando una donna incinta sia condannata a morte o a pena restrittiva della libertà, o quando il condannato alla pena di morte o a pena restrittiva della libertà o a pena corporale (3) o all'ammenda, sia rimasto infermo di mente o sia caduto in una grave malattia, o quando l'esecuzione non possa conciliarsi col fine della pena.

Si può parimente decretare la sospensione, qualora l'esecuzione cagionasse al condannato o ad uno dei suoi appartenenti (4) mali serii estranei al fine della pena e non derivanti necessariamente da questa.

§ 475. — Nella esecuzione di una pena restrittiva della libertà devesi computare per intiero il tempo che il condannato ha passato in carcere di custodia dopo proferita la sentenza, salvo che egli stesso abbia cagionato il ritardo. Un giorno di carcere di custodia equivale a un giorno di arresto semplice e a mezza giornata di reclusione (5).

---

(1) Vedi § 399, cfr. § 402.
(2) Cfr. § 274.
(3) La pena delle verghe fu abolita. Vedi note ai §§ 19 e 20.
(4) Come nel § 52 del codice penale germanico, la nozione è più estesa di quella di prossimi *parenti* o *congiunti*, e comprende quindi anche i fidanzati ecc.
(5) Vedi nota al § 19.

Questa disposizione si applica anche alle ammende giusta il ragguaglio stabilito nel capitolo secondo § 28 del codice penale.

Se dopo aver cominciato a scontare la pena il condannato stia ricoverato in un ospedale perchè ammalato, il tempo del suo soggiorno nel medesimo si computa in quello della pena, purchè egli non siasi procurata da sè la malattia o non l'abbia simulata per sottrarsi alla pena.

§ 476. — Risoluta che sia la questione della grazia, al condannato a morte deve concedersi un tempo conveniente per prepararsi alla morte.

La pena di morte è eseguita di giorno in un luogo chiuso mediante il taglio della testa con la mannaia in presenza del procuratore di stato, del giudice inferiore, del capo della polizia, di un medico, di un ministro del culto, nonchè della giunta del comune dove avviene il supplizio. Hanno inoltre accesso il ministro del culto che preparò il condannato alla morte, e il difensore del condannato. Il procuratore di stato può anche permettere ad altre persone adulte di assistervi.

Il verbale della operazione è steso dal giudice.

È lasciato agli appartenenti (1) del giustiziato, se lo desiderino, il provvedere al seppellimento. Questo in ogni caso si fa in segreto.

§ 477 (2). — La pena della multa non eseguita si estingue con la morte del condannato.

§ 478 (3). — Se taluno sia condannato con diverse sentenze per più reati, e non sieno applicabili le disposi-

---

(1) Cfr. nota al § 474.

(2) Nel testo originario il § 477 era di due alinea, il primo dei quali trovasi in forza della legge 29 giugno 1889 riprodotto nel § 26 del capitolo secondo del codice penale, che dice: " L'ammenda non pagata si converte in carcere, ognorachè della sua esazione venissero a risentire un danno considerevole le condizioni economiche o i mezzi di sussistenza del condannato. Se il condannato sia inabilitato per causa di prodigalità, il tribunale può decretare che all'ammenda sia sostituita la pena del carcere ".

(3) Nel testo originario il § 478 aveva un primo alinea, che dalla legge 29 giugno 1889 è stato trasportato nel codice penale, dove figura come alinea 2 del § 17 del capitolo 6. Ivi si tratta del concorso di più reati e della quantità mitigata della pena da applicarsi al colpevole, se uno o più dei reati fosse stato commesso prima della condanna, per l'altro o gli altri scopertisi poi. In tal caso diceva il primo alinea del § 478, e dice ora l'al. 2 del cit. § 17 del cap. 6 cod. pen., che codesta norma si estende pure al caso che il precedente processo non si fosse discusso fra le medesime parti.

zioni del capitolo sesto § 17 del codice penale, il pubblico ministero deve portare davanti al tribunale tutte le sentenze per fissare una pena comune.

Se le sentenze sieno proferite da tribunali differenti, esse sono portate dinanzi al tribunale che ha inflitto la pena più elevata o, se più tribunali inflissero una pena uguale, dinanzi a quello che irrogò l'ultima.

La decisione può impugnarsi con ricorso entro quattordici giorni dalla notificazione della sentenza.

§ 479. — Il pubblico ministero è incaricato di provvedere alla esecuzione delle pene diverse da quella pecuniaria.

Le ammende, le spese processuali e le indennità si esigono secondo le norme vigenti.

Spetta ai procuratori di stato il prendere quelle disposizioni che si connettono all'esecuzione delle pene, e che secondo la legislazione vigente sono alla cura delle autorità superiori (1).

§ 480. — Può essere arrestato il condannato che deve scontare la reclusione (2), o colui che è sospetto di voler darsi alla fuga, o che, citato, omette di presentarsi per subire la pena.

Spetta d'altronde al pubblico ministero di consegnargli la intimazione di presentarsi nel tempo e nel luogo designati dove la pena dev'essere scontata.

§ 481. — Sorgendo dissenso fra il pubblico ministero e il condannato intorno alla interpretazione della sentenza o al calcolo della pena restrittiva della libertà che fu irrogata o sostituita alla pena irrogata, oppure per altri motivi, la questione deve, a istanza del condannato, proporsi alla decisione del tribunale del luogo o di quel tribunale che aveva già giudicato nella causa. Contro la decisione si può produrre ricorso entro una settimana dalla sua notificazione, però il ricorso non ha effetto sospensivo se non glielo attribuiscono il pubblico ministero stesso o il tribunale.

---

(1) Cfr. § 474.
(2) Vedi nota al § 19.

§ 482. — Sorgendo controversia sul punto, se la persona cui s'intende fare scontare una pena, sia il condannato, la risolve il tribunale del luogo secondo le norme prescritte per le cause dei tribunali di scabini, oppure quel tribunale che ha già giudicato nella causa.

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.

Indennità di viaggio.

Le minute disposizioni, già in parte una o più volte modificate, di questo capitolo, sono in generale prive d'importanza per i giuristi cui è destinata la presente traduzione. Rilevano però alquanto le seguenti:

§ 487, alinea 2. — Nel caso menzionato nell'ultimo alinea del § 171 l'indennità può essere convenientemente elevata, a giudizio del tribunale; essa però non può superare le 5 corone per giornata.

§ 488. — In occasione della comparsa al dibattimento dinanzi al tribunale di assise, il tribunale può aggiudicare ai testimoni che secondo i paragrafi precedenti non abbiano diritto a indennità, un compenso per il perduto guadagno del lavoro, non più però di corone 1,20 al giorno.

Il che può farsi anche all'infuori del dibattimento dinanzi al tribunale di assise, qualora ciò sia consigliato da particolari motivi, quali la condizione povera del testimonio o la lunga durata della comparsa in giudizio.

§ 489. — Se a cagione di imperfezione fisica, malattia o età, un testimonio, abbia bisogno di una guida, anche a questa compete l'indennità indicata nei §§ 486-488.

§ 490. — L'indennità di viaggio spettante ai testimoni secondo il § 486 e il primo alinea del § 487 è pagata, se nulla sia disposto in contrario, anticipatamente dall'erario (1). Le ulteriori prescrizioni in proposito sono emanate dal re. Ogni titolo a indennità è prescritto, quando non si avanzi entro sei mesi dalla comparsa in giudizio.

---

(1) Cfr. §§ 297 punto 2 e § 303, nonchè § 430 al. 3.

CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO.

Disposizioni finali.

Il presente codice entra in vigore il primo giorno del mese di gennaio successivo al decorso di due anni dal giorno in cui è emanata.

La scelta dei giurati e degli scabini è fatta per la prima volta nell'anno che precede quello in cui il codice entra in vigore. Il re designa chi debba esercitare le funzioni spettanti ai presidenti di assise.

§ 492. — Nelle cause che sono portate dinanzi al tribunale giudicante nel momento in cui entra in vigore il codice, si continueranno ad applicare le disposizioni legislative fin qui vigenti sulla discussione della causa, sul giudizio e sull'appello, in modo però che il pubblico ministero subentri in luogo dell'autorità superiore. Se debba procedersi a nuova discussione in prima istanza, essa si fa secondo le norme del presente codice.

§ 493. — Le disposizioni contenute nei capitoli 30 e 36 di questo codice si applicano anche in confronto delle sentenze proferite sotto l'impero della legislazione precedente.

§ 494. — Si chiamano giurati soltanto le persone che sono scelte a prestare servizio nelle sessioni del tribunale di assise. Le persone iscritte nell'albo speciale menzionato nel § 18 della legge 28 agosto 1854 si chiamano periti e scabini. Gli iscritti nella lista generale secondo il § 5 della legge stessa si chiamano testimoni giudiciali iscritti nella lista (1).

§ 495. — Fino a che il re non disponga altrimenti, le cause che secondo le disposizioni del capitolo terzo sono di competenza del tribunale di assise, possono nel distretto di Finmarken essere discusse dinanzi al tribunale di scabini, qualora l'accusato vi acconsenta o non sollevi opposizione nel termine indicato al § 293.

(1) Vedi nota al § 192.

CORREZIONI TIPOGRAFICHE

Pagina xvii, linea 15: è ammessa
" xxvii, " 18: scoprirsi
" 6, nota 2, linea 4 dal basso, *si legga:* (nota 3 al § 19)
" 6, nota 3, *aggiungasi:* e per legge 6 giugno 1896.
" 19, linea 22, *si legga:* anteriore, *invece di:* precedente
" 25, nota 2, linea 6, *leggasi:* 1896, *invece di:* 1893
" 30, linea 25: parte lesa; o
" 31, " 12 del § 113: possa impedire
" 32, " 8, *leggasi:* sospeso, *invece di:* chiuso
" 74, " terz'ultima: di presentare, prima che questa sia chiusa,
" 86, " 13, un atto (1) ivi riferito,
" 97, " 24, *leggasi:* del resto, *invece di:* altrimenti
" 108, " 11 e 12: secondo le circostanze, in quanto si riferiscano anche a oggetti
" 134, " 3, in principio: § 491.
" " " 5: emanato.